

AZRB02

Revisione 01

Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e s.m.i. integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012 e s.m.i. ”.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2016-2017-2018

Aggiornamento 2017

**(in attuazione della determina ANAC 28.10.2015, n. 12 e
03.08.2016 n. 831)”**

*Prot. Azimut 2058 del 01.02.2017. Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
31.01.2017.*



AZIMUT S.P.A.

Via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna - Italy
Telefono +39 0544 45.12.38 - Telefax +39 0544 68.42.94
P.IVA: 01324100393 - CF: 90003710390

Premessa.

Azimut S.p.A. è società mista a capitale pubblico-privato, costituita a seguito di procedura concorsuale ad evidenza c.d. “doppio oggetto” per la scelta del socio privato con compiti operativi. Detta procedura, come fattispecie di affidamento di servizi pubblici locali, ha comportato sia la scelta del socio privato che l’affidamento dei servizi (mediante contratti di servizio) da parte degli enti locali: in specifico, Comune di Ravenna (servizi cimiteriali, verde, disinfestazione, toilette automatiche, sosta), Cervia (servizi cimiteriali, disinfestazione, sosta), Comune di Faenza (servizi cimiteriali), Comune di Castel Bolognese (servizi cimiteriali).

La Determinazione ANAC 17 giugno 2015 n. 8 (*“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*) dispone esplicitamente l’estensione alle società pubbliche della normativa in materia di prevenzione della corruzione già applicata alle *“pubbliche amministrazioni”*:

“Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di Prevenzione della Corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti” (paragrafo *“2.1.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione*).

La determina dispone linee guida a cui le società pubbliche devono attenersi, prevedendo altresì una disciplina transitoria (paragrafo “6. *“Considerate le modifiche apportate dalla disciplina delle presenti Linee guida rispetto ai contenuti del PNA, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, procedono, qualora non l’abbiano già fatto, a nominare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione affinché predisponga entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle presenti Linee guida. L’adeguamento alle presenti Linee guida, con l’adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex Lege n. 190/2012, dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016”.*

Si conclude un processo che era stato in precedenza avviato con la circolare D.P.C.M. n. 1/2014 (*“In caso di enti ai quali si applichi il dettato del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (...) e che quindi adottino un modello di organizzazione e di gestione idoneo alla prevenzione di reati e che affidino ad un organismo di vigilanza (cosiddetto OVI) la verifica del modello, appare possibile che il modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231/01 ed il Programma per la trasparenza e l’integrità siano contenuti in un unico documento (nel quale potrebbero essere valutati anche i rischi di corruzione, inserendovi i contenuti del Piano di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012), per ragioni di economicità e di razionale organizzazione”.*

Si evidenzia che il C.d.A. di Azimut S.p.a. in via anticipata (30.05.2014), a seguito della sopracitata circolare, aveva già adottato un “Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012”.

La Società dà quindi attuazione alle finalità del modello anticorruzione, la cui analisi dei processi, la valutazione e la successiva gestione del rischio sono state assunte fra i presupposti per l’aggiornamento del Modello 231 già adottato.

La Società attua il modello anticorruzione mediante:

- il riferimento al modello 231 già adottato, implementato ed integrato in base alle nuove disposizioni in materia di mappatura dei rischi di cui alla L. 190/2012 e s.m.i.;
- l'integrazione del modello 231 con le disposizioni in materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi attraverso una integrazione e/o revisione dei documenti e delle informazioni già pubblicati sul sito istituzionale, attraverso l'adempimento di quanto previsto dal presente Regolamento.

Azimut S.p.a. rientra tra le società *“in controllo pubblico”* intese come quelle *“direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile”*(determinazione ANAC 17 giugno 2015, n. 8 paragrafo *“2. Le società in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo”*, così come da ultimo confermato dall’art. 2 del D.lgs. n. 175/2016.

Il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato tra le opzioni previste alla rubrica *“2.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione”*.

In data 21.10.2015 il Vice Presidente Emanuele Rocchi di Azimut S.p.a. (privo di deleghe gestionali) è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. come Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. n. 190/2012 e s.m.i., a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della normativa medesima e di quanto previsto dalla determinazione ANAC 17 giugno 2015, n. 8.

Tra le opzioni previste al paragrafo *“2.1.2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione”*, non è risultato possibile nominare:

- a) un Dirigente, non essendo presenti dirigenti nell’organico aziendale;
- b) un Quadro *“che garantisca comunque le idonee competenze”*, in quanto il Quadro che funge da Responsabile del Servizio Affari Generali (già nominato Responsabile per la Trasparenza), pur in possesso delle competenza richieste, appare svolgere attività oggettivamente confliggenti (*“appalti e contratti”* nonché *“selezione e gestione del personale”* sono indicate dalla sopracitata determina come attività esposte al massimo rischio di corruzione) con la funzione di controllo del RPC;

- c) l'RPC della capogruppo Ravenna Holding S.p.a, in quanto non è stata predisposta un'unica programmazione delle misure ex Lege n. 190/2012 e s.m.i. da parte del RPC della società capogruppo;
- d) Organismo di Vigilanza ex Lege n. 231/2012 e s.m.i., a quel tempo monocratico, non risultava comunque essere composto da dipendenti aziendali.

Ritenendo pertanto inapplicabili tutte le restanti opzioni previste dalla ANAC 17 giugno 2015, n. 8, è stato di conseguenza nominato un amministratore privo di deleghe gestionali, così come previsto dalla sopracitata determina come unica opzione residua (*“solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purchè privo di cariche gestionali”*).

Il nominativo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è stato formalmente comunicato in data 13.11.2015 ad ANAC, secondo la modulistica e nel modalità stabilite da ANAC medesima. Il nominativo del Responsabile associato ad Azimut S.p.a. risulta tra i nominativi pubblicati sul sito ANAC. La nomina del responsabile è stata pubblicata sul sito *“Amministrazione Trasparente”* di Ravenna Holding S.p.a. Sezione *“Azimut”* link *“Modello 231 e Anticorruzione”* e, con link di richiamo, sul sito di Azimut S.p.a..

Ai sensi dell'art. 10 e 43 1° comma del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in data 31.01.2017 il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha deciso di concentrare in una sola figura di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (RPCT), le due figure attualmente di Responsabile per la Prevenzione e Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, nella persona Vice Presidente Emanuele Rocchi di Azimut S.p.a. (privo di deleghe gestionali) (già nominato RPC).

Il C.d.A. di Azimut S.p.a. ha revisionato il modello in data 12.11.2015 il “ Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012” (in precedenza adottato dal Consiglio di Amministrazione di Azimut SpA in data 30.05.2014 e revisionato in data 12.11.2015). La documentazione tiene esplicitamente luogo del Piano per la Prevenzione della Corruzione (determinazione ANAC

17 giugno 2015 n. 8 paragrafo “2.1.1 Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione).”

Il Modello, il Codice Etico, le Procedure sono pubblicati sul sito “*Amministrazione Trasparente*” link “*Modello 231 ed anticorruzione*”.

Il modello organizzativo per la responsabilità amministrativa di AZIMUT S.P.A. fa riferimento ai documenti di seguito indicati, che ne costituiscono parte integrante:

CODICE	DENOMINAZIONE
AZQG03	Politica, obiettivi e programmi
AZRB01	Modello organizzativo per la responsabilità amministrativa ed il contrasto alla corruzione
AZRB01A	Quadro normativo di riferimento per il modello organizzativo
AZRB02A	Individuazione delle fattispecie astratte dei reati
AZRB01B	Nomine e deleghe
AZRG00	Individuazione e valutazione dei rischi
AZRG01	Codice Etico
AZQG02	Controllo dei documenti e delle registrazioni
AZRG05	Codice di comportamento e di corporate governance
AZGG55	Procedura per la predisposizione del budget, del bilancio, della situazione semestrale e per l'esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo sulle società del gruppo
AZQG12P	Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale
AZQG15R	Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e contratti
AZQG15	Procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni
AZRG16	Procedura per la gestione finanziaria
AZGG50A	Regolamento interno fondo economale AZIMUT S.P.A.
AZGG50B	Regolamento spese Amministratori
AZGG50D	Regolamento di funzionamento del Comitato di controllo interno
AZGG50O	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

AZGG50T	Regolamento in materia di trasparenza
AZQG17C	Disciplinare Albo dei fornitori prot. Ravenna Holding S.p.A. n. 88 del 03/03/2015
AZGG60	Uso dei sistemi informatici, di comunicazione e di videosorveglianza.

ELENCO DOCUMENTI DEL SISTEMA QUALITA' ISO 9001 (integranti il modello D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.).

AZGB01	Manuale dei sistemi di gestione
AZGG10	Missione, valori, politiche
AZGG55	Procedura per la predisposizione del budget, del bilancio e della situazione semestrale
AZGG60	Uso dei sistemi informatici, di comunicazione e di videosorveglianza
AZGG80	Risk Management
AZQG01	Documentazione dei sistemi di gestione
AZQG02	Controllo dei documenti e delle registrazioni
AZQG03	Politica, obiettivi e programmi
AZQG05	Ideazione e sviluppo
AZQG07	Gestione dei reclami e delle non-conformità
AZQG08	Azioni correttive, azione preventive
AZQG09	Definizione dei ruoli
AZQG10	Audit interni ai sistemi di gestione
AZQG12	Selezione e formazione del personale
AZQG15	Approvvigionamento di beni e prestazioni
AZQG17	Qualificazione e monitoraggio dei fornitori
AZQG20	Gestione contratti per i servizi
AZQG50	Uso del marchio e del certificato
AZQL01	Prove, controlli e collaudi
AZQL10	Piano qualità servizi tecnico progettuali
AZQL20	Piano qualità servizi manutenzione del verde pubblico
AZQL30	Piano qualità servizi igiene ambientale
AZQL40	Piano qualità servizi di gestione toilette pubbliche
AZQL50	Piano qualità servizi cimiteriali
AZQL60	Piano qualità servizi di gestione camere mortuarie
AZQL70	Piano qualità servizi di cremazione
AZQL80	Piano qualità servizi di parcheggio
AZQL90	Piano qualità servizi manutentivi
AZQL90P	Piano interventi manutentivi al ponte mobile sul canale Candiano
AZQLA0	Piano qualità servizi di costruzione di sepolture e cimiteri
AZQN01	Manutenzione degli impianti e delle attrezzature
AZQN04	Manutenzione alle apparecchiature di controllo e misura

L'RPC ha predisposto e pubblicato sul medesimo sito sopraindicato la "*Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione*" sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016, trasmessa al Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori, Revisore Legale, Organismo di Vigilanza, Comitato di Controllo Interno.

S'intendono quindi assolti nei termini previsti dalla determina ANAC 17 giugno 2015, n. 8 paragrafo 6 "Disposizioni transitorie".

- a) di nomina di RPC,
- b) di pubblicazione di Relazione previsti in modo dedicato per le Società pubbliche
- c) gli obblighi di adozione del modello integrato.

La determinazione ANAC 28.10.2015, n. 12 "Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione" ha esplicitato successivamente linee integrative per disporre gli aggiornamenti dei piani (si presuppone già adottati).

La determina (che presuppone necessariamente piani già adottati in attuazione del PNC) si riferisce a tutti gli Enti (non alle Società in modo dedicato).

Con delibera 3.08.2016 n. 831 ANAC ha perso atto dello stato di attuazione della precedente determinazione 28.10.2015, n. 12, confermandone i contenuti.

Per le Società vige in specifico quanto previsto dalla determina ANAC 17.06.2015 n. 8 che prevede "L'adeguamento alle presenti Linee guida, con l'adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex Lege n. 190/2012, dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016."

Prevedendo la determina ANAC 17.06.2015 n. 8 l'obbligo di prima adozione del Modello integrato al 31.01.2016, appare logicamente non estensibile un obbligo di "adeguamento" di un piano (che deve presupporre già adottato) entro la medesima data come da determina ANAC 28.10.2015, n. 12.

In caso contrario, sulle società già impegnate ad organizzarsi nella prima adozione del Piano ed in presenza di PSC appena nominati graverebbe illogicamente un ulteriore onere aggiuntivo di affinamento che presuppone necessariamente la presenza di un'organizzazione e di un piano già consolidati.

Ciò necessariamente premesso e fermo l'adempimento previsto dalla Determina ANAC 17.06.2015 n. 8, il Cda di Azimut S.p.a. ha approvato, come sezione del modello, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione aggiornamento 2016.

Interpretando con chiarezza la ratio sottesa alle linee di aggiornamento introdotte con la determina ANAC 28.10.2015, n. 12 ed in linea con il Piano adottato in data 29.01.2016, si conferma che l'unica metodologia utile di approccio sia quella di porsi sul piano concreto di dettaglio nel contesto aziendale. Ne consegue la necessità di disporre di una profonda conoscenza delle dinamiche societarie e di un impegno organizzativo estremamente rilevante, attivando un processo che avrà rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sul *modus operandi* aziendale.

Il Cda in data 31.01.2017 ha approvato il presente aggiornamento del Piano, confermando gli indirizzi delle determine ANAC n. 12/2015 e 831/2016, apportando i necessari adeguamenti in sede di prima attuazione di normativa di significativa rilevanza (n. primis, D.Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti; D.Lgs. n. 97/2016 di modifica della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013; D.Lgs. n. 175/2016 in materia di società pubbliche).

L'area a rischio preponderante si conferma quella dei "*contratti pubblici*", che – data la sua centralità - è stata oggetto di specifica trattazione metodologica all'interno di apposita sezione della determina ANAC 28.10.2015, n. 12.. Si è proceduto all'individuazione di "*fas*" procedurali e per ognuna di esse si analizzano.

- a) processi e procedimenti rilevanti;
- b) possibili eventi rischiosi;
- c) anomalie significative;
- d) indicatori;
- e) possibili misure

Il documento costituisce integrazione del Modello adottato (che tiene luogo del PTPC), con un aggiornamento di complesso dettaglio operativo in rapporto allo specifico contesto aziendale riguardo alle due Aree di Rischio più importanti:

Area di Rischio Contratti

Area di Rischio di Acquisizione e Gestione del Personale.

In sede di aggiornamento 2017 del piano la trattazione di tali Aree è stata modificata in modo rilevante per la sopravvenienza di normativa che ha modificato in modo radicalmente nuovo

sia l'attività contrattuale che quella del personale (in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016 ed il DLgs. n. 175/2016).

L'attività di adeguamento di tali Aree strategiche è stata necessariamente ritenuta prevalente, in sede di adeguamento del Piano 2017.

Applicando la medesima tipologia, l'aggiornamento viene esteso ad altre aree di rischio di diversa rilevanza ed in particolare:

- a) incarichi (regolata in ogni caso nel dettaglio da uno specifico Regolamento aziendale "*Regolamento per il conferimento di Incarichi e Contratti*" AZQG15R Rev. 08). Si tenga conto al riguardo che l'art. 19 2° comma del D.lgs. n. 175/2016 non riporta l'obbligo di adottare un regolamento incarichi, come invece previsto dall'art. 18 2° comma della L. 133/2008 e s.m.i.(abrogato). Azimut S.p.a. ha in ogni caso adottato ed adeguato il sopracitato regolamento, normando nel paragrafo 2 le consulenze. Viene normata nel dettaglio la distinzione tra consulenza ed appalto di servizi (per cui trova applicazione la normativa in materia di contratti, adottata in via di autoregolamentazione) (art. 2.1.3. lett. f del medesimo regolamento). Per le consulenze (non rientranti in ogni caso nella normativa sui contratti pubblici, tenendo conto anche di alcune tipologie di incarichi - in particolare di quelli legali - esclusi dal Codice ai sensi dell'art. 17 1° comma lett. d dello stesso), si è proceduto ad un'individuazione delle fattispecie di affidamento diretto, previo adeguata motivazione sulla base della casistica ammessa dalla giurisprudenza (in particolare, quella contabile). Per gli incarichi che in via in autolimitazione non possono trovare riferimento nel Codice dei Contratti (appalti di servizi; incarichi legali vari ex art 17 1° comma lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016; incarichi di ingegneria ed architettura ex art. 31 8° comma, 157 2° comma 1° parte , 60-61 del D.Lg. n. 50/2016 e 3.3.4. del vigente Regolamento aziendale), nello spirito di attuare - per quanto compatibile - il principio posto dal comma 6-bis dell'art. del D.lgs. n. 165/2001 ("*le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di*

collaborazione”), al fine di contemperare le esigenze in merito alla fiduciarità degli affidamenti e della comparazione delle opzioni, si è previsto di rendere operativo (nella prima parte del 2017), in raccordo con la capogruppo Ravenna Holding S.p.a., un albo dedicato agli incarichi di consulenza, che consenta di determinare una graduatoria di professionisti per le varie categorie, al fine di utilizzarli per gli affidamenti, a seconda delle tipologie di incarichi e delle fasce d’importo (art. 2.6.5 e 2.6.6. del vigente regolamento aziendale). Fermo restano che risultano adottati con la specifica regolamentazione aziendale procedure e misure ritenute adeguate sul piano della prevenzione della corruzione, un approfondimento di dettaglio in apposita sezione del presente documento per incarichi e consulenze (in avanzata fase di definizione) sarà adottato entro febbraio 2017;

- b) autorizzazioni e concessioni (in particolare, riguardo ad aspetti del servizio cimiteriale, dettagliati nelle procedure *“Piano Qualità Servizi Cimiteriali”* AZQL50 rev. 02, *“Piano Qualità dei Servizi di Gestione Camere Mortuarie”* AZQL60 rev. 03, *“Piano Qualità Servizi di Cremazione”* AZQL70 rev. 02). Non prevedendosi un’attività generale aziendale riguardante autorizzazioni e concessioni tipica di una pubblica amministrazione. Il piano viene integrato con la trattazione di specifiche rilevanti attività nell’ambito dei servizi cimiteriali (non riguardando che per aspetti del tutto marginali le altre attività aziendali). In specifico, si fa riferimento alla gestione delle camere mortuarie, tenuto anche conto dell’approfondimento richiesto da Azienda USL della Romagna nell’ambito di quanto richiesto dalla Determinazione ANAC 17 giugno 2015 n. 8 in merito all’attività connessa ai decessi intraospedalieri. L’approfondimento di dettaglio (in avanzata fase di definizione) sarà adottato entro febbraio 2017;
- c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (in ogni caso di specifiche procedure già integranti il modello, in particolare *“Procedura per la predisposizione del budget e della situazione semestrale”* AZGG55 Rev. 01 e *“Procedura per la gestione finanziaria”* AZRG16 Rev. 01). L’attività risulta regolata nel dettaglio sia riguardo a procedure che a misure anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione dalla procedura sopraindicata.

- d) controlli, ispezioni, sanzioni (in particolare, rispetto all'attività di agente contabile connessa al servizio sosta ed a quella autoritativa degli ausiliari del traffico, in ogni caso oggetto di specifiche procedura "*Piano qualità Servizi di parcheggio*" AZQL80 Rev. 02)
- e) contenzioso;
- f) sovvenzioni e finanziamenti. Rispetto alla precedente annualità (in cui si era indicato che non si rilevano tali attività), si evidenzia la regolamentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione dei rifiuti post combustione dei forni crematori. Una società olandese effettua operazioni di trasporto, trattamento e recupero del rifiuto e contrattualmente riconosce ad Azimut S.p.a. un corrispettivo determinato nelle condizioni contrattuali. Il Cda nella seduta del 12.10.2016 ha ritenuto di destinare gli importi che sono derivati e che deriveranno ad Azimut S.p.a. da tale attività ad iniziative di carattere sociale. Viene alimentato un fondo ad hoc, gestito dall'Amministratore Delegato per iniziative specifiche, da sottoporre preventivamente (entro gennaio dell'anno di riferimento) al Consiglio di Amministrazione, con eventuale aggiornamento semestrale o a necessità. E' previsto un rendiconto annuale dell'attività svolta da sottoporsi al Consiglio di Amministrazione entro febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Cda adotterà nelle prossime sedute un apposito regolamento. La devoluzione di fondi per eventuali iniziative che si rendessero nel frattempo necessarie nelle more di approvazione del regolamento, dovrà essere comunicata preventivamente dall'Amministratore Delegato al Presidente e con informazione al Consiglio di Amministrazione nella prima successiva seduta utile.

In riferimento a tali aree, previo coinvolgimento dell'intera organizzazione aziendale, verrà predisposto documento integrativo di ulteriore aggiornamento con le medesime modalità e dettaglio operativo indicativamente entro il 30.04.2017.

Costituisce inoltre parte integrante del presente Piano il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 (AZGG50T Rev. 01, approvato in data 13.05.2016), alla cui predisposizione e aggiornamento è preposto il RPCT. Il piano definisce le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza, in conformità alla normativa vigente.

In apposita sezione del Piano viene inserito il *Programma Triennale 2015-2016-2017 per la Trasparenza ed Integrità* di Azimut S.p.a, aggiornamento 2017.

Il presente documento è stato elaborato dal RPCT in stretto raccordo con il Responsabile Affari Generali, al fine di caratterizzare il più possibile il piano sulle specifiche delle attività aziendali, in modo da trarre le più funzionali indicazioni di dettaglio a livello organizzativo in adempimento agli indirizzi della L. n. 190/2012. Al fine di assicurare tale originale risultato, si è intenzionalmente evitato di seguire qualsiasi forma di stesura standardizzata.

Modalità di valutazione del rischio.

La valutazione del rischio viene condotta in continuità con la metodologia applicata in sede di valutazione del rischio ex D.Lgs. n. 231 del 2001, già integrata dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

Tale metodologia è oggetto della specifica procedura "*Individuazione e valutazione dei rischi*" (AZRG00 Rev. 2). Per ogni processo aziendale, si considera la probabilità che un determinato illecito si verifichi secondo una scala di valori che prevede quattro distinti livelli (improbabile, poco probabile, probabile e molto probabile) e ad ogni livello viene attribuito un differente "peso" in termini numerici (da 1 a 4); considera inoltre l'impatto che il danno determinabile dal verificarsi dell'evento illecito potrebbe causare, classificandolo secondo una scala di quattro valori (bassissimo, basso, alto, altissimo) a cui corrispondo altrettanti "pesi" in termini numerici (da 1 a 4). Il rischio è valutato mediante il seguente calcolo $R(\text{rischio}) = P(\text{probabilità}) \times I(\text{impatto})$, definendolo "non significativo o significativo, secondo un valore di significatività descritto nel dettaglio nel documento AZR 1.1. 7.7A Vers. allegata alla succitata procedura.

- non significativo valore inferiore 0 valore superiore 1 significatività: no
azioni migliorative da programmare nel breve-medio termine
- non significativo valore inferiore 2 valore superiore 3 significatività: no
azioni migliorative o correttive programmare nel breve-medio termine
- significativo valore inferiore 4 valore superiore 8 significatività: si
azioni correttive da programmare con urgenza
- significativo valore inferiore 9 valore superiore 16 significatività: si
azioni correttive indilazionabili

Analisi del contesto .

In applicazione di quanto previsto al paragrafo “6.3. *Analisi del contesto*” della determina ANAC 28.10.2015 n. 12 “*La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.*”.

Deve essere analizzato il contesto esterno ed interno, contestualizzando rispetto alla società.

Se il contesto esterno appare nei fatti assumere un rilievo oggettivamente limitato, in una società mista appare invece di rilevanza assoluta l’analisi del rapporto interno.

A) contesto esterno.

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di “*evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.*”

Si è tenuto conto della più recente relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza e sulla criminalità organizzata, disponibile sul sito internet della Camera di Deputati, nonché sulla relazione ANAC del dicembre 2013 “*Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche*”.

Quest’ultima in particolare analizza, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la dinamica della corruzione in Italia e utilizza quale parametro di riferimento, il numero di denunce e condanne penali per i reati di concussione da un lato e di corruzione per un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e istigazione alla corruzione d’altro lato.

Analizzando la macro area del Nord ed in particolar modo la Regione Emilia-Romagna, i dati analizzati dall'Anac evidenziano una situazione di relativa criticità a livello regionale.

Nel periodo 2006-2011 in Emilia-Romagna sono stati rilevati in media 0.75 casi di avvio dell'azione penale per il reato di concussione ex art. 371 c.p. ogni 100.000 abitanti, in leggero aumento rispetto alla media nazionale pari a 0.68 casi. Con riferimento ai reati di corruzione ex artt. 318, 319, 319 ter, 320 e 322 c.p. si registra un dato medio di 0.96 casi per 100.000 abitanti, nettamente più basso rispetto alla media nazionale, pari a 1.62 casi.

Per quanto riguarda invece il contesto locale, per la Provincia di Ravenna la relazione del Ministero degli Interni sopra citata sottolinea come la maggior parte delle operazioni criminali sia riconducibile allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Non manca tuttavia la presenza, seppur circoscritta, sul territorio locale di soggetti legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso finalizzate all'estorsione, al gioco d'azzardo, al sequestro a scopo di rapina ovvero a reati di usura e riciclaggio.

La presenza in loco, inoltre, di un importante porto a livello nazionale in termini di volume dei traffici di merci, facilita la commissione di reati legati al traffico di stupefacenti, di immigrazione clandestina e di traffico di merci contraffatte.

Nel contesto territoriale in cui opera Azimut S.p.A., seppur caratterizzato da fenomeni criminosi limitati, la corruzione è percepita come fenomeno che può interessare diversi settori di attività, tra i quali, come nel resto del Paese, quello degli appalti pubblici.

Appare in ogni caso significativo che dal 1.7.2012 (data di costituzione della società mista) e - da quanto risulta - anche in precedenza dal momento della costituzione di Azimut S.p.a. secondo lo schema "*in house providing*" (01.01.2009) non risultano fattispecie di reato riconducibili nella sfera della L. n. 190/2012 e neppure del D.Lgs. n. 231/2001 (né condanne né procedimenti né avvisi di garanzia a carico di dipendenti o amministratori)

B) Contesto interno.

Azimut S.p.A. è società mista a capitale pubblico-privato, costituita a seguito di procedura concorsuale a c.d. "*doppio oggetto*" per la scelta del socio privato con compiti operativi.

Appare quindi di estrema rilevanza analizzare lo svolgimento in concreto del rapporto tra “controllo” (demandato sostanzialmente alla parte “pubblica”) e la “gestione” (demandata sostanzialmente alla parte “privata”).

Ne consegue la necessità di verificare in via prioritaria la regolazione in concreto del potenziale conflitto di interessi all'interno della società.

E' necessario inoltre approfondire gli aspetti relativi alla possibilità di svolgere attività sul libero mercato ulteriori rispetto al partenariato, al fine di distinguere conseguentemente la sfera “pubblicistica” da quella “privatistica”.

1. Regolazione del conflitto.

Si analizzano gli aspetti relativi ai potenziali conflitti di interessi conseguenti nella strutturazione di una società mista, che svolge attività di servizi pubblici locali e comunque di interesse generale, in regime di concorrenza per il mercato.

Essa pertanto può operare su investitura di tali enti pubblici solo ed esclusivamente previo confronto “per il mercato” con altre imprese concorrenti in condizioni di assoluta parità, mentre può gestire in affidamento altri servizi per enti pubblici e verso altri soggetti, in regime di concorrenza.

La strutturazione tipica del partenariato istituzionale pubblico privato di derivazione comunitaria prevede sostanzialmente che la “gestione” sia affidata alla componente privata, mentre la parte pubblica esercita sostanzialmente il “controllo”.

L'organizzazione aziendale deve conseguire necessariamente alla ripartizione “gestione-controllo”, al fine di garantire la corretta esplicazione di entrambe i ruoli.

In considerazione della descritta natura e struttura della Società, il modello deve tenere conto in particolare della:

1. presenza nella gestione della società di amministratori di nomina privata, adottando strumenti e cautele sulle possibili commistioni di interesse in relazione ai contratti affidati dalle società ai soci privati;
2. natura di stazione appaltante ed al contempo di imprese operanti sul libero mercato

per acquisire ulteriori affidamenti, con possibili commistione di interesse con imprese partecipanti ad appalti indette dalle società e possibili partner della società stessa per eventuali nuove acquisizioni.

Il nuovo Statuto sociale, i patti parasociali e le determine del C.d.A. hanno stabilito poteri incisivi a favore dell'Amministratore Delegato (la cui nomina spetta per patto parasociale alla componente "privata"), mentre il Presidente (di designazione "pubblica") mantiene poteri di mera rappresentanza.

L'art. 23, comma 6 dello Statuto prevede la possibilità di nominare il Direttore Generale, deputato ad esercitare i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

In quanto non componente il C.d.A., il Direttore può gestire, se delegato, le materie espressamente a quest'ultimo riservate al C.d.A. e non delegabili a suoi componenti, incluse quelle relative ai rapporti contrattuali con il "socio privato".

All'interno del Consiglio di Amministrazione viene inoltre istituito un "*Comitato per il controllo interno*", al quale partecipano gli amministratori che non hanno ricevuto deleghe di poteri gestori (art. 22, co. 12 dello Statuto).

Sulla base del Regolamento del Comitato, approvato, come da Statuto, dall'Assemblea Ordinaria del 15.02.2013, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 15.02.2013, il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni di vigilanza, istruttorie e consultive, il Consiglio di Amministrazione, anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Fino al 31.03.2013 è stato in carica un Direttore Generale, cui il C.d.A. aveva delegato tra le altre la gestione ordinaria nel rapporto con il socio.

Dal 1.4.2013 il C.d.A. ha ritenuto di non procedere alla nomina di un nuovo Direttore Generale, per cui per il controllo del rapporto con il socio privato ha assunto ulteriore rilevanza il Comitato.

La composizione del Comitato ulteriormente decisa dal Cda è riservata unicamente da componenti di nomina del socio "pubblico": il Comitato è infatti dichiaratamente funzionale ad attivare uno strumento operativo di controllo dell'attività societaria nel rapporto "sensibile" con il socio privato. Tale funzione di "controllo" appare direttamente connessa alla natura di

società mista costituita mediante esperimento di gara a c.d. “*doppio oggetto*”, in cui alla componente privata viene sostanzialmente demandata la “gestione” ed a quella pubblica il “controllo”. L'attività del Comitato deve tenere altresì conto della scelta organizzativa di non nominare un Direttore Generale e dei poteri affidati all'Amministratore Delegato di nomina “privata”.

Il Comitato, fin dalla seduta del 07.05.2013, ha analizzato nel dettaglio il rapporto contrattuale tra Azimut ed il socio privato Antares Sc rl stabilendo i seguenti indirizzi:

- a) per il flusso di pagamenti tra AZIMUT ed ANTARES deve essere utilizzato un conto dedicato ed esclusivo, in cui tracciare tutti pagamenti;
- b) il saldo annuale dell'attività “ordinaria” deve essere preventivamente trasmessa al Comitato di Controllo e successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) le spese in economia mensilmente effettuate ricollegate alle prestazioni “ordinarie” devono essere comunicate al Comitato, qualora siano particolarmente rilevanti (superiori ad € 5.000,00 + Iva per specifico servizio);
- d) tutte le spese per affidamenti ulteriori non previste nel contratto base ed al di fuori della nozioni di spesa accessoria in economia, (definibili quindi per quanto detto più sopra come “straordinarie”), devono essere preventivamente comunicate al Comitato di Controllo.

E' stato costituito un' unico Albo fornitori oltre che per Azimut S.p.a. anche per tutte o parte delle società partecipate e/o controllate da Ravenna Holding S.p.a., sulla base di accordi tra società. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l'Albo per sé e per le società interessate e quindi anche per Azimut S.p.a. sulla base di specifico mandato. Azimut S.p.a. accede all'Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.

Ferma l'esigenza di contemperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l'economicità della gestione, Azimut S.p.a. applica di norma il principio di “*rotazione*” delle imprese interpellabili nei casi e secondo le procedure individuate al Regolamento per il Conferimento di incarichi professionali e contratti.

L'ambito dei contratti affidabili utilizzando l'Albo è quello delle spese c.d. “in economia” di cui al precedente art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per un importo massimo di €

209.000,00). Oltre a tale soglia si applica in via di autolimitazione - per quanto si dirà più avanti - la normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 così come richiamata all'art. 3 del "Regolamento per il Conferimento di Incarichi e Contratti" (Documento AZQG15R Rev. 08)

Per questa ragione i fornitori di servizi e gli appaltatori devono essere selezionati mediante accesso all'Albo dei Fornitori ed Appaltatori istituito da Ravenna Holding S.p.A. e comune alle società da essa partecipate, regolamentato dal Disciplinare prot. Ravenna Holding S.p.A. n. 88 del 03/03/2015.

La tematica è trattata diffusamente al paragrafo "5. *Profilo dell'organizzazione*" del Modello Organizzativo per la Responsabilità Amministrativa ed il contrasto alla corruzione" (AZRB01 Rev. 02).

2) l'attività sul libero mercato di Azimut S.p.a..

Sulla natura della società mista Azimut S.p.a. costituita in società mista a seguito di gara a c.d. "doppio oggetto" e sulla possibilità di acquisire commesse al di fuori del partenariato e quindi sul piano "privatistico" (interessante i profili del D.Lgs. n. 231/2001 e non quelli della L. n. 190/2012), si premettono i seguenti oggettivi elementi di sintesi:

- con decorrenza 01.07.2012 Azimut S.p.a. ha acquisito il carattere di società mista a seguito di gara ad evidenza pubblica c.d. a "doppio oggetto", che ha comportato l'affidamento (per la durata di quindici anni) di servizi, indissolubilmente connessi alla presenza del socio privato;
- la procedura seguita è parificata a tutti gli effetti ad una procedura ad evidenza pubblica di affidamento a terzi. Attraverso la specifica procedura l'ente locale ha inteso "conformare la società Azimut S.p.a. quale società mista pubblico-privata per la gestione dei servizi pubblici locali";
- lo Statuto societario, modificato a seguito dell'entrata del socio privato nella compagine sociale, prevede espressamente sia la possibilità di operare con i "soci" nell'ambito di servizi pubblici locali sia di ricevere affidamenti di "terzi". Ne consegue, che oltre ai servizi pubblici locali, sono possibili altri servizi per enti pubblici e verso altri soggetti in regime di

concorrenza;

- non appare discutibile, sulla base di giurisprudenza ampiamente consolidata, la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di ulteriori servizi di qualsiasi tipologia per una società mista costituita con gara a c.d. *“doppio oggetto”* per la scelta del socio privato e per l'affidamento dei servizi.

Per quanto sopra appare di chiara evidenza che, a partire dal 01.07.2012, Azimut S.p.a. è una società mista la quale attraverso la c.d. gara a *“doppio oggetto”* pienamente rispondente ai requisiti normativi (comunitari e nazionali) e giurisprudenziali, ha ottenuto l'affidamento di servizi attraverso una procedura a tutti gli effetti parificata a quella di gara per affidamento a terzi. Lo Statuto di tale Società ha disposto una radicale cesura rispetto al precedente periodo di attività, prevedendo esplicitamente un oggetto sociale non esclusivo.

- A) La procedura di gara a c.d. *“doppio oggetto”* come procedura ad evidenza pubblica concorrenziale.

A1. Orientamenti giurisprudenziali.

Come detto, l'affidamento ad una società mista costituita con gara a c.d. *“doppio oggetto”*, volta a definire la scelta del socio privato e contestualmente l'affidamento del servizio, è una modalità ad evidenza pubblica del tutto parificata a quella dell'affidamento a terzi. Su questo aspetto è concorde ampia e variegata giurisprudenza.

Il modello della gara a c.d. *“doppio oggetto”* ha avuto ampio e dettagliato avallo da parte del Consiglio di Stato (per tutte, Consiglio di Stato Sez. VI 16 marzo 2009, n. 1555. Si tratta del resto di sentenze ampiamente reperibili, per cui appare inutile un elenco di dettaglio), nonché della stessa Corte dei Conti. Per l'autorevolezza della fonte e la chiarezza della disposizione, si cita Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione n. 15/SEZAUT/2014 FRG del 06.06.2014 (che esplicita la differenza tra affidamento a società mista con gara a doppio oggetto parte e affidamento diretto - o senza gara):

“3.5 Affidamento a società mista con gara a doppio oggetto”:

“Il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (cosiddetto PPPI) diventa, quindi, una delle tre modalità di organizzazione dei servizi pubblici (accanto al ricorso al mercato e

all'affidamento in house). Tale affidamento si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio sia la gestione del servizio), in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione stessa. Il principio della gara a doppio oggetto è stato espressamente previsto dall'art. 4, co. 12, d.l. n. 138/2011 (ora abrogato), che, sul punto, recepiva un orientamento consolidato in ambito comunitario, certamente sopravvissuto alla declaratoria di illegittimità costituzionale della citata norma.

La gara a doppio oggetto è fattispecie diversa dall'affidamento diretto di ulteriori appalti a una società mista già costituita. In quest'ultima ipotesi, infatti, si è in presenza di società miste c.d. aperte nei cui confronti non è possibile derogare al principio della gara”.

paragrafo “3. 6. L'affidamento in house”

“L'affidamento diretto (o senza gara), in deroga alle regole della concorrenza, è consentito a determinate condizioni, in presenza delle quali si configura il modello dell' in house providing:

- a) società a capitale interamente pubblico;*
- b) esercizio di attività prevalente per l'ente pubblico;*
- c) controllo analogo da parte del socio pubblico.*

Il controllo societario totalitario può considerarsi il presupposto degli affidamenti senza gara, che sono consentiti solo se è dimostrato che l'ente affidante è in grado di determinare le scelte del soggetto affidatario. Di qui gli ulteriori requisiti del “controllo analogo” e della “prevalenza” dell'attività a favore dell'ente pubblico”.

Sulla piena conferma della gara a c.d. “doppio oggetto” tra le tre autonome forme di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali (e quindi sulla fondamentale differenza tra affidamento con gara a c.d. “doppio oggetto” e “in house), può citarsi se non altro perché recentissima Consiglio di Stato Stato, Sez. V, 10/9/2014 n. 4599.

Limitandoci per significatività alla giurisprudenza contabile, appare particolarmente esplicita e degna di nota Corte dei Conti Sez. Reg. per il Controllo Liguria 10.01.2012, n. 7 che perviene alle conseguenti chiare conclusioni riguardo all'esclusione per tali società dei vincoli in materia di personale: “... , in quanto l'affidamento in favore di siffatta società riveste natura concorrenziale.”.

A.2. La coerente applicazione del modello da parte del Consiglio Comunale di Ravenna.

Il Consiglio Comunale di Ravenna, all'atto di approvare gli esiti dell'affidamento, ha evidenziato che *“il modello di gestione della società mista attuata secondo il PPPI costituisce una forma trasparente, imparziale e non discriminatoria di apertura al mercato tanto quanto la selezione tramite gara a terzi, in accordo alla normativa, alla giurisprudenza nazionale ed alla prassi comunitaria insegnano”... “l'utilizzo dello schema della società mista sul presupposto della gara a c.d. doppio oggetto (sia per la qualità di socio che per l'affidamento dei servizi da esso gestiti) alternativa alla gara per l'affidamento dei servizi, in rapporto alla natura stessa di Azimut S.p.a., come società pluriservizi rende strutturalmente connaturate le sinergie operative e gestionali tra i servizi gestiti, conseguendo logicamente - al fine di preservare le medesime sinergie – la stessa caratterizzazione “pluriservizi “ dei compiti operativi del socio privato”.* (deliberazione P.G. 48839 P.V. 51 del 26.04.2012).

Con il medesimo atto il Consiglio Comunale, approvando le risultanze della gara bandita da Ravenna Holding in quanto soggetto *“delegato”*, ha espressamente riconosciuto che la delega è stata correttamente eseguita, prendendo esplicitamente atto delle sopravvenute modifiche normative in corso di gara (nelle premesse è riportato nel dettaglio l'iter seguito), permanendo in ogni caso fermo l'ambito comunitario della procedura attuata. Ogni effetto sull'assegnazione è del resto conseguente all'approvazione degli atti da parte del Consiglio Comunale, in quanto *“delegante”*.

L'affidamento quindicennale è un nuovo affidamento ed è legato inscindibilmente alla nuova configurazione societaria. Sono venuti infatti meno tutti gli affidamenti prorogati dagli enti (*“nel momento in cui avverrà l'acquisto delle azioni di Azimut S.p.a. da parte del socio risultato aggiudicatario, l'affidamento transitorio cesserà automaticamente”*) deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna P.G 132186 P.V. 197 del 27.12.2010).

Su un *“vero e proprio favor per il partenariato pubblico/privato e gli organismi misti”* del

diritto comunitario si esprime del resto la recente sentenza della Corte Costituzionale 16 luglio 2014, n. 199. Sussiste pieno accordo con i principi dei Trattati e con la giurisprudenza comunitaria, *“presupponendo infatti che il socio privato della società mista venga scelto con procedura ad evidenza pubblica e con gara cosiddetta “a doppio oggetto”, nella quale siano contestualmente definite le caratteristiche del servizio, esaurisce, in tal modo, la fase concorrenziale e ottempera a tutti i requisiti richiesti dal diritto dell’Unione europea.”*

La *“governance”* societaria di Azimut S.p.a., così come risultante dagli atti approvati in sede di gara dagli stessi Consigli Comunali (tra cui in particolare, lo statuto ed i patti parasociali) delinea un modello, in cui - in ossequio alla costruzione comunitaria dell'affidamento di servizi pubblici locali con gara a c.d. *“doppio oggetto”* – gli aspetti rilevanti relativi alla *“gestione”* sono affidati sostanzialmente al socio *“privato”* ed il *“controllo”* sostanzialmente al socio *“pubblico”*. Spetta pertanto coerentemente alla componente *“privata”* la designazione dell'amministratore delegato, nell'ambito di un consiglio di amministrazione la cui maggioranza dei componenti è espressa comunque dal socio *“pubblico”*. Del pari, nella medesima logica, il Comitato di Controllo Interno, con competenze specifiche anche di verifica dei rapporti operativo-gestionali con il socio *“privato”*, è composto dai soli consiglieri di amministrazione di designazione *“pubblica”*.

B) Legittimità della partecipazione di una società mista costituita con gara a c.d. *“doppio oggetto”* a procedure di gara per servizi al di fuori del partenariato.

La piena legittimità della partecipazione di una società mista costituita come sopra a procedure di gara per l'affidamento di servizi al di fuori del partenariato è altrettanto indiscussa. Lo afferma anche in questo caso in modo del tutto concorde ampia e variegata giurisprudenza, sulla base di un consolidato indirizzo comunitario (che per inciso non preclude in assoluto neppure alle società in house la partecipazione alle gare): si cita, tra le varie, TAR Calabria Reggio Calabria Sez. I 16 giugno 2010 n. 561 (conforme: TAR Calabria Reggio Calabria Sez. I 23 marzo 2011 n. 298), Consiglio di Stato Sez. V 11.04.2011 n. 2222 (che conferma la sopracitata sentenza di TAR); la stessa Corte dei Conti Sez. Reg. per il Controllo Liguria 10.01.2012 n. 7 (che cita ed

aderisce alla succitata sentenza del Consiglio di Stato), Consiglio di Stato V Sezione 7 luglio 2009 n. 4346; Consiglio di Stato Sez. V 11 gennaio 2011 n. 77; TAR Lazio Roma Sez. II 28 maggio 2013 n. 5356 - riguardo alle ultime tre sentenze, in relazione a società che erogano servizi pubblici locali anche ad oggetto non esclusivo).

C) Le attività effettuabili da parte di Azimut.

La deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna P.G. 76255 P.V. 132 del 29 luglio 2009 *“Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3 commi da 27 a 29 della Legge 24.12.2007, n. 244. Determinazioni conseguenti”* già a suo tempo catalogava esplicitamente i servizi svolti dalla Società: *“10) Azimut S. p.a. Svolge attività di gestione di servizi pubblici locali”*. Del resto, unicamente a titolo di esempio immediato, alla gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (la stessa citata delibera lo dichiara *“ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge regionale n. 19/2004. I servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati servizi pubblici”*).

Sono servizi che comportano un’utilità per la collettività, con un beneficio per l’utenza diffusa sul territorio.

Il dispositivo della delibera del Consiglio Comunale di Ravenna P.G. 132186 P.V. 197 di avvio della procedura di gara dispone di *“conformare la società Azimut S.p.a. quale società mista pubblico-privata per la gestione dei servizi pubblici locali”*.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012), oltre a prevedere servizi per i *“soci”* sono *“svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali”* e regolati di contratti di servizio, delinea inequivocabilmente un oggetto non esclusivo, comprendendo espressamente servizi per i *“soci”* e servizi per *“terzi”* (*“La società ha per oggetto l’esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti...”*), questi ultimi svolti e regolati necessariamente da regimi diversi rispetto a quello indicato per gli *“enti soci”*. I servizi sono indicati nell’ambito di un elenco che peraltro non appare esaustivo e che comprende in tal senso, tra l’altro, *“la gestione di servizi manutentivi”* non riferiti alle specifiche attività indicate in elenco.

A più autorevole riprova, il Consiglio Comunale di Ravenna stesso (in quanto socio indiretto di Azimut attraverso la capogruppo Ravenna Holding S.p.a.) ha definito quali obiettivi 2013 (delibera C.C. n. 70/81040 del 27.06.2013) e 2014 (delibera C.c. n. 50/46550 del 14.04.2014) per questa società di assumere “nuove commesse” anche “da privati”.

Peraltro, per tali nuovi affidamenti Azimut concorre sul mercato al pari di ogni altro operatore privato.

- D) L'esclusione dalla fattispecie dell'art. 13 del D.L. 223/2006 (convertito nella L. 248/2006) di società miste che erogano servizi pubblici locali, anche con oggetto societario non esclusivo, costituite con procedura ad evidenza pubblica a c.d. “doppio oggetto” e non titolari di affidamenti diretti.

L'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 (nel testo vigente, modificato dall'art. 18 comma septies della L. n. 2/2009 e dall'art. 45 della L. n. 99/2009), come noto, contempla l'espressa esclusione dalla fattispecie dei servizi pubblici locali (“con esclusione dei servizi pubblici locali”) e quindi di Azimut S.p.a..

Richiamato pertanto quanto sopra chiaramente specificato alla precedente rubrica C, si riporta altresì estratto della nota sentenza Consiglio di Stato Sez. V 11 gennaio 2011, n. 77 in base alla quale una società che gestisce servizi pubblici locali, non ad oggetto sociale esclusivo (comprendendo quindi anche altri servizi per gli enti e servizi sul mercato, come del resto previsto dallo Statuto di Azimut) è esclusa comunque dalla fattispecie di cui all'art. 13 citato:

“Mentre i divieti e gli obblighi imposti dal 1[^]e 2[^] co. del predetto art.13 (con la sanzione prevista dal successivo 4[^] co. della nullità dei contratti stipulati in violazione di detti divieti e di detti obblighi) trovano una ben ragionevole giustificazione per le società c.d. strumentali, non altrettanto ragionevole nè fondata (soprattutto in base alla “ratio” della predetta norma) appare l'applicazione della stessa anche per quelle società c.d. “miste” (partecipate da soggetti pubblici e privati) che, pur non avendo un oggetto sociale esclusivo circoscritto come tale alla sola operatività con gli enti costituenti o partecipanti o

affidanti (e quindi svolgendo sia servizi pubblici locali, sia altri servizi e forniture di beni a favore degli enti pubblici e privati partecipanti nonché a favore di altri enti o loro società o aziende pubbliche e private), operano comunque nel pieno rispetto delle regole di concorrenza imposte dal mercato ed altresì nel pieno rispetto delle regole previste per le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

.... Invero, in adesione a quanto già rilevato nella predetta decisione di questa Sezione (n.4346/2009), deve al riguardo ribadirsi che le società miste che svolgono servizi pubblici locali non devono necessariamente avere un oggetto sociale esclusivo e limitato soltanto allo svolgimento di detti servizi. Ciò perché tali società, in quanto soggetti giuridici di diritto privato, devono comunque operare sul mercato nel pieno rispetto delle regole della concorrenza e possono conseguire l'aggiudicazione di detti servizi pubblici locali solo nel rispetto delle ulteriori regole previste per i contratti pubblici. “

Le Conclusioni dell'ANCI nella “Nota informativa sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 77 dell'11 gennaio 2011 sulla non applicabilità del divieto di partecipazione a gare d'appalto relative a servizi strumentali, di cui all'art. 13 del D.L. n.223/06 s.m.i, alle società miste partecipate da soggetti pubblici e privati” del 07.11.2011 sanciscono:

“CONCLUSIONI. Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, dunque, è legittima la partecipazione di società miste che gestiscono servizi pubblici locali alle gare per il conferimento di servizi strumentali alle attività delle amministrazioni, non trovando applicazione i divieti di cui all'articolo 13 del Bersani.

In via prudenziale però occorre rilevare non solo la natura “mista” del capitale sociale e le modalità di costituzione della società, ma soprattutto il fine specifico per il quale la stessa è stata costituita.

In tal senso se la società mista è stata costituita solo per gestire attività o servizi strumentali per il/i socio/soci, allora trovano applicazione i previsti divieti e l'obbligo di esclusività.

Se invece la costituzione della società mista è avvenuta quale modello organizzativo di gestione dei servizi pubblici locali per la collettività, in questo caso non trovano applicazione né i divieti del comma 9 dell'articolo 23 bis (TAR Calabria n. 561/2010) né i divieti dell'articolo 13 del dl 223/2006 s.m.i., quindi tali società possono svolgere attività o servizi ulteriori, sia pubblici locali che strumentali, anche partecipando alle gare.”

Si ribadisce in ogni caso, come ampiamente documentato, che Azimut S.p.a. non è titolare di affidamenti diretti da parte degli enti locali proprietari, essendole stati affidati i servizi con procedura di gara a c. d. *“doppio oggetto”* in tutto e per tutto assimilata ad una tradizionale gara per l'affidamento a terzi.

La ricostruzione soprariportata non appare modificata dal sopravvenire dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il comma 1° prevede che *“1. Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.”*

Il riferimento fatto all' *“affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista”* non ha rilevanza autonoma, rappresenta testualmente solo una delle due caratteristiche (l'altra è *“la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato”*) della *“selezione”* del socio privato da parte degli enti locali.

Si tratta quindi dell'*“oggetto esclusivo dell'attività della società mista”* affidata dagli enti locali. Come noto per principio comunitario e consolidata giurisprudenza, l'affidamento degli enti locali alla società mista non può avere carattere *“generalista”*, ma deve essere necessariamente determinato. Ne consegue che la società mista può svolgere attività al di fuori dei servizi affidati dagli enti, per cui il suo *“oggetto statutario”* può essere più ampio.

A conferma di tale ricostruzione, si evidenzia che nell'ambito dello stesso D.Lgs n. 175/2016 ci si voluto riferire del resto esplicitamente all' *“oggetto sociale esclusivo”* della società in house (art. 4 comma 4 *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”*). Anche laddove si utilizza la terminologia *“oggetto*

sociale esclusivo”, nonostante il suo significato corrente, non si intende tuttavia di *“oggetto esclusivo statutario”*. *“Oggetto sociale esclusivo”* deve infatti esplicitamente intendersi come oggetto esclusivo degli affidamenti da parte degli enti locali: è stabilito infatti che tali società infatti operino non in esclusiva con gli enti locali, ma in via prevalente (almeno l’80%) ai sensi dell’art. 16 3° comma.

“Oggetto sociale esclusivo” (art. 4 4° comma) e *“oggetto esclusivo dell’attività”* (17 1° comma) non differiscono quindi sostanzialmente, essendo riferibili entrambi alle sole attività affidate dagli enti locali, non escludendosi tuttavia che l’oggetto sociale *“statutario”* comprenda attività della società anche al di fuori del rapporto con gli enti locali. Può trattarsi anche di attività sul libero mercato come del resto esplicitamente riconosciuto dall’art. 6 1° comma del D.Lgs. n. 175/2016 (*“1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.”*).

L’art 6 1° comma del D.Lgs. n. 175/2016 è fra l’altro riferita alle società a controllo pubblico senza distinzioni (e quindi alle società miste) (più in generale l’intero articolo è certamente riferito a tutti i tipi di società pubbliche). Il combinato disposto di tale norma con l’art. 17 1° comma del D.Lgs. n. 175/2016 conferma quindi ulteriormente che non possa escludersi che le società miste possano svolgere attività al di fuori delle attività affidate dagli enti locali con la gara a c.d. *“doppio oggetto”*, in piena continuità con il precedente consolidato indirizzo giurisprudenziale comunitario e nazionale.

Ulteriore riferimento ad un’attività ulteriore potrebbe desumersi dall’art. 17 comma 5° laddove stabilisce che *“ 5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell’articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un’altra società”*. Il riferimento a *“più opere o servizi”* una molteplicità di servizi, soprattutto *“anche non simultaneamente*

assegnati” farebbe propendere esplicitamente per un’ ampliamento “*qualitativo*” (nel senso di nuovi servizi, più che incremento quantitativo di quelli già affidati) dei servizi originariamente assegnato alla società mista.

Per le ragioni sopraesposte si ritiene che per Azimut S.p.a. non esista nell’ordinamento alcun elemento ostativo all’affidamento di servizi ulteriori rispetto a quelli del partenariato, sia da parte degli enti locali e soggetti pubblici in genere (ovviamente nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, a cui Azimut partecipa al pari di qualsiasi altro operatore) sia da parte di soggetti privati sul mercato. Così come non risultano elementi del pari ostativi, fermo il potere di indirizzo degli enti soci, per l’attivazione ulteriore di attività in proprio nell’ambito dell’oggetto sociale.

Autorevole parere di conferma è depositato agli atti (Prof. Avv. Mastragostino), a cui è stato chiesto un aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016.

Monitoraggio.

Ampia e variegata appare l'elenco dei soggetti che devono disporre i monitoraggi dell'attività aziendale, da cui possono emergere anche situazioni interessanti la prevenzione dei fenomeni di corruzione o più genericamente di mala amministrazione:

- a) Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- b) Comitato di Controllo Interno (composto unicamente da amministratori a nomina pubblica). Ha la più ampia possibilità di verifica dei processi aziendali ed in particolare concentra la verifica del rapporto tra Azimut ed il socio privato, oltre a quello sui contratti di servizio con gli enti;
- c) Organismo di Vigilanza (collegiale), con i compiti previsti dal D.Lgs. n. 213/2001 e s.m.i.;
- d) Collegio sindacale;
- e) Organismo di certificazione ISO 9001 (al momento Bureau Veritas S.p.a.);
- f) Audit interni qualità;
- g) Verifiche periodiche della società capogruppo (Ravenna Holding S.p.a.).

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà avere accesso ai monitoraggi effettuati da tutti gli organi e soggetti sopraindividati, al fine di poterne desumere ogni informazione utile in merito a potenziali profili interessanti le finalità di cui alla L. n. 190/2012 e s.m.i..

Tutti gli organi o soggetti sopraindicati dovranno informare tempestivamente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in merito ad ogni potenziale fenomeno corruttivo o, più genericamente, di mala amministrazione.

Al fine di garantire certezza e continuità al flusso di informazioni, sarà cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prendere contatto con i vari organi o soggetti interessati ai monitoraggi, al fine di definire protocolli operativi condivisi. In tale ambito, si definirà un programma comune che preveda un' ampliamento del contenuto dei vari monitoraggi alla rilevazione di indicazioni utili alla verifica di situazioni di anomalia

interessanti la L. n.. 190/2012, nonché un raccordo sulla frequenza e destinazione dei controlli.

Costituisce obiettivo dell'attività del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la definizione di tali protocolli operativi entro il 30.04.2017.

AREA DI RISCHIO CONTRATTI.

Lo Statuto prevede espressamente che la Società possa operare con i “soci” affidatari dei servizi oggetto del partenariato sia di ricevere affidamenti da “terzi”: oltre ai servizi pubblici locali, la Società può gestire pertanto altri servizi per enti pubblici (soci e non) e verso altri soggetti, anche privati, in regime di concorrenza (anche con offerta al pubblico) o attivare ulteriori attività in proprio nell’ambito dell’oggetto sociale, fermo in ogni caso l’indirizzo degli enti soci. La Società come operatore economico privato, potrà quindi acquisire ulteriori servizi o avviare ulteriori attività attinenti all’oggetto sociale: nel caso di affidamenti da parte di soggetti pubblici, potrà in particolare partecipare alle procedure di gara su un piano di parità e non discriminazione con qualsiasi operatore privato.

Ne consegue che il Regolamento per il conferimento di incarichi e contratti aziendale (Documento AZQG15R Rev. 08) prevede tre modalità di affidamento contrattuali che individuano Azimut S.p.a. come ente aggiudicatore/stazione appaltante/committente:

- a) affidamento di forniture, servizi, lavori relativamente ai servizi affidati dagli enti locali (art. 3);
- b) affidamento di servizi o lavori al socio privato, regolato dal contratto stipulato tra Azimut S.p.a. ed Antares Sc rl (art. 4);
- c) affidamento di beni, lavori e servizi come operatore privato (art. 5).

Le “attività di pubblico interesse” riguardano gli affidamenti previsti alla fattispecie sopra sub. a) ed a quella sub b). L’attività connessa al partenariato è limitata alla gestione della fase di esecuzione del rapporto tra Azimut ed il socio privato, essendosi esaurita nel corso del 2012 la fase di aggiudicazione della gara c.d. “doppio oggetto” per la scelta del socio con compiti operativi (esperita da parte di Ravenna Holding S.p.a su mandato degli enti locali).

Rientra invece nella sfera “privatistica” l’attività di cui sopra alla fattispecie di affidamento sub. c) (sia come committente che come appaltatore) non interessando pertanto la sfera della L. n. 190/2012, ma unicamente quella del D.Lgs. n. 231/2001.

Nella diversa prospettiva di Azimut come affidatario/concessionario /appaltatore, ha inoltre rilievo pubblicistico l'attività di esecuzione dei contratti di servizio affidati alla società dagli enti locali (la gara a c..d. "*doppio oggetto*" riguarda contestualmente l'affidamento del servizio e la scelta del socio privato) (procedura "*Gestione Contratti per i servizi*" AZQG20 Rev. 02).

A) Affidamento da parte di Azimut S.p.a. di forniture, servizi, lavori nell'ambito dei servizi affidati dagli enti locali.

L'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che "... *Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica.* ".

Poichè sono indicati esclusivamente (e quindi deve ritenersi tassativamente) i due testi unici su servizi pubblici e società pubbliche al momento non emanati, essendo cessato di avere vigore l'art. 32 1° comma lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, risulta al momento una lacuna normativa per le società pubbliche che non siano "*organismi di diritto pubblico*" ai sensi dell'art. 3 1° comma lett. d del D.Lgs. n. 50/2016 (come Azimut S.p.a., per la mancanza del requisito del soddisfacimento di "*esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;*").

Non risulterebbe in ogni caso chiaro in quale categoria si collochino le società pubbliche operanti nei c.d. "*settori ordinari*" tra le quelle previste all'art. 3 del Nuovo Codice, non apparendo inclusa in alcuna di tali fattispecie. Né strettamente appare rientrare nella categoria della "*stazione appaltante*", in quanto fattispecie generale intesa come sommatoria di tutte le fattispecie particolari in precedenza citate.

Ne consegue, che non appare espressamente individuata la società pubblica tra le fattispecie nell' art. 35 1° che individua le soglie comunitarie (e, di conseguenza, il c.d. "*sottosoglia*").

Non risultano del pari riferimenti in merito all'applicazione alle società pubbliche della disposizione dell'art. 38 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, in raccordo con le limitazioni previste dal precedente art. 37. Per le "*imprese pubbliche*" non trova applicazione l'art. 38 (comma 14) né le limitazioni di cui all'art. 37 (comma 10): Azimut S.p.a. avrebbe tutti i requisiti previsti dall'art. 3 1° comma lett. t), ma tale categoria nel nuovo Codice (così come

nel precedente) appare limitata ai c.d. “*settori speciali*” e quindi non espressamente richiamabile per una società pubblica rientrante nei settori c.d. “*ordinari*”.

E' stato chiesto formalmente ad Anac in data 29.04.2016 richiesta di chiarimento in merito all' applicazione ad Azimut S.p.a. del D.Lgs. n. 50/2016, finora senza risposta.

In attesa di chiarimenti, in logica continuità con il regime finora attuato ed in ogni caso in coerenza con i Testi Unici sopracitati in corso di adozione, l'applicazione da parte di Azimut S.p.a. del D.Lgs. n. 50/2016 avveniva pertanto cautelatamente in via di autolimitazione. L'unica conseguenza che ne deriverebbe a stretto rigore, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sarebbe l' applicazione della competenza giurisdizionale ordinaria.

Riguardo all'applicazione del succitato art. 35 1° comma del medesimo Decreto legislativo, si è ritenuto di applicare in via analogica la fattispecie sub lett. c), in quanto ritenuto quella più assimilabile (“*amministrazioni aggiudicatrice subcentrale*”), considerando che regolamentazione che ne deriva appare in continuità con quella del precedente D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Riguardo alla qualificazione di stazione appaltante, in attesa dell'emanazione delle linee Anac perviste dall'art 38 2° comma del D.Lgs. n. 50/2016, si era ritenuto che ove Azimut S.p.a. risultasse a regime non qualificabile come stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 3° comma si aggregerebbe alla società capogruppo Ravenna Holding S.p.a., che in quanto “*organismo di diritto pubblico*” rientra certamente tra le “*amministrazioni aggiudicatrici*” (art. 3 1° comma lett. a del D.Lgs. n. 50/2016) e quindi tra le stazioni appaltanti qualificabili.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 (“*Testo unico in materia di società pubbliche*”), l'art. 17 prevede esplicitamente la costituzione mediante la procedura a c.d. “*doppio oggetto*” per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio, secondo modalità pienamente coerenti con la procedura adottata per Azimut S.p.a. nell'attuale configurazione societaria.

L' art. 17 6° comma del D. Lgs. n. 175/2016 in particolare appare confermare esplicitamente l'esclusione per le società miste (con le caratteristiche di Azimut Spa) dall'applicazione della normativa sui contratti pubblici:

“6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.”

In riferimento alla condizione di cui alla lett. c), il riferimento al *“70% del relativo importo”* è esplicitamente al fatturato del servizio affidato riguardo al rapporto con l'attività prestata dal socio privato, ugualmente del resto - come si dirà più in seguito - a quanto disposto dal precedente art. 32 3° comma del D.Lgs. n. 163/2016 (*“3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.”*).

Al riguardo si ritiene utile per chiarezza riportare alcuni rilevanti passaggi di TAR Lombardia, Brescia sez. II, 25/10/2013 n. 518:

“La società mista è una delle molteplici forme attraverso le quali può svilupparsi il partenariato pubblico-privato. Una disciplina di dettaglio all'interno della normativa nazionale non è necessaria, in quanto l'istituto, pur non essendo tipizzato, è conforme al diritto comunitario ed è subordinato esclusivamente ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (v. Comunicazione della Commissione del 19 novembre 2009

COM-2009-615; Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 maggio 2010; C.Giust. Sez. III 15 ottobre 2009 C-196/08, Acoset, punti 60-63).

Poiché le società miste non sono vincolate a uno schema rigido, non sembrano esservi impedimenti alla separazione dei compiti operativi (e delle conseguenti remunerazioni) tra i soci pubblici e quelli privati. Tale separazione svolge al contrario un duplice ruolo che conferma la legittimità di questo tipo di collaborazioni, in quanto (a) risulta determinato puntualmente il criterio di scelta del socio privato (la Corte di Giustizia nella sentenza Acoset afferma al punto 60 che la scelta del socio privato deve avvenire anche in relazione “alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire”), e (b) viene pesato il contenuto economico delle prestazioni del socio privato, in modo che quest’ultimo consegua precisamente le utilità che potrebbe trarre dall’affidamento dello stesso servizio al di fuori dello schema societario, in esito all’esperimento di una gara per la scelta del contraente in relazione a un appalto oppure a una concessione di lavori o servizi (come richiesto dalla sentenza da CS Sez. V 20 aprile 2012 n. 2348). In altri termini, le società miste costituite mediante una gara a doppio oggetto sono equivalenti (dal punto di vista del socio privato) agli appalti e alle concessioni di lavori o servizi.

La libertà concessa dal diritto comunitario alle forme di partenariato pubblico-privato (il parere del Comitato Economico e Sociale Europeo del 21 ottobre 2010 COM-2009 615 sconsiglia una codificazione troppo rigida) non consente di individuare vincoli ex lege alla ripartizione delle prestazioni tra i soci pubblici e quelli privati delle società miste. In particolare, non esiste un vincolo all’attribuzione integrale o pro quota dell’intero servizio al socio privato. Al contrario, anche all’interno di un servizio da svolgere in modo unitario o integrato, possono sempre essere scorporate e attribuite al socio privato attività specifiche, secondo le esigenze delle amministrazioni interessate, purché il risultato complessivo sia ragionevole sul piano organizzativo (nel diritto interno la scorporabilità di fasi del servizio è stata ritenuta legittima già con il parere di CS Sez. II 18 aprile 2007 n. 456).

L'operazione disegnata da Tea spa si muove in questi spazi di discrezionalità. Sotto questo profilo i rilievi proposti dalla ricorrente non sembrano pertanto idonei a individuare la violazione di una norma di legge o di principi generali.

Relativamente ai compiti attribuiti a Tea spa e alle società del gruppo

Più complessa si presenta la questione degli affidamenti diretti a Tea spa e alle società del gruppo, che rappresentano il secondo pilastro dell'operazione. In questo caso, almeno con riferimento ad alcune attività (acquisto e fornitura di energia elettrica, gestione dei punti luce), l'interposizione di Tea Reteluce srl appare solo formale (centro di contabilità), mentre i rapporti sostanziali riguardano i Comuni (che ricevono i servizi e ne sostengono il costo).

Per la giustificazione degli affidamenti diretti sono disponibili due strade, una regolata dal diritto comunitario, ossia l'in house, sul presupposto del controllo analogo, e una regolata dal diritto interno, che si configura come un'eccezione de minimis al diritto comunitario, ossia la trattativa diretta nel limite del 30% dell'importo complessivo del servizio, ai sensi dell'art. 32 commi 1-c e 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Una simile eccezione potrebbe essere a sua volta giustificata dall'esigenza di coordinare in modo unitario le varie prestazioni chieste ai soggetti esterni, il che presuppone in effetti un certo margine di discrezionalità nelle trattative.”

In vigore del precedente Codice, per l'attività contrattuale pubblicitaria Azimut S.p.a. operava ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006.

“1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:

c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli

113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Il successivo comma 3° del medesimo articolo prevedeva che:

“3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: (comma da coordinare con l'art. 13 della legge n. 248 del 2006 - n.d.r.)

- 1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;*
- 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;*
- 3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.”*

Rispetto alla norma generale di cui all'art. 31 1° comma lett. c) (per cui la società era tenuto ad applicare in via generale la normativa del D.Lgs. n. 163/2016), la fattispecie di cui al comma 3° costituiva norma speciale riferita al rapporto tra società mista e socio privato riguardo agli affidamenti, che si ponevano al di fuori del Codice dei Contratti, giustificando assegnazioni ulteriori in affidamento diretto fino al 30% dell'importo del servizio affidato dagli enti.

L'art. 17 6° comma del D.Lgs. n. 50/2016 si pone invece come unica norma regolante l'applicazione o meno del nuovo codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) per le società miste, costituire con gara a c.d. doppio oggetto, che non siano organismi di diritto pubblico. Non essendo più presente una norma a carattere generale (come il precedente art. 32, 1° comma lett. c del precedente D.Lgs. n. 163/2006) deve ritenersi necessariamente che l'art. 17 6° citata sia norma generale.

L'evoluzione in fase preparatoria del D.Lgs. n. 175/2016 avvalorata tale ricostruzione:

a) inizialmente l'art. 1 prevedeva una norma a carattere generale per le società pubbliche del tutto simile al precedente art. 32 1° comma del D.Lgs. n. 163/2016: fu eliminata, introducendo

il rinvio per le società pubbliche alle disposizioni previste dagli emanandi Testi unici (art. 1 3° comma del D.Lgs. n. 50/2016);

b) l'ultimo comma dell'art. 16 della bozza avanzata di decreto prevedeva genericamente, pur all'interno di un articolo che normava le società in house, per tutte le società controllate l'applicazione del Codice dei Contratti (e quindi anche per le miste). Il testo definitivo dell'art. 16 7° comma è invece unicamente riferibile alle società in house in affidamento diretto. Contestualmente è stata introdotta la norma specifica per le società miste di cui all'art. 17 6° comma (non presente nel testo precedente).

Occorre dare del resto conto che, già in vigore del vecchio codice, autorevole parere (Prof. Avv. Caia) agli atti aziendali, tendeva ad escludere l'applicazione ad Azimut S.p.a. dell'art. 32 1° comma lett. c) in quanto società mista in quanto - alla luce della sopravvenienza dell'art. 3 bis comma della D.L. 138/2011 - la fattispecie di cui all'art. 32 1° comma lett. c. del D.Lgs. n. 163/2016 sarebbe stata riferibile unicamente al modello del "*in house providing*", per cui l'art. 17 6° comma del D.Lgs. n. 50/2016 si porrebbe in continuità con tale orientamento.

Nell'ambito di una politica societaria prudentiale, volendosi porre in continuità con l'attività contrattuale posta in essere dalla società nella precedente configurazione "*in house providing*", si era ritenuto in ogni caso che Azimut operasse in ambito "*pubblicistico*" come stazione appaltante di "*contratti pubblici*" (art. 32 1° comma lett. c. del D.Lgs. n. 163/2016) (ai sensi dell'art. 3 commi 29 e 33, Azimut si riteneva rientrare nelle fattispecie di "*enti aggiudicatori*" e di "*stazione appaltante*").

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 175/2016, pur in un quadro normativo nuovo, ne consegue coerentemente che pur partendo da presupposti diversi (attualmente l'applicazione diretta ad Azimut S.p.a. del Codice dei Contratti deve escludersi, per quanto detto più sopra), in via cautelare l'applicazione di normativa pubblicistica in materia di contratti da parte di Azimut S.p.a. viene effettuata unicamente in via di mera autolimitazione, ferma restando quindi l'operatività della fattispecie su un piano "*privatistico*" e la competenza è del giudice ordinario.

Sono infatti possibili evoluzioni normative anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 che ha dichiarato illegittime le norme presupposto della legge delega - L. n. 124/2015 - pur non dichiarando illegittime le norme attuative della stessa - tra cui il D.Lgs. n. 175/2016 - in assenza di successive dichiarazioni di illegittimità di specifiche norme.

Anche a prescindere da interventi legislativi (o anche da interpretazioni giurisprudenziali), si ritiene in ogni caso di volere mantenere l'attività contrattuale aziendale in un ambito di rigorosa applicazione dei principi comunitari e nazionali di pubblicità, trasparenza, ecc., anche alla luce degli indirizzi in tal senso di Ravenna Holding S.p.a. e degli enti locali soci della stessa (anche per specifiche norme dei contratti di servizio affidati dai soci, pur in un ambito normativo diverso).

E' stato conseguentemente progressivamente adeguato il Regolamento per il conferimento di incarichi e contratti aziendale (Documento AZQG15R Rev. 08).

Al link "*Bandi e gare*" ed in quello "*Appalti di lavori, servizi, forniture*" viene pertanto precisato che "*Ai sensi dell'art. 3.3.2. del vigente "Regolamento per incarichi professionali e contratti" aziendale (doc. AZQG15R) e dell'art. 17 6° comma del D.Lgs. n. 175/2016, non trova applicazione ad Azimut S.p.a. la normativa in materia di contratti pubblici. Azimut S.p.a. opera pertanto contrattualmente su un piano privatistico e l'eventuale applicazione di normativa pubblicistica avviene unicamente in via di autolimitazione e per le norme specificamente richiamate, con conseguente competenza del giudice ordinario.*"

Ne deriva la rilevante conseguenza che l'attività contrattuale non comporta l'esplicazione di pubblici poteri.

Operando su una piano esclusivamente "*privatistico*" si escludeva che possano configurarsi le tipologie di reati contro la Pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 e seguenti del Codice penale.

L'attività dell'area riguarda pertanto la sfera del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ed è quindi già compresa nel modello adottato.

Il mutamento del quadro complessivo fa conseguire che l'attività in quanto posta su un piano "privatistico" viene trattata in sede di L. 190/2012 e s.m.i. considerando un concetto più generale di "*mala administration*", così come esplicitato nella determina ANAC 28.10.2015, n. 12 "2. *Aggiornamento del PNA per migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione*": ("*La l. 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto (D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) , implica un'attività più vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.* ")

Ulteriore normativa interna rilevante in materia contrattuale (per ogni tipologia di affidamento societaria e quindi anche quello in ambito di attività in libera concorrenza sul mercato e nel rapporto tar società e socio privato) è costituita dalla procedura "*Approvvigionamento di beni e prestazioni*" AZQG15 Rev. 01) e "*Qualificazione e monitoraggio dei fornitori*" AZQG17 Rev. 01) “.

1. Fasi della procedura.

Vengono individuate come rilevanti le seguenti fasi della procedura:

- a. programmazione della gara
- b. progettazione della gara.
- c. selezione del contraente.
- d. verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.
- e. esecuzione del contratto.
- f. rendicontazione del contratto.

Come previsto nella determina ANAC 28.10.2015, n. 12 "*Parte Speciale-Approfondimenti*" 1-*Area di rischio contratti pubblici*", per ogni fase vengono individuati:

1. processi e procedimenti rilevanti;

2. possibili eventi rischiosi;
3. anomalie significative;
4. indicatori;
5. possibili misure.

2. 1. Programmazione.

2. 1.1 Processi e procedimenti rilevanti .

L'insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell'uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi. In tale fase, occorre prestare particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.

Il budget riporta il programma degli investimenti su base triennale. Tale programma, predisposto dai servizi interessati e valutato dall'Amministratore Delegato, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea dei Soci.

Per i lavori pubblici (costruzione e manutenzione) connessi all'attività cimiteriale (che rappresenta la parte più rilevante della programmazione) viene elaborato un programma annuo di dettaglio, al fine di definire gli affidamenti rientranti nel contratto con il socio privato, e quelli da affidarsi a terzi (rileva anche la procedura "*Piano Qualità Servizi Tecnico Progettuali*" AZQL 10 Rev. 01 e "Procedura per la programmazione delle opere pubbliche AZQL10B Rev. 02).

Il Consiglio di Azimut S.p.a., anche in considerazione della gestione delle percentuali di interventi ammissibili dal contratto con il socio privato, ha assunto come orientamento di non affidare al socio privato tutti i contratti operativi, ma quelli che necessitano di una maggiore organizzazione, affidando a terzi i restanti interventi mediante procedure concorsuali (in

particolare, attività che hanno registrato varianti significative - lavori di costruzione cimiteriali ed al servizio verde).

Ferme restando le condizioni di assegnazione della gara a c.d. a “*doppio oggetto*”, si ritiene in ogni caso opportuno verificare le condizioni di mercato, al fine di monitorare il permanere della convenienza delle condizioni contrattuali (anche per valutare variazioni in aumento o diminuzione – nel rispetto delle percentuali ammesse - della prestazione del socio privato).

Escludendo le prestazioni di servizi affidati al socio privato nell’ambito della gara a c.d. “*doppio oggetto*”, nonché forniture rilevanti inserite nel piano triennale degli investimenti, residuano lavori, servizi e forniture di importo non rilevante (in buona parte inferiori unitariamente ad € 40.000,00).

L’analisi dell’attività contrattuale aziendale evidenzia che si tratta di importi annui, che moltiplicati per le annualità previste dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non superano le soglie di rilevanza comunitaria, rientrando nella casistica di cui all’art. 36 2° comma del D.Lgs. n. 50/2016 attuata nel dettaglio dal Regolamento per il Conferimento di Incarichi e Contratti (con previsione tra l’altro in via di autolimitazione di una soglia di affidamento diretto fino ad € 10.000,00 inferiore a quella di € 40.000,00 prevista dall’ art. 36 2° comma lett. a del sopracitato Decreto Legislativo).

Pur essendo prevista per il socio privato la possibilità di partecipare ad affidamenti al di fuori del partenariato al pari di ogni altra impresa, l’adozione di un Albo Fornitori/Appaltatori gestito esclusivamente dalla capogruppo (Ravenna Holding S.p.a.) costituisce concreta garanzia riguardo a possibili condizionamenti. Azimut sceglie infatti di norma imprese all’interno degli elenchi suddivisi per categoria merceologica (salvo che il numero delle imprese sia sufficiente), applicando principi di rotazione.

2.1.2. Possibili eventi rischiosi.

Per il processo di analisi e di definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore

economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.

La presenza di un affidamento ad un socio privato di un numero significativo di prestazioni, a condizioni prestabilite, oggetto della gara a c.d. "*doppio oggetto*", accompagnata da un periodico ricorso a valutazioni di mercato per prestazioni simili (la casistica più rilevante è quella delle costruzioni e manutenzioni cimiteriali, descritta al paragrafo precedente) riduce ed in ogni caso circoscrive possibili eventi rischiosi in ambito di definizione del fabbisogno ad attività di rilevanza economica residuale (impatto: basso 2; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 2 non significativo).

Per le medesime considerazioni deve ritenersi delimitato a fattispecie non economicamente rilevanti, l'eventuale intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (impatto: basso 2; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 2 non significativo).

2.1.3 Anomalie significative.

Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non evolvono alla fase di affidamento ed esecuzione, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida, costituiscono tutti elementi rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità.

Sono tutte anomalie che possono essere verificate in quanto facilmente tracciate dalle procedure aziendali. Il riscontro della verifica sarà contenuto in primis nella Relazione annuale per la Prevenzione della Corruzione (secondo lo schema ANAC o altra modalità di dettaglio integrativa predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza).

2.1.4 Indicatori .

Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all'analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare.

Si tenga conto che, escludendo l'attività in partenariato, l'attività contrattuale riguardante prestazioni continuative rientra in buona parte in classi di fatturato che non superano i valori calcolati ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti in ambito comunitario.

Sono indicatori che possono essere in ogni caso verificati in quanto facilmente tracciati dalle procedure aziendali vigenti. Il riscontro della verifica sarà contenuto nella Relazione Annuale per la prevenzione della corruzione (secondo lo schema ANAC o altra modalità di dettaglio integrativa predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione)

2.1.5 Possibili misure.

Tra le possibili misure (verificando, adeguando, implementando quelle indicate per tale fase dalla succitata determina ANAC 28.10.2015, n. 12 paragrafo 4.1.5), considerando l'analisi degli specifici processi aziendali e la relativa valutazione dei rischi, si ritiene di potere evidenziare:

- a. formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.
- b. obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti;

- c. audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei, anche al fine di definire una programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture;
- d. per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere, anche sulla base delle esigenze logistiche dei vari servizi aziendali;
- e. controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali;
- f. in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità;
- g. per importi contrattuali superiori ad € 20.000,00 + Iva annui, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza, da effettuarsi tempestivamente;

2.2. Progettazione della gara.

2.2.1 Processi e procedimenti rilevanti.

L'impostazione della strategia di acquisto è fondamentale per assicurare la rispondenza dell'intera procedura di approvvigionamento al perseguimento del pubblico interesse, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 4. Del D.Lgs. n. 50/2016 "*principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*"

In tale fase si ritengono rilevanti i seguenti processi:

- a) effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche (nel rispetto di quanto previsto agli artt. 66-66-68 del D.Lgs. n. 50/2016); nomina del responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 31 10 ° comma del D.Lgs. n. 50/2016

non trova in ogni caso applicazione la normativa sul RUP “*Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.;”*)

- b) individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- c) individuazione degli elementi essenziali del contratto;
- d) determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;
- e) predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato;
- f) definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

2.2.2 Possibili eventi rischiosi.

Vengono considerati come eventi rischiosi, mutuando anche quanto definito nella determina ANAC n. 12/2015:

- a) la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;
- b) la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;
- c) l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- d) l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;
- e) predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;

- f) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- g) prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
- h) l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;
- i) la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

Al fine di collocare la valutazione del rischio nello specifico contesto aziendale, si consideri:

- a) fattispecie sub. a): per Azimut S.p.a. trova applicazione il regime semplificato di cui all'art. 31 8° comma del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto i compiti del responsabile del procedimento possono essere affidati secondo proprie disposizioni (*"secondo i propri ordinamenti"*), a differenza delle *"pubbliche amministrazione ed enti pubblici"*, anche ad *"uno o più soggetti"* e solo *"limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti"*. Date anche le dimensioni dell'organizzazione aziendale, il responsabile del procedimento al momento viene di solito individuato nell'Amministratore Delegato, in considerazione delle sue ampie competenze direzionali/gestionali (non sono presenti attualmente Dirigenti nella struttura aziendale) e la sua specifica preparazione tecnica (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3; Valore rischio: 9 significativo).
- b) fattispecie sub. b): considerando le prestazioni già assegnate a seguito di procedura di gara a c.d. *"doppio oggetto"*, gli altri affidamenti rientrano in gran parte nella fascia inferiore ad € 209.000,00, per cui la scelta delle imprese avviene applicando criteri di rotazione, nell'ambito di elenchi non predisposti dal Responsabile del Procedimento in quanto gestiti direttamente dalla capogruppo. Per procedure di valenza comunitaria, le molteplicità delle forme di avviso dei bandi, in quanto integralmente espletate a norma di legge, priva di rilevanza una eventuale conoscenza anticipata da parte di un

- possibile concorrente di gare non ancora pubblicate (impatto: basso 2; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 2 non significativo);
- c) fattispecie sub. c: il rischio può apparire rilevante riguardo a eventuali prestazioni estremamente specialistiche, che complessivamente appaiono occasionali (gli affidamenti, anche per quanto detto più sopra, appaiono soprattutto relativi a prestazioni standardizzate e ripetitive per il funzionamento aziendale) (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);
- d) fattispecie sub. d): data le opzioni possibili per una stazione appaltante come Azimut S.p.a., non è utilizzabile lo schema concessorio, per cui gli affidamenti riguardano unicamente appalti (impatto: nullo; probabilità: nulla. Valore rischio: 0 nullo).

- Riguardo all'eventuale uso distorto di procedure negoziate ed affidamenti diretti, si tenga presente che le fattispecie di cui all'art. 3.3.3. 1° comma lett. a) e b) riducono in via di autolimitazione le fattispecie di affidamento diretto, previste dall'art. 36 2° comma lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 fino ad € 40.000,00: tale soglia si riduce ad € 10.000,00, tra € 10.000 ed € 40.000 si prevede in ogni caso la richiesta di almeno n. 3 preventivi. Oltre € 40.000 e fino ad € 209.000,00 (€ 150.000,00 per lavori) , si prevede il ricorso ad interpellati di almeno 5 soggetti, così come previsto dall'art. 36 2° comma lett. b del Decreto legislativo citato. Tutti i dati degli affidamenti sono pubblicati entro il 31.1. di ogni anno sul sito "*Amministrazione Trasparente*" link "*Bandi ed appalti*" nei format previsti da ANAC relativi a tutti i CIG acquisiti nell'annualità senza limitazioni di importo ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 e s.m.i., potendo direttamente verificare dai dati pubblicati le casistiche di procedure negoziate o di affidamento diretto (impatto: alto 2; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);
- e) fattispecie sub. e). la predisposizione di clausole che disincentivino la partecipazione a favore di alcuni è evento possibile, dovendosi tuttavia evidenziare l'assenza (in assoluto, risalendo anche agli anni precedenti ed in ogni caso dal 01.07.2012 a seguito della costituzione della società mista) di ricorsi giurisdizionale o gerarchici o comunque di richieste di informazioni da parte di altri operatori di mercato concorrenti o da altri soggetti (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo).

- Riguardo a clausole vaghe che possano favorire modifiche in sede di esecuzione, appare evento del pari possibile, pur non risultando dalle serie storica degli affidamenti (anche retrocedendo al 1.07.2012) fattispecie di varianti significative o comunque anomale (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);
- f) fattispecie sub. f) e g): valgono considerazioni simili a quelle esplicitate alla precedente lett. e) (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);
 - g) fattispecie sub. h): considerando la composizione complessiva degli affidamenti, escludendo la parte rilevante costituita dalle prestazioni eseguite dal socio privato, salvo prestazioni eventualmente rilevanti (soprattutto specialistiche) non ripetitive, si tratta di prestazioni di modesta rilevanza necessarie al normale funzionamento aziendale, che non superano la soglia comunitaria applicando le modalità di determinazione del valore contrattuale stabilito dall'art. 35 del D:Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);
 - h) fattispecie sub. i): valgono considerazioni simili a quelle esplicitate alla precedente lett. e) (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo).

2.2.3. Anomalie significative.

Diversi elementi possono essere considerati rivelatori per la fase in questione, anche tenendo conto di quanto indicato nella determina ANAC n. 12/2015:

- a) il fatto che non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o che lo stesso venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni;
- b) l'assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti;
- c) la mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
- d) la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; nelle consultazioni preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati;
- e) la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia);

- f) insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti;
- g) insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tenere conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 35 del Codice;
- h) l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico;
- i) il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate;
- j) la non contestualità dell'invio degli inviti a presentare offerte;
- k) la redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva;
- l) la previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto;
- m) il ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate. L'art. 94 del D.Lgs. n. 50/2016 ha peraltro imposto la priorità degli affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relegando a fattispecie determinate il ricorso al criterio esclusivo del massimo ribasso (secondo quanto nel dettaglio riportato al capoverso 3.3.8. del Regolamento aziendale);
- n) in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.

Riguardo alla rilevanza nel caso di specie di tali indicatori, si tenga conto che:

- a) fattispecie sub. a): vale quanto detto alla rubrica precedente sul responsabile del procedimento in rapporto alla specificità societaria (art. 31 8° comma del D.Lgs. n. 50/2016) ed all'attuale struttura societaria. L'utilizzo di tecnici esterni al responsabile del procedimento è connessa unicamente a fattispecie occasionali specialistiche, disponendo Azimut S.p.a. di un Servizio Tecnico specializzato per gli interventi più rilevanti (relativi a lavori cimiteriali e manutentivi)
- b) fattispecie sub. b). Non rileva in quanto si esclude il ricorso a moduli concessori, data la natura specifica della società mista come stazione appaltante;
- c) fattispecie sub. c). gli schemi contrattuali adottati dalla società risultano oggettivamente dettagliati e continuamente evoluti per cui non appare significativa

- un'eventuale carenza di elementi essenziali nei contratti. Il Responsabile Affari Generali di Azimut S.p.a. è stato ritenuto dalla capogruppo professionalmente idoneo a fornire prestazioni di supporto ed assistenza per l'intero gruppo societario;
- d) fattispecie d) ed e): sono indicatori la cui rilevanza emerge soprattutto per l'esistenza di contenziosi, ricorsi giurisdizionali e gerarchici, richieste di informazioni specifiche da parte di operatori economici con correnti o altri soggetti (che in ogni caso vengono a conoscenza degli affidamenti dalle pubblicazioni dei dati sul sito "*Amministrazione Trasparente*" o in altro modo). Non risultano, come più sopra specificato, agli atti situazioni di questo tipo almeno dal 1.7.2012 (data di costituzione della società mista);
- e) riguardo alle fattispecie sopra sub. f) e g), vale quanto precisato al paragrafo precedente in merito alla composizione degli affidamenti e, salvo fattispecie occasionali e specialistiche, il basso rischio di superamento delle soglie comunitarie dei valori contrattuali calcolati ai sensi dell'art. 35 del D:Lgs. n. 50/2016..;
- f) riguardo alla fattispecie sopra sub. h, pur essendo Azimut S.p.a. normativamente non obbligata ad aderire a centrali di committenza, in via di autolimitazione (art. 3.3.14. del Regolamento per il Conferimento di Incarichi e Contratti) risulta avere aderito ampiamente nel 2017 alle convenzioni Intercent Emilia Romagna - telefonia fissa e mobile, gas, energia elettrica ed inoltre a quella relativa alla cancelleria, a forniture hardware (PC e stampanti);
- g) riguardo alla fattispecie sub. i), l'anomalia appare non significativa, considerando l'ampia e dettagliata pubblicizzazione di tutte le procedure (comprese negoziate ed affidamenti diretti): le risultanze (oggetto, importo aggiudicazione, aggiudicatario, numero imprese partecipanti) delle procedure vengono pubblicati entro 20 giorni sul sito "*Amministrazione Trasparente*" link "*Bandi ed Appalti*". Ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 vengono pubblicati su "*Amministrazione Trasparente*" link "*Appalti, servizi e forniture*" tutti gli affidamenti che hanno generato CIG nell'annualità precedente, senza limiti d'importo (oggetto, importo aggiudicazione, aggiudicatario, numero imprese partecipanti, importo liquidato). Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia di affidamento di contratti pubblici riportano sia le motivazioni della scelta sia i presupposti giuridico-normativi della procedura. In ogni caso, gli schemi di tutti i contratti adottati riportano nelle premesse motivazioni e presupposti giuridico-normativi dell'affidamento;

- h) fattispecie sopra sub. j: anomalia irrilevante, considerando che gli invii delle richieste di offerta vengono effettuati contestualmente (adottando, fra l'altro, il medesimo protocollo);
- i) fattispecie sopra sub k: l'anomalia può eventualmente rilevare per prestazioni specialistiche soprattutto riguardo alle specifiche tecniche, risultando gli schemi della parte giuridico-amministrativa obiettivamente dettagliati e continuamente evoluti;
- j) fattispecie sopra sub. l: l'anomalia può eventualmente rilevare, dovendo in ogni caso considerare il contesto. L'analisi delle procedure assegnate nel 2016 (in particolare riguardo alla procedura per la fornitura in sostituzione del forno crematorio di Faenza) con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente (come si evidenzia nella Relazione del RPC 2016) non evidenzia discrezionalità eccessiva o incoerenze, non avendo dato luogo a ricorsi o richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti non aggiudicatari,
- k) fattispecie sopra sub. m): l'anomalia appare scarsamente riscontrabile, dovendo in ogni caso considerare il contesto. L'analisi delle procedura indicata nel paragrafo precedente con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente (come si evidenzia nella Relazione del RPC 2016) evidenzia trattarsi di fattispecie in cui era necessaria la valutazione qualitativa della prestazione. Ugualmente non si rilevano casi di assegnazioni con valutazione dell'offerta al prezzo più basso, per prestazioni non sufficientemente dettagliate, non risultando contenziosi in corso di esecuzione né fattispecie di varianti significative ed anomale;
- l) fattispecie sopra sub. n): l'anomalia può avere rilievo, in particolare per gli affidamenti di prestazioni specialistiche in cui il contenuto tecnico appaia particolarmente complesso.

2.2.4 Indicatori.

Tra gli indicatori relativo alla fase in oggetto, a conferma di quanto per ANAC n. 12/2015, si prevede:

- a) il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale;
- b) il valore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato;
- c) analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.
- d) numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), completato da una valutazione complessiva per questi specifici affidamenti del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili.

ANAC sostiene che, pur se *“le procedure diverse da quella negoziata e da quella ristretta siano consentite dal Codice dei contratti pubblici in determinate circostanze e/o sotto soglie ben individuate, l'eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive può costituire un segnale di favore nei confronti di particolari operatori economici”* . Ugualmente ANAC ritiene riguardo all'offerta economicamente più vantaggiosa che *“sebbene, infatti, questo criterio troverà uno spazio sempre maggiore con l'introduzione delle nuove direttive, esso presenta un più elevato rischio di discrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso”*

Gli indicatori sopra indicati risultano già utilizzati in sede di rilevazione 2016 dal PRCT e vengono quindi confermati come rilevanti.

2.2.5 Esempificazione di possibili misure.

2.2.5.1. Riguardo alle possibili misure da adottare, tenendo conto di quanto indicato nella determina ANAC n. 14/2015 e lo specifico contesto aziendale, oltre a quanto già applicato, si prevedono:

- a) in considerazione del regime semplificato previsto dall'art. 31 8° comma del D.Lgs. n. 50/2016, valutare la diversificazione dei soggetti all'interno dell'azienda a cui affidare

i compiti propri del responsabile del procedimento, tenendo nel caso conto della diverse tipologie di contratti (appalti, forniture, servizi) e delle diverse fasi procedurali. Si ritiene al riguardo di prevedere l'adozione di una regolamentazione interna entro il 30.04.2017.

- b) il responsabile del procedimento deve porre agli atti dichiarazione in cui attesta - sotto la propria responsabilità - l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso riguardo all'oggetto della gara (almeno per le procedure di importo superiore ad € 40.000,00, potendo essere sufficiente per ogni altro affidamento una dichiarazione unica resa in forma generale anticipata). Nel caso di redazione interna di specifiche tecniche (almeno per le procedure di importo superiore ad € 40.000,00), analogamente va assunta attestando l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. In sede di procedura, la dichiarazione unificata che il concorrente o l'affidatario diretto sottoscrive per partecipare alla gara o in sede di negoziazione verrà integrata da dichiarazione dell'impresa di assenza di situazioni di conflitto di interesse con il responsabile del procedimento;
- c) nel caso fosse necessario, effettuare consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori di norma, dovranno essere esperiti sondaggi di mercato di norma in forma scritta, verbalizzandone le risultanze;
- d) individuazione delle categorie merceologiche (o meglio gli oggetti contrattuali compatibili) che possono concretamente dare luogo al possibile superamento delle soglie in caso di affidamenti ripetuti, tenendo conto dei criteri di determinazione dei valori contrattuali previsti all'art. 35 del D.Lgs. n. 163/20016 e s.m.i.. Al riguardo il Responsabile Affari Generali dovrà trasmettere relazione all' RPCT entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento;
- e) audit specifico (almeno n. 1 per annualità) (dell'RPCT, del Comitato di Controllo Interno, di altro soggetto indipendente eventualmente anche oggetto di incarico esterno) su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatto dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione;
- f) obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.

2.2.5.2. Riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria, si tenga presente che - come anche riportato alla voce 2.A.1. della Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 2016:

“a) è stato adottato un albo fornitori/prestatori di servizi/lavori all'interno del gruppo societario (importi fino ad €. 209.000,00 + Iva). E' stata separata l'attività di costituzione e gestione dell'Albo (di competenza esclusiva della capogruppo Ravenna Holding S.p.a) dall'esplicazione dell'attività negoziale (di competenza di Azimut S.p.a.). Azimut ha istituito anche un Albo per servizi professionali e tecniche di ingegneria ed architettura (fino ad €.40.000,00). Gli Albi prevedono la possibilità di accesso e qualificazione continua. L'iscrizione e la cancellazione sono regolati da procedure che non prevedono l'esplicazione di scelte discrezionali, secondo quanto specificato in disciplinari pubblicati sul sito aziendale. Gli Albi, dopo una fase operativa transitoria nel 2015, sono a regime dal 1.1.2016. L' Albo risulta pienamente compatibile con quanto previsto riguardo agli albi dalle Linee Anac sottosoglia ed ha consentito ad Azimut S.p.a. di non avere problemi particolari in sede di prima applicazione del nuovo codice (art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016). Il sistema di rotazione delle imprese da invitare è previsto nello specifico dall'art. 3.3.2 del succitato Regolamento aziendale e risulta regolarmente attuato (è stata sorteggiata pubblicamente lettera dell'alfabeto, come riferimento iniziale) ;

b) la soglia di affidamento diretto consentita dall'art. 36 2° comma lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 (€. 40.000,00 + Iva) è stata ridotta sensibilmente (€. 10.000,00 + Iva) dall' art.3.3.3. lett. a) del citato Regolamento aziendale. Tra €. 10.000,00 e fino ad €. 40.000,00 è previsto in via di autolimitazione l'interpello di almeno tre soggetti, ove vengano individuati in rapporto alla specifica prestazione (art. 3.3.3. lett. b). E' prevista come eccezione la possibilità dell'affidamento diretto fino ad €. 40.000,00 + Iva, in casi cui fosse indispensabile per esigenze di servizio (fattispecie che di fatto si rilevano assenti, escludendo alcuni casi di privativa di diritto o di fatto). La verifica di tutti i contratti 2016 individuati da CIG evidenzia che l'applicazione in via di autolimitazione di interpelli tra €.10.000,00 ed €. 40.000,00 avviene in via continuativa e che , anche al di sotto della soglia di €. 10.000,00 + Iva, vengono effettuati

in sede di ulteriore autolimitazione interpellati di più soggetti, qualora vi sia la pratica possibilità in rapporto alle esigenze aziendali (sono state riscontrate numerose fattispecie);

c) dall'analisi delle procedure esperite nel 2016 non risultano casi di affidamenti ripetuti ad uno stesso fornitore nell'arco dell'annualità, fatti salvi casi di minima rilevanza economica (di norma inferiori ad €. 10.000,00 + Iva) necessari all'esercizio dell'attività aziendale;

d) non risultano fattispecie di una sola offerta valida in procedura di gara di importo superiore ad €. 40.000,00 + Iva;

e) la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente risulta effettuata nella fattispecie più rilevante soprasoglia comunitaria (fornitura in opera del forno crematorio di Faenza in sostituzione dell'attuale) oggettivamente giustificata dall'oggetto della prestazione. Risultano rispettati i principi normativi caratterizzanti tale procedura, in merito alla pubblicazione in sede di bando di gara di tutti i criteri, subcriteri e relativi pesi, alla nomina della Commissione di valutazione dopo il termine di scadenza delle offerte, all'incompatibilità dei commissari prevista dall'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i...La procedura - particolarmente complessa data la natura specialistica dell'impianto e per l'importanza strategica per l'attività aziendale - è stata avviata in vigenza del precedente Codice: ha visto la partecipazione di n. 4 imprese ed è stata regolarmente aggiudicata, senza dare luogo a ricorsi;

f) ulteriori fattispecie di monitoraggio: 1) risulta rispettata la disposizione dell'art. 3.3.11 del succitato regolamento che prevede sedute pubbliche delle Commissioni di gara di tutte le procedure per importi superiori ad €. 40.000,00 + Iva (in via di autolimitazione anche per importi inferiori, in particolare riguardo agli affidamenti per prestazioni tecniche professionali);

2) pur non risultando Azimut S.p.a. (in quanto società a maggioranza pubblica non inserita negli elenchi Istat) normativamente obbligata ad aderire a centrali di committenza, Azimut S.p.a. in via di autolimitazione (art. 3.3.14. del succitato regolamento aziendale) ha aderito nel 2016 alle convenzioni Intercent Emilia Romagna telefonia fissa e mobile, gas, energia elettrica ed inoltre a quella relativa alla cancelleria, a forniture hardware (PC e stampanti);

g) non risultano ricorsi in autotutela o impugnative.”

Buona parte delle misure indicate da ANAC nella determina n. 12/2015 riguardo a tali affidamenti, risultano quindi adottata in via di autolimitazione dalla società con propria (Regolamento per il conferimento di incarichi e contratti - art. 3). Come più sopraevidenziato, risultano in particolare esplicitamente introdotte disposizioni regolamentari che introducono come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di più operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

In particolare l'art. 3.3. 2° comma lett- a) e b) del vigente regolamento, così come modificato nel corso del 2016, prevedono:

“a) per valori inferiori ad euro 10.000,00: è consentito rivolgersi ad unica impresa, in ragione della modestia dell'importo. La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto motivazionale che il ricorso a procedure concorrenziali non garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società. E' comunque necessario verificare da parte della Società -oltre al possesso dei requisiti dell'operatore economico e della rispondenza di quanto offerto alle esigenze di Azimut S.p.a. - la congruità e l'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato. In caso di affidamento ad operatore economico uscente, la motivazione deve essere ricercata riguardo al livello di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) (anche in ragione della competitività dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto della qualità della prestazione). Azimut S.p.a. ha facoltà di procedere ogniqualvolta sia possibile o utile alla comparazione tra preventivi di spesa di due o più operatori economici, assunti anche in via informale;

a) per valori pari o superiori ad €. 10.000,00 ed inferiori ad euro 40.000,00: è consentito, senza pubblicazione di avviso, chiedere almeno n. 3 preventivi, se sussistano in tale

numero soggetti idonei, individuati nell' Albo o da indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dall'art. 36 2° comma lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. In considerazione della rilevanza della fascia d'importo in stretto coerente rapporto ai costi sostenibili di organizzazione dei lavori e dei servizi, al fine di assecondare l'accesso in particolare delle micro e piccole imprese sancito dalla vigente normativa nazionale/comunitaria ed assicurando pertanto coerentemente l'interpello di imprese locali di tale tipologia, si procederà in ogni caso ad integrare con imprese diverse, perseguendo altresì nel contempo l'ulteriore obiettivo di ampliare la partecipazione in via di ulteriore autolimitazione;”.

La comparazione tra più offerte anche per importi inferiori ad € 40.000,00 (fattispecie di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 2° comma lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) è stata posta come procedura ordinaria, in ulteriore autolimitazione rispetto a quanto previsto dalle stesse Linee Guida Anac per gli affidamenti sotto-soglia.

L'accesso delle micro e piccole imprese vien esplicitamente favorito, pur con la necessaria integrazione con diverse tipologie di imprese, in modo da ampliare comunque la partecipazione senza garantire esclusive.

A seguito della recente adozione a regime dell'Albo fornitori/appaltatori viene introdotto un rigido criterio di “rotazione” previsto all'art. 3.3.1. del Regolamento per il Conferimento di Incarichi e Contratti, la cui piena progressiva attuazione nel corso del 2016 è stata oggetto di particolare rilevazione nella Relazione del RPC:

“Ferma l'esigenza di temperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l'economicità della gestione, Azimut S.p.a. applica di norma il principio di “rotazione” delle imprese interpellabili nei casi e secondo le procedure di seguito descritte:

a) fattispecie di cui al successivo capoverso 3.3.3. lett. c) e d):

Sulla base degli elenchi di fornitori per singola categoria merceologica presenti nell'Albo, si procederà in prima applicazione ad invitare almeno le n. 5 o n. 10 imprese (a seconda del ricorrere delle due fattispecie 3.3.3. lett. c e d), in conseguenza del criterio prescelto e per ogni ulteriore applicazione verranno interpellate le n. 2 imprese risultate migliori offerenti nel precedente interpello inserendone pertanto n. 3 (o n. 8) diverse in ordine di iscrizione nella specifica categoria. Nelle fasce d'importo di cui all'art. 3.3.3. lett. c) e d), in ogni caso un'impresa non potrà essere interpellata per più di tre volte consecutive. Ad esaurimento delle imprese presenti negli specifici elenchi, si ripartirà dall'inizio dell'elenco. In caso non fosse possibile rinvenire in tutto o in parte imprese all'interno degli elenchi dell'Albo, si dovrà procedere fino alla concorrenza della cinquina (o nel caso della decina) - laddove ovviamente fosse possibile - integrando con indagini di mercato, applicando in ogni caso il medesimo meccanismo di rotazione sopraprecisato per ogni successivo interpello. Il numero di imprese da interpellare sopraindicato deve intendersi come minimo, essendo facoltà di Azimut S.p.a. ampliare l'interpello, al fine di favorire una maggiore partecipazione;

b) fattispecie di cui al successivo capoverso 3.3.3 lett. b).

Assicurando in ogni caso quanto previsto all'art. 3.3.3. lett. b) ultima parte, si applica la medesima procedura di cui sopra al capoverso a) per quanto compatibile, pur in presenza di un numero minore di imprese da interpellare (almeno n. 3)."

La scelta dagli elenchi delle categorie merceologiche interessate viene effettuata secondo un criterio privo di discrezionalità (è stata sorteggiata pubblicamente una lettera dell'alfabeto, che individuerà la denominazione delle imprese prescelte procedendo in senso progressivo. Potrà essere nel caso successivamente individuato altro metodo qualora ritenuto più funzionale).

L'intera procedura Acquisti ed Approvvigionamenti (in sostanza tutto il ciclo passivo) viene gestita attraverso un software gestionale che registra in sequenza le varie fasi della procedura (dalla richiesta di acquisto alla fattura), con accesso riservato ai vari soggetti competenti, sulla base di procedura certificata qualità ISO 9001:2008 (procedura AZQG15). Il

sistema garantisce la tracciabilità integrale di ogni contratto senza limiti d'importo, garantendo ogni possibile verifica (per categoria merceologica, per fornitore, ecc.).

Tra le misure da affinare si indicano:

- *check list* di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPCT. Tali *check list* di verifica si ritiene che possano essere incentrate sull'attività del Comitato di Controllo Interno;
- previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;
- obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante). Si ritiene di prevedere la trasmissione di una relazione semestrale dal Servizio Affari Generali;
- verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

2.3. Selezione del contraente.

2.3.1 Processi e procedimenti rilevanti.

Nella fase di selezione del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a porre in essere *“misure concrete per prevenire conflitti di interesse o possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica.”* (determina Anac n. 14/2015).

I processi che vengono individuati come rilevanti in questa fase sono:

- a) la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari.

Azimut pubblica i bandi nei casi previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente. La documentazione di gara viene messa a disposizione informaticamente sui siti aziendali (di Azimut e della società capogruppo) (in caso di procedure che non prevedono al pubblicazione di bando di gara, vengono di norma fornite chiavi di accesso riservate ai concorrenti per accedere alla documentazione di gara su siti preindividuati). Le informazioni aggiuntive richieste dai concorrenti vengono rese pubbliche sui siti aziendali. Dalla verifica delle procedure indette nel 2016, non risultano deroghe ai termini minimi per la presentazione delle offerte previsti dalla normativa vigente (così come indicato nella Relazione del RPC 2016);

b) la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.

Vengono applicati i termini minimi previsti dalla normativa vigente (esplicitamente riscontrati per le procedure d'importo superiore ad € 40.000,00 nella pubblicazione delle varie fasi procedurali presso l' Osservatorio Regionale dei Contratti – Sitar), incrementati in ragione della complessità della procedura e dell'oggetto di contratto;

c) il trattamento e la custodia della documentazione di gara.

Si è ritenuto di prestare la massima attenzione ad adottare diverse misure riguardo al trattamento ed alla custodia della documentazione di gara, data l'evidente delicatezza di tale attività, anche in attuazione di precise azioni individuati nell'aggiornamento 2016 del PTPC.

Sull'esterno della buste ricevute viene posto il visto di ricezione sia dell'addetta al protocollo aziendale sia del Dirigente Affari Generali (o di dipendente dallo stesso delegato, in sua assenza), al fine di ulteriore cautele a fronte di possibili alterazioni.

Le buste ricevute vengono immediatamente inserite al protocollo elettronico aziendale vengono scannerizzate (fronte/retro) con tracciatura di data ed ora dell'inserimento.

Le buste (ma più in generale tutta la documentazione di gara fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte) è posta su protocollo elettronico riservato, in visione unicamente al Dirigente Affari Generali, come misura finalizzata alla segretezza dei partecipanti in fase di gara.

In fase di espletamento della procedura, la documentazione contenuta nei plichi richiamata nei verbali di gara, siglata in ogni foglio da tutti i componenti la Commissione, viene acquisita in via informatica al protocollo elettronico, con tracciatura di data ed ora d'inserimento (il sistema registra in memoria ogni eventuale

ulteriore inserimento). Si assicura in tal modo la conservazione di copie elettroniche corrispondenti agli originali cartacei conservati in azienda. La misura appare particolarmente importante in relazione alle procedure di gara con valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguardo alle offerte tecniche, che vengono valutate in sedute riservate dai componenti la Commissione: a seguito di apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche, le stesse - siglate in ogni foglio dai Commissari - vengono immediatamente scannerizzate e quindi conservate in file elettronici con data certa.

Durante la fase di gara, le buste non aperte nelle varie fasi, vengono chiuse in seduta pubblica in plichi sigillati e controfirmati all'esterno da tutti i componenti la Commissione (le buste così sigillate vengono riaperte in seduta pubblica) Tutta la documentazione è custodita in armadi chiusi a chiave nella responsabilità esclusiva del Responsabile Affari Generali, che funge di norma da Segretario delle Commissioni di gara.

Nei verbali sono sempre menzionate, nei vari passaggi procedurali, tutte le cautele adottate sull'integrità e conservazione delle buste e della documentazione in esse contenute;

d) la nomina della commissione di gara.

L'art. 3.3.11. di vigente Regolamento per Conferimento di Incarichi e Contratti (pubblicato nel sito "Amministrazione Trasparente" link "Atti Regolamentari")

"Nel caso di aggiudicazione con criteri di valutazione tecnico-economici, secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Fermo quanto previsto dall'art. 77 3° comma ultima parte, Azimut S.p.a. valuterà anche per gli appalti c.d. sottosoglia, il ricorso a commissari esterni ogniqualvolta lo ritenesse in rapporto alla complessità dell'oggetto dell'appalto o laddove lo ritenesse comunque opportuno. Dovranno essere in ogni caso valutati i conseguenti maggiori costi, tenendo conto delle professionalità interne nonché della gratuità di norma della partecipazione.

In caso di ricorso a commissari esterni Azimut S.p.a. assume di rivolgersi in via prioritaria a dipendenti del gruppo societario nell'ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.a. o sulla base di accordi diretti con tali società, considerando la loro specifica professionalità e tenendo conto che la partecipazione è di norma gratuita.”

L'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ha radicalmente mutato il quadro normativo in merito alle composizione delle Commissioni relative a procedure con valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, prevedendosi in via ordinaria il ricorso a commissari esterni reperiti all'interno di elenchi ANAC almeno per le procedure soprasoglia comunitaria.

Per gli appalti sotto soglia l'articolo non impone il ricorso ad esterni, anche se le Linee ANAC relative alle Commissioni di gara hanno ritenuto di introdurre vincoli atti ad imporre il ricorso ad esterni (nella versione definitiva delle specifiche Linee Guida definitivamente approvate, si afferma che almeno il Presidente dovrebbe essere esterno scelto negli elenchi ANAC).

Considerando la necessità di contenere comunque i costi e dato che l'applicazione del Codice dei Contratti per Azimut avviene in via di autolimitazione (e per le sole norme citate nei bandi o nei regolamenti interni), il sopracitato art. 3.3.1. del regolamento cerca di delineare una disposizione calata sulla realtà aziendale.

Fermo restando in ogni caso che al momento gli elenchi dei Commissari presso ANAC non risultano ancora costituiti, poichè per procedure connesse a contratti ad oggetto tecnologicamente complesso l'apporto di esperti esterni appare in ogni caso coerente, si ritiene di dovere in ogni caso porre attenzione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche al fine di adeguare la norma regolamentare.

In caso di valutazione esclusivamente al miglior prezzo, la commissione puo' essere nominata dall'Amministratore Delegato e composta esclusivamente da interni. Azimut S.p.a o potrà avvalersi in ogni caso - anche come eventuali membri della Commissione

- di dipendenti del gruppo societario nell'ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.a. o sulla base di accordi diretti con tali società”.

In caso di nomina di componenti esterni o consulenti, i dati specifici relativi agli incarichi vengono pubblicati nella Sezione "*Incarichi e Collaborazioni*";

e) la gestione delle sedute di gara.

Le sedute di gara sono pubbliche per tutte le fasi che implicano apertura dei plichi e delle buste interne, a seconda della varie tipologie procedurali. Il calendario delle sedute pubbliche di gara è contenuto nella documentazione di gara pubblicata nella sezione "*Bandi e gare*" o, per le procedure ristrette/negoziate meno rilevanti, comunque sul sito riservato ai partecipanti reso agli stessi precedentemente noto. L'art. 3.3.11 del succitato Regolamento prevede che tutte le procedure per importi superiori ad € 40.000,00 + Iva prevedano sedute pubbliche (in via di autolimitazione anche per importi inferiori, in particolare per gli affidamenti di prestazioni tecniche e professionali). Per ogni Commissione, indipendentemente dall'importo del contratto, il verbale contiene la dichiarazione dei commissari dell'insussistenza delle cause di incompatibilità con le imprese partecipanti anche con riferimento a collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti degli organi amministrativi e societari, senza alcuna limitazione temporale. Tali dichiarazioni, in caso di nomine di componenti esterni o di consulenti, sono di norma contenute nei contratti di affidamento (si ribadisce che negli ultimi tre anni non risultano incarichi per componenti esterni di commissioni di gara o relative consulenze);

f) la verifica dei requisiti di partecipazione.

Nella documentazione di gara viene utilizzata, al fine di semplificare l'accesso alla procedura, una dichiarazione unica omnicomprendente (concettualmente simile a quella recentemente introdotta a livello comunitario). Le procedure prevedono l'applicazione del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti. Azimut S.p.a. verifica in ogni caso on line il DURC, accede informaticamente al Casellario Giudiziale, al Casellario Anac, ai siti delle Prefetture che hanno attivato il rilascio informatico delle informazioni c.d. "antimafia".

g) la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta.

Riguardo alla valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene applicato in via di autolimitazione l'art. 95-96 del D.Lsg, n. 50/2016

e s.m.i e le Linee Guida ANAC relative alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si evidenzia in ogni caso che vengono definiti integralmente in via preliminare in sede di bando o lettera d'invito criteri, subcriteri e relativi pesi, preindividuando la griglia di graduazione dei coefficienti attribuiti. Le singole schede compilate e sottoscritte da ciascun commissario contenenti il punteggio attribuito sono in ogni caso allegate al verbale, evitando l'indicazione nei verbali delle sole sommatorie impersonali. La verifica dell'anomalia dell'offerta è di norma prevista nelle procedure di gara, secondo le disposizioni specifiche per le varie tipologie contrattuali (lavori, forniture, servizi);

h) l'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione provvisoria - che approva i verbali delle Commissioni di gara , viene disposta dall'Amministratore Delegato o direttamente (per le procedure di sua competenza) o a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione;

i) l'annullamento della gara.

L'annullamento della gara deve essere disposta di norma dal Consiglio di Amministrazione, con motivazione contenuta nel verbale della seduta. In caso di procedure relative a contratti di importo di scarsa rilevanza (inferiori ad € 40.000,00), l'annullamento della gara viene disposto dall'Amministratore Delegato, venendo in ogni caso forniti ai partecipanti all'interpello motivazioni scritte dell'annullamento.

j) la gestione di elenchi o albi di operatori economici.

E' stato istituito un Albo fornitori/prestatori di servizi/executori di lavori gestiti dalla società capogruppo Ravenna Holding S.p.a. valido per ogni società del gruppo societario, sulla base di disciplinare pubblicato sul sito sia di Ravenna Holding S.p.a. che di Azimut S.p.a.. che contiene criteri predeterminati. La domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata senza limiti temporali. Iscrizione e cancellazione dall'Albo sono stabiliti da procedure e criteri predeterminati privi di discrezionalità. Azimut S.p.a. non incide pertanto sulle imprese iscritte all'Albo (gestito da Ravenna Holding S.p.a.), accedendo agli elenchi per le varie categorie merceologiche ed individuando le imprese da invitare sulla base di criteri di rotazione previsti dalla normativa regolamentare interna. Si evidenzia come l' Albo sia pienamente rispondente a quanto contenuto nelle Linee Anac per gli appalti sottosoglia con particolare riferimento agli Albi appaltatori/fornitori.

Analogo Albo con la medesima regolazione è previsto per l'affidamento di incarichi per prestazioni tecniche e professionali fino ad € 40.000,00.

Le procedure sopradescritte risultano di norma applicate, evidenziando un sistema aziendale consolidato.

2.3.2 Possibili eventi rischiosi.

Gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.

Si evidenziano a titolo di esempio:

- a) azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;
- b) l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;
- c) la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
- d) alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

Sono tutti eventi rischiosi possibili, secondo un livello oggettivamente attenuato dal contesto delle procedure e delle misure applicate ordinariamente (per tutte le fattispecie sopraindicate, impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo).

2.3.3 Anomalie significative.

La determina ANAC n. 12/2015 individua in relazione alla fase in esame i seguenti elementi rivelatori di una non corretta gestione della procedura:

- a) l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante,
- b) l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando,
- c) il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata

verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità),

- d) l'alto numero di concorrenti esclusi,
- e) la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi,
- f) l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata,
- g) l'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza,
- h) la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.

La limitata rilevanza delle fattispecie a), c), f), g) appare di immediata evidenza per quanto più sopra premesso.

Riguardo all'immotivata concessione di proroghe, non risultano fattispecie di proroghe di termini concessi dal 1.7.2012 (data di costituzione dalla società mista) (fattispecie sopra sub b).

Il numero di esclusioni è scarsamente rilevante e del tutto occasionale (motivata al concorrente escluso) (fattispecie sopra sub d).

Non sussistono casi documentati di ricorsi giurisdizionali o gerarchici, reclami, richieste di chiarimenti, accessi agli atti almeno dal 1.7.2012 (data di costituzione dalla società mista) (fattispecie sopra sub. e).

Non appare rilevante la casistica di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida (sopra sub-h). Come evidenziato nella Relazione del PSC 2015 (2A1 estratto): *“c) dall'analisi delle procedure esperite nel 2016 non risultano casi di affidamenti ripetuti ad uno stesso fornitore nell'arco dell'annualità, fatti salvi casi di minima rilevanza economica (di norma inferiori ad €. 10.000,00 + Iva) necessari all'esercizio dell'attività aziendale; d) non risultano fattispecie di una sola offerta valida in procedura di gara di importo superiore ad €. 40.000,00 + Iva; “*

2.3.4 Indicatori.

Tra gli indicatori, per questa fase, la determina ANAC n. 12/2015 indica *“il conteggio del numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Se, infatti, per alcune tipologia di prodotti/servizi il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenza di un’unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure attivate dall’amministrazione nel periodo in esame.”* L’indicatore verrà considerato sede di verifica annuale, così come risulta già utilizzato in sede di verifica 2015 (con risultanze non rilevanti evidenziate nella Relazione).

Altro indicatore attivabile è il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate.

4.3.5 Esempificazione di possibili misure.

Le possibili misure individuate dalla determina Anac 12/2015 (4.3.5) risultano già sostanzialmente attuate.

Al riguardo risulta opportuno rinviare alla risposta integrale al quesito 3C della Relazione del PSC 2016 *“ Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA e cioè paragrafo 4.3.5):*

Tra le misure aggiuntive, si ritiene indispensabile prevedere:

- verifica periodica della puntuale applicazione della segregazione dell’accesso al protocollo elettronico in merito alle procedure di gara in corso, esclusivamente da parte del Responsabile del Servizio Contratti e del personale del Servizio Contratti individuato dal Responsabile medesimo. Il Responsabile del Servizio Informativo aziendale dovrà attestare il rispetto di tale condizione con dichiarazione da rendere al RPCT, in sede di relazione annua;

2.4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.

2.4.1 Processi e procedimenti rilevanti.

In questa fase i processi rilevanti a titolo esemplificativo sono:

- a) la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto;
- b) l'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni,
- c) la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

Sono passaggi procedurali che risultano di norma regolarmente attuati. La verifica dei requisiti attiene ad una check list predeterminata (tra cui in ogni caso: Durc, Certificato del Casellario Giudiziale, verifica del Casellario ANAC, dichiarazione di conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, adempimenti c.d. "antimafia, oltre a verifiche eventuali - anche legate alla particolarità dell'oggetto del contratto - in merito di precedenti esperienze contrattuali, adempimenti, bilanci, ecc.) le cui risultanze vengono di norma citate nel contratto e la cui documentazione giustificativa risulta agli atti (comprese le motivazioni di esclusione o di ammissione, in casi di non immediata interpretazione). Analogamente attengono ad un elenco riscontrabile gli altri adempimenti sopraindicati sub. b) e c).

2.4.2 Possibili eventi rischiosi.

In questa fase, gli eventi rischiosi vengono individuati dalla determina ANAC n. 12/2015 nella:

- a) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
- b) possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;

- c) possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Si evidenzia che l'utilizzo da parte della struttura aziendale preposta di check list predeterminate, sostanzialmente standardizzate e sempre riscontrabili, riduce oggettivamente il rischio (per tutte le fattispecie sopraindicate, impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 4 significativo).

2.4.3. Anomalie significative.

In relazione alla fase in esame, possono individuarsi come elementi rivelatori di un non corretto operato:

- a) la presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione. Si consideri in proposito che non risultano agli atti, come detto, ricorsi giurisprudenziali o gerarchici, reclami, richieste di chiarimento accessi agli atti almeno dal 01.07.2012 (data di costituzione della società mista);
- b) la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice. Si tratta di adempimenti facilmente rilevabili;
- c) l'immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Anche in tal caso la rilevazione non presenta problematicità, non risultando in ogni caso noto il sussistere in passato di casistiche di tali tipologie.

2.4.4 Indicatori.

L' indicatore utile in questa fase del processo attiene alla ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici.

Anac suggerisce di valutarlo nel *“rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame”*. Il criterio dovrà essere proporzionato al numero delle aggiudicazioni.

2.4.5 Esempificazione di possibili misure.

Le possibili misure indicate nella determina n. 12/2015 che si ritengono rilevanti, valutato il contesto aziendale, sono:

- a. check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. Per tutti gli affidamenti di valore superiore ad € 40.000,00, il Servizio Affari Generali invierà al RPCT una relazione semestrale che evidenzi il rispetto di tali adempimenti e formalità;
- b. introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. Gli esiti delle procedure di aggiudicazione definitiva per affidamenti di valore superiore ad € 40.000,00 vengono attualmente pubblicati sul sito *“Amministrazione Trasparente”* link *“Bandi e gare”* entro 20 giorni.

Riguardo alla *“ formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni”*, si evidenzia che i Commissari hanno già rilasciato tale dichiarazione in fase di insediamento (è riportata nel verbale) e che il Responsabile del Procedimento rilascia tale dichiarazione, sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo 2.1..

2.5. Esecuzione del contratto.

2.5.1 Processi e procedimenti rilevanti.

In questa fase, che è relativa al momento in cui l'esecutore pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto, è indispensabile che l'ente si doti di ogni strumento utile a verificare l'esatto adempimento. Attesa la particolare esposizione al rischio corruttivo, i processi che rilevano sono, ad esempio, quelli di:

- a) approvazione delle modifiche del contratto originario. Le modifiche al contratto possono essere unicamente scritte e devono comunque riportare di norma in premessa alle appendici le motivazioni della variazioni, fermo in ogni caso che quelle relative a contratti di maggiore rilevanza devono esser approvate di norma dal Consiglio di Amministrazione;
- b) autorizzazione al subappalto. La normativa vigente prevede le fattispecie in cui il subappalto è ammissibile ed Azimut fornisce all'appaltatore una check list degli adempimenti necessari per legittimare la richiesta di subappalto (adempimenti previsti dalla normativa vigente);
- c) ammissione delle varianti. Le varianti sono ammissibili in casi tassativamente predeterminati dalla normativa vigente.
- d) verifiche in corso di esecuzione. Oltre a quanto disposto dalla vigente normativa, i contratti possono prevedere disposizioni al riguardo.
- e) verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Sono di competenza della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in sede di esecuzione, figure che possono essere interne o esterne. In ogni caso, attenendo le attività più rilevanti a lavori pubblici cimiteriali, il Settore Tecnico aziendale è specificamente competente ad ogni forma di verifica e controllo.
- f) apposizione di riserve;
- g) gestione delle controversie. Non risultano controversie in atto né in passato, che abbiano avuto rilevanza.
- h) effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione. I pagamenti sono disposti a seguito del completamento di una procedura che prevede stati d'avanzamento, certificato di pagamento, attestazioni di esecuzione da parte del Servizio interno interessato o da parte di tecnici esterni incaricati della contabilità (per i lavori pubblici: in ogni caso è

prevista la verifica del Settore Tecnico aziendale). Per lavori o prestazioni di servizi continuative che prevedano i pagamenti in acconto e saldo relativi a contratti di valore superiore ad € 40.000,00, i dati relativi agli stati d'avanzamento sono in ogni caso pubblicizzati sul sito dell' Osservatorio Regionale dei Contratti - Sitar.

2.5.2 Possibili eventi rischiosi.

La determina Anac n. 12/2015 prevede in questa fase, i seguenti principali eventi rischiosi:

- a) mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Il rischio è rilevante, ove l'attività del servizio aziendale coinvolto non venisse intersecata da altri settori aziendali; (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo);
- b) approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Il rischio appare non rilevante, in quanto implica una modifica contrattuale scritta che presuppone motivazioni scritte, oltre a coinvolgere necessariamente più servizi aziendali (impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 3 non significativo);
- c) con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Il rischio è reale, ove per la valutazione della manodopera non venisse interessato in via non occasionale il Settore Tecnico aziendale (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);
- d) l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire

l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Il rischio appare di media rilevanza, in quanto pur essendo concreto, non risultano casistiche note agli atti aziendali (impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 3 non significativo);

2.5.3 Anomalie significative.

Le anomalie evidenziate per questa fase dalla determina n 12/2015 sono:

- a) motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia.
- b) concessione di proroghe dei termini di esecuzione,
- c) il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti,
- d) la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto,
- e) l'assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento,
- f) l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge,
- g) l'assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo.

Si tratta di anomalie tutte oggetto di attenzione.

Le fattispecie sopra sub. d) ed e) appaiono meno probabili, considerano il contesto organizzativo aziendale.

2.5.4 Indicatori.

In questa fase, vengono individuati come indicatori:

- a) il numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di

varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale;

- b) rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti. Alla luce dell'eccezionalità della proroga (di norma normativamente non ammessa, se non in casi limitati e da motivare adeguatamente), un indicatore che evidenzi un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.

2.5.5 Esempificazione di possibili misure.

Si indicano di seguito possibili misure da adottare riferite a tale fase, tenendo conto anche di quanto previsto dalla determina Anac n 12/2015 e lo specifico contesto organizzativo aziendale:

- check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza semestrale e trasmettersi al RPC, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.
- controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.
- previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).
- verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.
- definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto. Al riguardo, le autorizzazioni al subappalto possono essere inviate per conoscenza al RPC.

2.6. Rendicontazione del contratto.

2.6.1 Processi e procedimenti rilevanti.

Nella fase di rendicontazione del contratto, momento nel quale si verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori, è importante mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo), il procedimento di verifica della corretta esecuzione e per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

2.6.2 Possibili eventi rischiosi.

In questa fase, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Tra gli eventi rischiosi possono prevedersi:

- a) l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Il rischio appare di scarsa rilevanza nel contesto aziendale, in quanto la scelta del collaudatore esterno viene di norma effettuata a seguito di interpellati formali multipli di professionisti inseriti nello specifico Albo ad accesso continuo esterno, di norma con valutazione del prezzo più basso (impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 1 non significativo)
- b) il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Sotto tale profilo potrebbe apparire meno rilevante la certificazione emessa da un professionista esterno in quanto sottoposto al controllo di strutture dedicate aziendali (è il caso in particolare dei lavori cimiteriali). (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo)
- c) la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Per le stesse ragioni di cui sopra alla lett. b) il rischio potrebbe apparire meno rilevante in caso di valutazione di tecnici esterni. (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo)

2.6.3 Anomalie significative.

Tra le anomalie indicate nella determina ANAC possono considerarsi rivelatori di un'inadeguata rendicontazione:

- a) il mancato invio di informazioni al RUP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo);
- b) l'emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.

Viene indicata come fattispecie certa di elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento. Tale anomalia appare scarsamente probabile, in considerazione dell'accentramento dell'acquisizione dei CIG all'interno del Servizio Affari Generali e per la verifica della mancata indicazione del CIG sulla fattura da parte di altro Servizio aziendale (Servizio Contabile Amministrativo).

2.6.4 Indicatori.

Tra gli indicatori relativi a questa fase si considerano:

- a) come indicatore di scostamento medio dei costi può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi;
- b) come indicatore sui tempi medi di esecuzione degli affidamenti, rapportando gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi.

2.6.5 Esempificazione di possibili misure.

Si ritiene di potere individuare come possibile misura:

- l'effettuazione di un report periodico semestrale da parte del Servizio Affari Generali da inviare al RPC, relativo agli scostamenti di costo ed ai tempi di esecuzione di contratti aventi valore superiore ad € 20.000,00.

B) affidamento di servizi o lavori al socio privato, regolato dal contratto stipulato tra Azimut S.p.a. ed Antares Sc rl (art. 4);

A seguito dell'esperimento della gara a c.d. "doppio oggetto" per la scelta del socio privato con compiti operativi, risultano affidati al socio privato per la durata prevista (15 anni) una serie di prestazioni afferenti alle varie attività aziendali .

Il rapporto è regolato da contratto Azimut - Antares Sc rl del 01.07.2013 che riguarda prestazioni relative ai seguenti servizi:

- 1.servizi cimiteriali di Ravenna;
- 2.servizi cimiteriali di Cervia;
- 3.servizi cimiteriali di Faenza;
- 4.servizi cimiteriali di Castel Bolognese;
- 5.servizio di sfalcio erba e di potatura;
- 6.servizio trattamento pozzetti stradali contro la zanzara tigre nei comuni di Ravenna;
- 7.servizio trattamento pozzetti stradali contro la zanzara tigre nei comuni di e Cervia ;
- 8.servizio manutenzione toilette automatiche;
- 9.lavori di costruzione sepolture;
- 10.servizio sosta.

Tutte le prestazioni aventi carattere continuativo (con esclusione quindi di quelle relative ai lavori di costruzione cimiteriale, che seguono la periodicità dell'esecuzione di singoli contratti applicativi) vengono fatturate su base mensile sulla base di acconti fissi predeterminati, con saldo a fine annualità da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a.

Al termine di ogni mensilità, entro i termini stabiliti nel contratto, viene redatta certificazione attestante le prestazioni effettivamente eseguite nel periodo, su modello standard , sottoscritto dal Responsabile del Servizio Azimut interessato, dal Responsabile dell'impresa esecutrice (socio di Antares sc a r l) e vistato dall'Amministratore Delegato di Azimut S.p.a. e dal Presidente di Antares Sc a r l.

Il monitoraggio della prestazione del rapporto contrattuale tra Azimut ed il socio privato è demandato in specifico al Comitato di Controllo Interno (composto da componenti

esclusivamente di nomina pubblica), costituito ai sensi dell'art. 22 12° comma dello Statuto societario.

Il monitoraggio è quadrimestrale ed è oggetto di verbalizzazione.

Il Comitato di Controllo ha disposto una specifica procedura operativa che prevede fra l'altro:

- a) utilizzo di un conto bancario dedicato esclusivo per le operazioni tra Azimut S.p.a. ed Antares e S.c. a rl.;
- b) trasmissione al Comitato di eventuali spese per prestazioni "ordinarie" aggiuntive superiori ad € 5.000,00;
- c) trasmissione di eventuali affidamenti per servizi simili relativi a prestazioni "straordinarie" secondo quanto previsto dal contratto).

Le fase interessata è unicamente quella di esecuzione e rendicontazione del contratto, che data l'integrazione dei processi interessati, si ritiene utile considerare unitariamente.

Si ritiene inoltre utile dedicare un paragrafo al trattamento da parte dell'organizzazioni aziendale di possibili conflitti di interesse.

1. Esecuzione del contratto.

1.1. Processi e procedimenti rilevanti.

Le procedure in fase di esecuzione del contratto sono regolate, per ciascuna prestazione dal contratto Azimut-Antares del 01.07.2013 e dai relativi allegati.

Sotto tale profilo appaiono quindi rilevanti:

- a) la verifica della rispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazione eseguita al contenuto contrattuale;
- b) la revisione prezzi annuale;
- c) le varianti in aumento della prestazione affidata;
- d) le prestazioni aggiuntive per servizi simili.

La rispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguita allo specifico contenuto contrattuale deve essere oggetto di verifica da parte dei Responsabili dei Servizi aziendali interessati, che devono segnalare ogni inadempimento al Servizio Affari Generali per la predisposizione dei rimedi contrattuali.

I Responsabili dei Servizi curano la predisposizione delle certificazioni di esecuzione mensili, consegnando al Servizio Affari Generali i documenti sottoscritti dai vari soggetti interessati. La sottoscrizione dell'Amministratore Delegato deve considerarsi per presa visione, in presenza di attività di verifiche dell'attività del Responsabile del Servizio.

La revisione prezzi annuale (pari al 75% della variazione annuale Istat indice c.d. FOI) è di competenza del Servizio Affari Generali, che predispone la comunicazione ad Antares Sc arl dei nuovi prezzi unitari e degli importi delle fatture mensili di acconto. Il Servizio Affari Generali dispone contestualmente comunicazione ai servizi aziendali interessati dei nuovi prezzi unitari revisionati.

Compete al Servizio Affari Generali la predisposizione del saldo annuale delle prestazioni, sulla base della sommatoria delle certificazioni mensili, inviandone preventivamente le risultanze al Comitato di Controllo Interno e successivamente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

L'art. 15 del contratto prevede la possibilità di affidare al socio privato prestazioni aggiuntive per servizi "*analoghi ed affini*" a quelli affidati fino al 30% dell'importo quindicennale di aggiudicazione, applicando i prezzi di aggiudicazione (aggiornati sulla base della revisione Istat) o nel caso nuovi prezzi, secondo quanto specificato nella medesima disposizione. In caso di disaccordo nella determinazione dei nuovi prezzi o comunque in ogni caso per facoltà di Azimut, potranno essere affidati servizi "*analoghi ed affini*" aggiuntivi al di fuori del partenariato, applicando le ordinarie procedure di affidamento a terzi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (a cui il socio privato può essere invitato, al pari di ogni operatore economico privato).

Per i lavori pubblici (costruzione e manutenzione) connessi all'attività cimiteriale (che rappresenta la parte più rilevante della programmazione) viene elaborato un programma annuo di dettaglio, al fine di definire gli affidamenti rientranti nel contratto con il socio privato, e quelli da affidarsi a terzi. Il Consiglio di Azimut S.p.a., anche in considerazione della

gestione delle percentuali di interventi ammissibili dal contratto con il socio privato, ha assunto come orientamento di non affidare al socio privato tutti i contratti operativi, ma quelli che necessitano di una maggiore organizzazione, affidando a terzi i restanti interventi mediante procedure concorsuali.

Ferme restando le condizioni di assegnazione della gara a c.d. a “*doppio oggetto*”, si ritiene in ogni caso opportuno verificare in modo continuativo le condizioni di mercato, al fine di monitorare il permanere della convenienza delle condizioni contrattuali (anche per valutare variazioni in aumento o diminuzione – nel rispetto delle percentuali ammesse - della prestazione del socio privato).

La verifica del non superamento per ogni prestazione affidata del limite del 30% (sia per variante quantitativa della prestazione affidata sia per variante per nuovi servizi similari) è demandata al Servizio Affari Generali, che presenta rendicontazione ad ogni seduta del Comitato del Controllo Interno che ne riporta le risultanze nel verbale.

1.2. Possibili eventi rischiosi.

Gli eventi rischiosi possono individuarsi principalmente in riferimento a possibili ipotesi di collusione o anche per negligenza come fattispecie di mala administration:

- a) esecuzione qualitativamente e/o quantitativamente non conforme non rilevata dal Responsabile del Servizio interessato. Il rischio appare rilevante, ove manchi riscontro di controllo dettaglio da parte di altri Servizi aziendali (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo);
- b) determinazione di prezzi annuali non corrispondenti all'importo della revisione prezzi annuale. Il rischio appare poco rilevante, in quanto la determinazione della correttezza dei nuovi prezzi è riscontrabile dai responsabili di Servizi, in quanto riferito alla base storica precedente (impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 3 non significativo);
- c) determinazione immotivata di nuovi prezzi contrattuali, non previsti in sede di gara. Il rischio appare di media rilevanza, in quanto la determinazione di nuovi prezzi contrattuali in particolare riferiti all'attività più rilevante (costruzioni cimiteriali) è stato

- oggetto di regolazione, prevedendosi la catalogazione preventiva a cura del Settore Tecnico aziendale (per esigenze sopravvenute motivabili; per disposizioni di legge; per miglioramento qualitativo, da motivarsi adeguatamente) ed il riferimento a tariffe di riferimento. (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo);
- d) varianti per servizi non simili a quelli oggetto di assegnazione. Il rischio è di basso livello, in quanto ogni variante per nuovi servizi implica la sottoscrizione di un'appendice contrattuale che deve motivare il ricorrere delle condizioni di affidamento. Inoltre la variante è sottoposta obbligatoriamente al controllo del Comitato di Controllo Interno ((impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 3 non significativo);
- e) superamento della percentuale massima per varianti quantitative dei servizi affidati o per affidamenti aggiuntivi. Il rischio è di basso livello, in quanto il Servizio Affari Generali è tenuto, almeno quadrimestralmente, a rendicontare la situazione al Comitato di Controllo Interno (impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 3 non significativo);
- f) perdita dei requisiti per contrarre pubblici contratti o per ricevere pagamenti, non rilevata da Azimut. Il rischio è basso in relazione ai pagamenti, essendo circoscritti e pianificati gli adempimenti (verifica Durc on line; inserimento di CIG/CUP nelle fatture) (impatto: alto 3; probabilità: bassa 2. Valore rischio: 6 significativo); mentre è elevato per la perdita di requisiti a contrarre pubblici contratti, non essendo previste verifiche periodiche ed essendo elevato il numero delle imprese che eseguono le prestazioni per riparto interno di Antares Sc a rl. (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo).

1. 3. Anomalie significative.

Possibili anomalie sono individuabili nelle seguenti situazioni:

- a) ritardi nella consegna delle certificazioni mensili o certificazioni riportanti dati o sottoscrizioni parziali;
- b) ricorso a nuovi prezzi contrattuali non supportato da adeguata motivazione o in parte rilevante per mero miglioramento qualitativo;

- c) rilevanti varianti quantitative delle prestazioni affidate (considerando quelle pari almeno al 20% dell'importo annuo di aggiudicazione revisionato dello specifico servizio);
- d) affidamento di servizi similari ripetuti in un breve periodo temporale (considerando a tal fine un anno solare);

1.4. Indicatori.

Tra gli indicatori relativi a questa fase si considerano:

- a) numero ed importo dei servizi similari affidati in un anno solare in rapporto alla media degli anni precedenti;
- b) importo delle varianti quantitative dei servizi affidati rispetto alla media degli anni precedenti;
- c) numero e valore dei nuovi prezzi contrattuali delle costruzioni cimiteriali rispetto alla media dell'anno precedente;
- d) rapporto tra il valore dei nuovi prezzi contrattuali delle costruzioni cimiteriali e quello dei contratti di costruzioni cimiteriali in raffronto con quello della media degli anni precedenti.

1.5 Esempificazione di possibili misure.

Tra le possibili misure si ritiene di dovere adottare:

- verifiche a campione dell'esecuzione dei vari servizi, con riscontro visivo delle prestazioni effettuate oggetto di controllo e della contabilità. Dette verifiche dovrebbero essere effettuate dal Comitato di Controllo Interno, che trasmetterà copia del verbale di verifica al RPC, all'ODV ed al Consiglio di Amministrazione;
- inserimento in ogni contratto del valore unitario e complessivo di nuovi prezzi, riportando la causale (per esigenze sopravvenute motivabili; per disposizioni di legge; per miglioramento qualitativo).

C) affidamento di beni, lavori e servizi come operatore privato (art. 5).

L'art. 5 "Affidamento di beni, lavori e servizi di Azimut S.p.a. come operatore privato" del Regolamento prevede.

" 5. 1. Per l'attività contrattuale posta in essere da Azimut S.p.a. come operatore economico privato, la Società opererà sul mercato al pari ogni altro operatore senza alcuna discriminazione o limitazione.

Le fattispecie interessate, nell'ambito dell'oggetto sociale e sulla base degli indirizzi degli enti soci, sono:

- a) partecipazioni a procedure di gare per l'acquisizione di nuovi servizi da enti pubblici;*
- b) acquisizione di servizi da parte di soggetti privati;*
- c) acquisizione in proprio di nuove attività.*

5.2. Per gli affidamenti a terzi previsti nel presente articolo, Azimut S.p.a. applicherà le medesime procedure previste al precedente art. 3 del Regolamento, osservando i medesimi principi di concorrenzialità, di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza, per quanto compatibile rispetto alle esigenze di operare sul mercato su un piano di effettiva parità con gli altri competitori. Dovranno essere ricercate in ogni caso le migliori condizioni di mercato compatibili con le specifiche fattispecie.

5.3. L'applicazione delle procedure di cui al precedente art. 3 nonché il richiamo a specifiche norme applicabili in materia contrattualistica ha valenza limitata a quanto espresso da Azimut nei bandi o richieste di offerta ed in ogni caso unicamente in via di "autolimitazione". Resta pertanto ferma la competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario.

5.5. In caso di acquisizioni di nuovi servizi di importo superiore ad €. 40.000,00 + Iva, l'Amministratore Delegato dovrà previamente essere delegato da parte del Consiglio di Amministrazione, operando sulla base degli indirizzi ricevuti dai soci e ferma restando l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci per contratti di particolare rilevanza (o in ogni caso se ne rilevasse l'opportunità).

5.6. Il monitoraggio dell' esecuzione degli affidamenti oggetto del presente articolo è di competenza del Comitato di Controllo Interno, sulla base del proprio Regolamento e delle disposizioni attuative dal Comitato stesso approvate.”.

L'attività contrattuale sul libero mercato viene normata *“per quanto compatibile rispetto alle esigenze di operare sul mercato su un piano di effettiva parità con gli altri competitori”* con le procedure previste dall'art. 3 del Regolamento. In sostanza, si opera attraverso un confronto concorrenziale mediante interpellati multipli di almeno cinque imprese, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati negli elenchi o da indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali (fatte salve le fattispecie inferiori ad € 40.000,00 + Iva). Oltre i limiti d' importo massimi previsti dal regolamento (al momento, € 209.000,00 + Iva), non trova applicazione la normativa comunitaria, dovendo essere stabilita la procedura di volta per volta dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei *“principi di concorrenzialità, di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza”*: In sostanza, si mutueranno procedure simili a quelle negoziate, ristrette, aperte previste dalla vigente normativa per i contratti pubblici, con gli opportuni adattamenti in considerazione della natura *“privata”* del contratto.

Resta fermo, come previsto all'art. 5.3. del Regolamento *“L'applicazione delle procedure di cui al precedente art. 3 nonché il richiamo a specifiche norme applicabili in materia contrattualistica ha valenza limitata a quanto espresso da Azimut nei bandi o richieste di offerta ed in ogni caso unicamente in via di “autolimitazione”. Resta pertanto ferma la competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario.”*

L'aspetto più rilevante è la *“autosostenibilità”* economica dell'assunzione da parte della società dell' appalto *“privato”*, nel senso più ampio di tutte le attività *“privatistiche”* nel loro complesso. Occorre evitare che i costi di tali attività vengano trasferiti sulle attività *“pubblicistiche”*.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce del resto esplicitamente che *“Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990,*

n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Le attività in forma “*privata*” attualmente gestite da Azimut S.p.a. sono:

- a) parcheggio piazzale Spik (antistante il vecchio Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Ravenna) in concessione d’uso da Azienda USL Romagna;
- b) parcheggio Guidarelli a Ravenna, in diritto di superficie dall’Opera di Religione di Ravenna;
- c) appalto per la manutenzione ordinaria e la gestione del ponte mobile di Ravenna;
- d) contratti applicativi con imprese private operanti nel porto di Ravenna in attuazione del protocollo d’intesa per la gestione degli impatti causati dalla popolazione di columba livia nell’area portuale ed industriale di Ravenna;
- e) servizi di disinfestazione e derattizzazione per committenti privati.

Le attività di cui sopra alle lett. a) e b) conseguono a contratti aventi durata superiore a quello della società mista; quelle sub. c) e d) hanno durata triennale; quella sub. e) è occasionale.

Le attività sopradelineate nel loro complesso risultano al momento “*autosostenibili*”, utilizzando la struttura aziendale esistente, salvo l’integrazione minima n. 2 unità acquisite a tempo determinato (che vengono tuttavia utilizzate anche per altre attività aziendali).

Al fine di disporre la preventiva valutazione delle conseguenze di nuove acquisizioni, il comma 5.5. del Regolamento prevede l’intervento del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea (*“ In caso di acquisizioni di nuovi servizi di importo superiore ad €. 40.000,00 + Iva, l’Amministratore Delegato dovrà previamente essere delegato da parte del Consiglio di Amministrazione, operando sulla base degli indirizzi ricevuti dai soci e ferma restando l’autorizzazione dell’Assemblea dei soci per contratti di particolare rilevanza (o in ogni caso se ne rilevasse l’opportunità) (Impatto: alto 3; rischio: poco probabile: 2. Valore rischio: non significativo 6).*

L’art. 5.6 del Regolamento individua il Comitato di Controllo Interno come l’organo preposto al controllo dell’esecuzione di tali attività *“Il monitoraggio dell’ esecuzione degli affidamenti oggetto del presente articolo è di competenza del Comitato di Controllo Interno, sulla base*

del proprio Regolamento e delle disposizioni attuative dal Comitato stesso approvate.”.
(Impatto: basso 2; rischio: poco probabile: 2. Valore: significativo 4).

AREA DI RISCHIO ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.

Il rapporto di lavoro del personale Azimut è di carattere “*privatistico*”. Si applicano pertanto le norme del Codice Civile (Capo I Titolo II del Libro 5), quanto previsto dalla normativa sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale).

In considerazione della natura multiservizi della società (mutata tra l'altro nel tempo dalla costituzione nel 2009 - servizi cimiteriali, disinfestazione, verde - alle successive acquisizioni di rami di azienda - sosta nel 2011) e della varia provenienza del personale (da società pubbliche o enti locali) viene applicato - a seguito di accordo aziendale- per tutti i dipendenti (ad eccezione di quello stagionale agricolo) il CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario Utilitalia.

Il quadro normativo è stato radicalmente mutato dagli art. 19 e 25 del recente D.Lg. n. 175/2016.

In quanto società pubblica sussistevano in precedenza disposizioni normative specifiche per il reclutamento del personale, tra cui era fondamentale quanto previsto dall'art. 18 della L. 6.8.2008, n. 133 e s.m.i. (ora abrogato dal D.Lgs. n. 175/2016):

“1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.”

In particolare Azimut S.p.a. rientrava nella fattispecie “*semplificata*” di cui all'art. 18 2° comma citato.

In attuazione del succitato disposto normativo, la Società si era conseguentemente dotata di un regolamento interno denominato *“Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale”* (di seguito *“Codice”*) (doc. AZQG12P Rev. 03 approvato nella seduta del C.d.A. del 30.10.2012, modificato nelle sedute del 8.11.2013 e del 15.01.2015) che individuava i principi, le regole le modalità procedurali generali cui Azimut S.p.a. di Ravenna deve attenersi nella ricerca, selezione ed inserimento di personale nel rispetto dello Statuto.

La Società aveva inteso darsi una regolamentazione più restrittiva del dettato normativo come dichiarato in via di principio dall'art. 1 capoverso 2 del Codice (*“In conseguenza della trasformazione di Azimut S. p.a. in società mista a controllo pubblico, detto Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 18 secondo comma della L. 06.08.2008, n. 133, dettando norme in via di autolimitazione nel rispetto di principi di cui all'art. 35 3° comma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.”*) e come successivamente esplicitato nel dettaglio nel Codice.

E' stata adottata anche la specifica procedura qualità *“Selezione formazione del personale”* AZQG12 rev. 01.

A livello di macroprocedure, per l'assunzione del personale il Piano Assunzioni (approvato dall'Assemblea dei soci unitamente al budget), ai sensi dell'art. 3 del Codice, prevede di ricorrere in ordine progressivo a:

- a) mobilità interna,
- b) distacco da imprese nell'ambito della componente privata della società e/o dalle imprese socie del gruppo Ravenna Holding;
- c) contratto a termine;
- d) assunzione da società del gruppo Ravenna Holding ai sensi dell'art. 1 comma 563 e seguenti L. n. 147/2013 e s.m.i. (ora abrogato dall'art. 19 9° comma del D.Lgs. n. 175/2016);
- e) assunzione mediante selezione pubblica.

Il ricorso a personale interinale potrà essere eventualmente ricondotto a fattispecie occasionali per specifiche limitate esigenze, evitando in ogni caso reiterazioni di lungo periodo.

Azimut S.p.a. nella gestione del personale è tenuta ad attenersi “*al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale*” ed agli atti di indirizzo degli enti controllanti che possono prevedere “*specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*”. (art. 2 bis della L. 06.08.2008, n. 133 e s.m.i.).

Ravenna Holding S.p.a. dispone tali indirizzi in attuazione delle direttive degli enti locali proprietari della capogruppo.

Azimut S.p.a. si attiene a tali indirizzi vincolanti nella definizione del Piano Assunzioni (art. 2.1. del Codice) e negli atti applicativi di gestione del personale.

La giurisprudenza riteneva che la competenza per controversie sul reclutamento del personale adottate secondo le procedure stabilite da regolamento interno societario ai sensi dell'art. 18 comma 2° della L. n. 133/2008 e s.m.i. non siano di spettanza del giudice amministrativo, ma del giudice ordinario, operandosi pertanto esclusivamente sul piano “*privatistico*”. In tal senso è univoca sia la giurisprudenza civile che amministrativa (Cassazione S.U.. 28330/2011; Consiglio di Stato Sez. V n. 2794/2015).

La doverosità del rispetto dei principi “*di trasparenza, pubblicità e imparzialità*”, pur trattandosi di società a maggioranza pubblica e soggetta a controlli ed indirizzi pubblici, non comporta il venire meno della natura di società per azioni soggetta a regole privatistiche in un ambito in cui i lavoratori sono assunti certamente con contratto di lavoro “*privato*”.

Il discrimine evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa era la riconducibilità dell'atto o del comportamento all'esercizio di pubblici poteri (sentenza Corte Costituzionale n. 191/2016 e n. 35/2010)

La sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 2794/2015, riguardo ad una società in house che gestisce TPL (Cotral S.p.a.), concludeva che non è ravvisabile alcun esercizio di poteri pubblici nell'adozione degli atti della procedura di selezione di dipendenti della società. Nella specifica fattispecie si è ritenuta che la società non svolga “*attività amministrativa*”, ma “*un servizio pubblico di rilevanza economica*”. L'attività svolta da Azimut S.p.a. è oggettivamente assimilabile: si tratta peraltro di società mista affidataria dei servizi sulla base di una procedura (gara a c.d. “*doppio oggetto*”) del tutto equiparata ad una procedura concorsuale per l'affidamento a terzi.

“Nessun pregnante e decisivo valore può poi assumere con riguardo alla individuazione della giurisdizione in materia de qua la circostanza dedotta dall'appellante che il regolamento assunzioni e progressioni di carriere della CO.TRA.L. S.p.a. prevede che le assunzioni di personale sono disciplinate secondo i principi previsti dal comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che individua i principi cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni (cioè adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso).

La circostanza che una società di diritto privato abbia volontariamente scelto di avvalersi, per il reclutamento del proprio personale, dei principi fissati dalla legge in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, non è infatti di per sé idonea ad incardinare la relativa procedura nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in materia concorsuale.

In conclusione, essendo la CO.tral s.p.a. una società per azioni di diritto privato soggetta a regole privatistiche (non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata con capitali pubblici e di essere soggetta a varie forme di controllo ed indirizzi pubblici) non equiparabile ad una pubblica amministrazione, deve escludersi che rientri nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente l'assunzione di personale da parte della società stessa ai fini dell'instaurazione di rapporti di lavoro di diritto privato.” (Consiglio di Stato Sez. V n. 2794/2015).

L'art. 18 2° comma della L. 6.8.2008, n. 133 e s.m.i. prevedeva che:

- a) la Società si dotasse di una regolamentazione interna (che conferma l'insistenza di una normativa legislativa o regolamentare extra - aziendale al riguardo);
- b) il contenuto dispositivo doveva corrispondere a procedure che rispettino i principi *“anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.”* Non veniva fatto alcun riferimento al rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. (che regola i concorsi delle pubbliche amministrazioni);
- c) i richiami ai principi di cui al succitato art. 35 contenuti nel regolamento costituivano pertanto esplicitazione di *“autolimitazione”* della società.

L'art. 18 2° comma della L. n. n. 133/2008 e s.m.i. è *“norma di equiparazione procedurale e non sostanziale e la previsione del ricorso alla procedura propria del pubblico impiego non è idonea a modificare la natura pubblica del soggetto datore di lavoro, che nel caso non è riconducibile ad una pubblica amministrazione ex art. 63 del D. Lgs. 165 2001 e non esercita poteri autoritativi tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa”* (Consiglio di Stato Sez. V n. 2794/2015; così anche Consiglio di Stato Sez. IV 7178/2012).

Ne derivava la rilevante conseguenza che il reclutamento del personale ed ovviamente la gestione del contratto di lavoro privatistica non comportassero l'esplicazione di pubblici poteri.

Operando su una piano esclusivamente *“privatistico”* si escludeva che possano configurarsi le tipologie di reati contro la Pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 e seguenti del Codice penale.

L'attività dell'area riguardava pertanto la sfera del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ed era quindi già compresa nel modello adottato.

Il livello di consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale trova esplicito riscontro a livello legislativo dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il comma 1° comma conferma che il rapporto di lavoro è di natura privatistica ed il 4° comma stabilisce esplicitamente la giurisdizione ordinaria è competente non solo in sede di esecuzione del contratto ma anche *“sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.”*.

Ne consegue confermata l'impostazione precedentemente adottata, per cui L'attività dell'area di rischio di acquisizione e gestione del personale viene trattata anche in sede di L. 190/2012 e s.m.i. considerando unicamente un concetto più generale di *“mala administration”*, così come esplicitato nella determina ANAC 28.10.2015, n. 12 *“2. Aggiornamento del PNA per migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione”*:*“(La l. 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto (D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) , implica un'attività più vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non*

riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. “)

Il D.Lgs. n. 175/2016 abroga l'art. 18 2° comma del D.Lgs. n. 133/2008 e s.m.i..

L'art. 19 comma 2° conferma la necessità di un regolamento per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di derivazioni europea (trasparenza, pubblicità e imparzialità) e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) *adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;*
- b) *adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*
- c) *rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
- d) *decentramento delle procedure di reclutamento;*
- e) *composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.*

Il precedente art. 18 2° comma sopracitato non prevedeva il riferimento ai principi di cui all'art. 35 comma 3° citato: il regolamento aziendale in essere, in via di autolimitazione, si era tuttavia già allineato a quanto richiesto dalla vigente disposizione, per cui non risultano necessari adattamenti sostanziali.

L'art. 19 comma 5 prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle il personale (*“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”*). Si tratta di possibili limitazioni alla gestione del personale, che dovranno essere attivate attraverso Ravenna Holding e potranno essere operative solo allorchè saranno emanati i provvedimenti degli enti soci.

Come ulteriore limitazione, il comma 9° non consente ulteriormente di utilizzare il processo di mobilità da società pubbliche previsto in precedenza dalla normativa vigente.

L'art. 25 introduce una disciplina transitoria particolarmente restrittiva, ponendo un divieto di assumere a tempo indeterminato fino al 30.06.2018, salvo ricorrere agli elenchi di personale in esubero disponibili in un primo periodo presso le Regioni (le società pubbliche devono comunicare gli esuberi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto) e successivamente presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro. Saranno possibili richieste di deroga solo per prestazioni infungibili e qualora non vi siano riscontri nei sopracitati elenchi. Non è chiaro se nel periodo transitorio rispetto alla costituzione degli albi presso le Regioni sussista o meno un blocco delle assunzioni. Non è chiaro, allorchè saranno costituiti gli elenchi, se sia possibile procedere a selezioni esterne qualora non si ritengano adeguati i soggetti presenti negli elenchi, pur potenzialmente utilizzabili in rapporto alla prestazione richiesta. Poiché le sanzioni sono varie, tra cui la nullità del contratto con quel che ne consegue, in mancanza di sopravvenute interpretazioni autentiche, occorrerà operare con cautela.

In via di interpretazione non appaiono considerati dal vincolo di cui al sopracitato art. 25:

- a) i contratti a tempo determinato;
- b) i contratti con i Dirigenti;
- c) i contratti relativi alle categorie c.d. "protette".

Gli impatti della normativa sono particolarmente pesanti su una società come Azimut S.p.a. interessata da un imminente significativo turnover e si è reso necessario adottare misure transitorie, indicando selezione pubbliche per contratti a tempo determinato, salvo possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove dovessero sopravvenire condizioni normative che consentissero tale opzione.

1 Fasi della procedura.

Vengono individuate come rilevanti le seguenti fasi della procedura:

1. programmazione del fabbisogno
2. progettazione della selezione:
 - a) mobilità interna;
 - b) distacco;
 - c) processo di mobilità da società pubbliche;
 - d) selezione pubblica
3. selezione pubblica;
4. verifica dei requisiti del vincitore e stipula del contratto.
5. esecuzione del contratto.

Come previsto nella determina ANAC 28.10.2015, n. 12 "*Parte Speciale-Approfondimenti*" 1-*Area di rischio contratti pubblici*", per ogni fase vengono individuati:

1. processi e procedimenti rilevanti;
2. possibili eventi rischiosi;

3. anomalie significative;
4. indicatori;
5. possibili misure.

Programmazione del fabbisogno.

2.1.1. processi e procedimenti rilevanti;

La programmazione del fabbisogno del personale avviene su base annuale.

I vari settori aziendali evidenziano all'Amministratore Delegato le necessità per l'annualità successiva.

L'Amministratore Delegato predispone, supportato dal Servizio Affari Generali, il Piano Assunzioni di cui all'art. 2.1. del Codice. Il Piano individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento aziendale nel rispetto degli obiettivi stabiliti dai contratti di servizio, dell'equilibrio economico della Società e degli indirizzi di Ravenna Holding (ai sensi dell'art. 18 2 bis della L. 06.08.2008 n. 133 e s.m.i.).

Nel Piano delle Assunzioni vengono specificati gli elementi di pianificazione degli organici unitamente alla consistenza, ai volumi, alla tipologia, ai costi delle assunzioni programmate, nonché agli oneri del Piano di Formazione permanente.

Il Piano delle Assunzioni è parte integrante della Relazione Previsionale Annuale e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, unitamente al Budget, il Piano è portata a conoscenza dei soci di Azimut S.p.a. con le stesse modalità e tempistiche del Budget.

Il Piano delle Assunzioni in corso di annualità potrà essere adeguato per sopravvenute necessità e comunque nel transitorio fino alla prima adozione del Piano medesimo con deliberazione del C.d.A. e verrà posto in esecuzione da parte dell' Amministratore Delegato sulla base delle esigenze aziendali.

Le modifiche al Piano delle Assunzioni, non appena deliberate dal C.d.A., devono essere portate a conoscenza dei soci di Azimut S.p.a. secondo ordinarie modalità di trasmissione.

2.1.2. possibili eventi rischiosi;

La fase non presenta oggettivamente possibili eventi rischiosi, in considerazione:

- a) della partecipazione di vari soggetti che progressivamente vengono singolarmente coinvolti, a livello di responsabilità segregate, nella varie subfasi (responsabili dei servizi, Amministrazione Delegato, Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei soci), nel procedimento che porta ad approvare il Piano Assunzioni;
- b) della presenza di norme di dettaglio che non consentono di fatto margini di discrezionalità in fase applicativa presenti nel Codice, degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione (gerarchia delle procedure per l'assunzione) e della società capogruppo (indirizzi degli enti proprietari di Ravenna Holding S.p.a.).

(impatto: basso 2; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: significativo 4).

2.1.3. anomalie significative.

La fase di individuazione del fabbisogno potrebbe essere alterata dalla rappresentazione anticipata della successiva modalità di reclutamento. L'indirizzo del Consiglio di Amministrazione di gerarchizzare le modalità di reclutamento del personale, imponendo di attivare in via subordinata modalità progressive (mobilità interna, ecc.) limita oggettivamente il rischio.

Possibili anomalie potrebbero rilevarsi nel caso dipendenti venissero convinti a non presentare domanda di mobilità interna, al fine di consentire di accedere alla modalità successiva di reclutamento (distacco da società del gruppo di Ravenna Holding o della componente privata di Azimut) per favorire determinati soggetti. Il distacco non comporta accettazione da parte del dipendente, ove non si verificano modifiche delle mansioni, per cui l'attivazione di distacco consegue unicamente ad un contatto tra aziende (fra l'altro all'interno di un gruppo limitato, connesso alle partecipazioni azionarie in Azimut). Non sarebbe pertanto tecnicamente possibile configurare un avviso di disponibilità di personale all'interno delle imprese nei cui confronti è possibile il distacco.

E' possibile invece l'interesse delle società esterne a recuperare i costi del proprio personale attraverso il distacco.

Sul piano fattuale non può escludersi un interesse del dipendente della società esterna. In ogni caso l'art. 2bis del Codice prevede condizioni ostative (possesso di *“esperienze lavorative o professionali compatibili con la specifica attività richiesta. Tali esperienze devono*

caratterizzarsi in termini di piena idoneità rispetto al fabbisogno come immediato consolidamento/miglioramento qualitativo delle competenze della complessiva struttura aziendale di Azimut S.p.A. per l'attività ad essa richiesta"). Si consideri che un dipendente di un'impresa "privata" può essere in ogni caso assunto solo con selezione pubblica, mentre il dipendente di una società "pubblica" potrebbe essere interessato da un processo di mobilità (la fattispecie si colloca tuttavia in un ambito di neutralità per la finanza pubblica allargata, per cui la normativa attuale impone tale procedura come prioritaria rispetto alla selezione pubblica).

Il passaggio alla fase successiva (processo di mobilità del personale da società pubbliche) presenta elementi di rischio non rilevanti, salvo considerare che si passa ad una fase di nuova assunzione da parte di Azimut (rispetto alla mobilità interna ed al distacco). L'art. 2 ter del Codice prevede in tali casi che sussistano determinate condizioni restrittive (tra cui, quella di essere stata assunta alle dipendenze della società di provenienza mediante selezione pubblica e quella di essere ritenuta comunque idonea a seguito di una prova).

Un intervento con finalità di favorire determinati soggetti teso a vanificare tutte le modalità di reclutamento precedenti alla selezione pubblica, non ha rilievo in quanto la selezione in tal caso è effettuata con procedure ad evidenza pubblica.

In definitiva, il rischio di possibili distorsioni nella fase di programmazione per quanto detto più sopra appare non rilevante (impatto: basso 2; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: non significativo 2).

2.1.4. Indicatori.

Unico indicatore di anomalia potrebbe essere la diserzione della fase di mobilità del personale, che potrebbe nascondere pressioni sui dipendenti a rinunciare - dietro promessa di progressioni di carriera o riconoscimenti economici -finalizzate a favorire soggetti esterni (imprese o persone)

2.1.5. Possibili misure.

Come misura si indica:

- trasmissione semestrale all'RPC delle procedure per la ricerca di personale avviate, precisando le modalità seguite e le motivazioni per cui si è passati da una fase ad un'altra;
- se sono stati attivati nel periodo processi di mobilità intera che non abbiano dato esito, precisando se non siano pervenute domande o se sia stata la Direzione aziendale a non consentire la mobilità (precisano in tal caso le motivazioni di tale scelta); trasmissione dell'elenco del personale che è stato interessato da progressioni di carriera, passaggi di livello, indennità ad personam o premi.

2.2. progettazione della selezione.

2.2.1. mobilità interna.

2.2. 1.1. processi e procedimenti rilevanti.

La definizione del profilo e delle mansioni richieste è stato oggetto di determinazione nella fase precedente di programmazione.

Detta procedura risulta applicata da prassi, pur non essendo normata a livello di regolamentazione aziendale.

Sul piano procedurale è stata adottata una specifica regolamentazione, in precedenza determinata in sede di prassi.

L'art. 7 dell' Accordo Aziendale sulle *schede ruolo personale, progressioni di carriera, premi, mobilità intera volontaria*” prevede per il personale sottoscritto in data 12.10.2016 prevede una disciplina di dettaglio come requisito di ammissione alla selezione:

- a) per posizioni fino al livello C1, ogni dipendente può candidarsi a prescindere dal livello occupato.
- b) a partire dal livello B2 sono ammessi alla selezione solo i dipendenti che ricoprono posizioni con il livello immediatamente precedente, purchè in possesso di diploma di maturità superiore (eventualmente dettagliato nell'indirizzo congruente dall'Amministratore Delegato in sede di approvazione del bando).

- c) dal livello A2 è richiesta la laurea (eventualmente dettagliata nell'indirizzo congruente dall'Amministratore Delegato in sede di approvazione del bando). E' considerata equipollente alla laurea l'esperienza triennale nel livello precedente.
- d) per le posizioni con livello A1 e Quadro il candidato deve possedere obbligatoriamente la laurea (eventualmente dettagliata nell'indirizzo congruente dall'Amministratore Delegato in sede di approvazione del bando).

Gli avvisi di selezione devono intendersi meramente esplorativi e non vincolano comunque in alcun modo Azimut, che a suo insindacabile giudizio potrà anche decidere di non procedere alla mobilità nel caso nessuno degli interessati sia stato valutato positivamente ai presenti fini o comunque laddove ritenga più utile per la gestione aziendale ricorrere a profili qualificati mediante risorse esterne.

Azimut si riserva in ogni caso di non procedere al trasferimento qualora lo stesso a sua esclusiva discrezione non fosse considerata compatibile con le esigenze organizzative aziendali in merito alla copertura del posto in cui è al momento collocato il dipendente interessato alla mobilità.

Azimut garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125 *"Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro."*

La selezione prevede la verifica delle professionalità e delle competenze possedute nonché la generale predisposizione del candidato a ricoprire il ruolo tramite la valutazione del curriculum presentato.

La selezione è per titoli ed esami.

I titoli verranno valutati sulla base del curriculum presentati dai candidati, tenuto conto del titolo di studio, delle esperienze lavorative, della precedente valutazione in servizio presso Azimut.

Gli esami riguarderanno di norma una prova orale, a cui potrà essere eventualmente preceduta una prova pratica per i profili operativi.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione composta dall'Amministratore Delegato (in quanto munito di poteri di direzione del personale), dal Responsabile Affari Generali e dal Responsabile del Servizio/Responsabile dell'Unità in staff in cui è collocata la posizione da ricoprire. Ogni componente la Commissione Giudicatrice darà una valutazione sulla base di una griglia prestabilita. La media dei voti attribuita da tutti i componenti la Commissione Giudicatrice, verrà rapportata matematicamente al punteggio massimo stabilito per ogni criterio (titoli ed esami) ottenendo il voto da attribuire. La sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni criterio determinerà il punteggio complessivo del candidato.

Potranno prevedersi punteggi minimi per i titoli e per le prove di esame, che - ove non raggiunti - comporteranno la non ammissione. Un punteggio complessivo inferiore alla metà dei punti complessivi disponibili darò luogo in ogni caso a non ammissione.

2.2. 1.2. possibili eventi rischiosi.

Riguardo alle pressioni su dipendenti aziendali per la diserzione della procedura a favore di soggetti terzi, si rinvia a quanto già precisato al precedente punto 2.1.3.

Le condizioni di accesso ed i titoli richiesti, i relativi criteri e pesi di valutazione possono essere oggetto di comportamenti atti a favorire interessi privati.

L'Azienda ha in corso la definizione per ogni livello delle condizioni di accesso (oltre che dei mansionari), in quanto il vigente CCNL Federfunerari Utilitalia non contempla specifiche declaratorie in particolare per attività non attinenti ai servizi cimiteriali. Tale elaborazione consentirà di ridurre a margini irrilevanti i rischi riguardo alla definizione delle condizioni di accesso ed ai titoli.

Riguardo all'espletamento della prova le misure adottate (la predefinizione dei criteri peso di valutazione, la previsione di griglie di valutazione della Commissione, la verbalizzazione nel dettaglio di tutte le operazioni, allegando le schede di valutazione sottoscritte da ciascun Commissario) circoscrivono il rischio alla modalità di esperimento della prova ed in particolare riguardo alla preventiva conoscenza da parte dei candidati dei quesiti (impatto: basso 2; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: significativo 4).

2.2. 1.3. anomalie significative.

Riguardo all'anomalia della diserzione della procedura si rinvia a quanto indicato al 2.1.4.

Ulteriori anomalie devono considerarsi:

- a) la mancanza di motivazione o la motivazione generica in merito alla non ammissione dipendenti aziendali candidatesi;
- b) insufficiente livello di dettaglio del verbale della Commissione, che non riporti termini e modalità con cui sono stati predefiniti i quesiti per la prova orale o la mancanza o incompletezza delle schede redatte dai singoli Commissari per la valutazione dei candidati;

2.2.1.4. indicatori.

Riguardo all'indicatore della diserzione della procedura si rinvia a quanto indicato al 2.1.4.

Ulteriore indicatore da considerare è la presenza di provvedimenti di non ammissione di candidati.

2.2.1.4. possibili misure.

Nel caso del 2016 sono state adottate le misure previste nel Piano 2016. In particolare sono state definite con Accordo Aziendale del 12.10.2016:

- a) profili e mansioni aziendali per i vari servizi;
- b) procedure relative ai processi interni di mobilità.

Nel corso del 2017 si monitorerà le prime fasi di attuazione delle misure adottate.

2.2.2. Distacco.

2.2.2. 1. processi e procedimenti rilevanti.

Il distacco non comporta di norma l'accettazione da parte del lavoratore, ma un accordo tra due imprese. Ai sensi dell'art. 2 bis del Codice, può essere effettuato unicamente con riferimento a *“dipendenti di società controllate e/o partecipate da Ravenna Holding”* o *“dipendenti di società nell'ambito della compagine del socio “privato” di Azimut.”*

Di conseguenza, a livello procedurale, Azimut S.p.a. deve rivolgersi direttamente a Ravenna Holding S.p.a ed Antares Sc rl.

Elementi obbligatori normativamente previsti per il distacco sono la transitorietà e l'interesse del disaccante. L'art. 2 bis del Codice pone come ulteriore presupposto del distacco è che *“Il personale interessato deve possedere adeguate esperienze lavorative o professionali compatibili con la specifica attività richiesta. Tali esperienze devono caratterizzarsi in termini di piena idoneità rispetto al fabbisogno come immediato consolidamento/miglioramento qualitativo delle competenze della complessiva struttura aziendale di Azimut S.p.A. per l'attività ad essa richiesta.*

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 bis del Codice *“La scelta di ricorrere al distacco dalle varie società interessate tutte indicate nel presente articolo è assunta dal Consiglio di Amministrazione.”* Sulla base della gerarchia prevista l'art. 2.2.1. del Codice, il ricorso al distacco comporta che sia stato inutilmente esperito il ricorso a forme di mobilità interna.

Nell'ambito di un gruppo di società pubbliche (a controllo totale o maggioritario), il distacco o comando comporta effetti sostanzialmente *“neutri”* e quindi di un' *“amministrazione allargata”* imposta in ogni caso dalla prescrizione normativa del Bilancio consolidato dell' ente locale e delle aziende partecipate (art. 147 quater 4° comma della L. n. 213/2012) con l'esplicita valutazione dei risultati della gestione complessiva del gruppo ente locale-società partecipate.

2.2.2.2. possibili eventi rischiosi.

Il distacco non implica il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato con Azimut S.p.a. e quindi può essere sempre interrotto anticipatamente.

Il contratto deve dare conto del ricorrere delle due condizioni sopraindicate: temporaneità ed interesse (non economico) del distaccante.

Il requisito che può dare luogo ad interpretazioni non univoche è quello dell'interesse del distaccante. Tale interesse, provenendo i distaccati da imprese socie di Azimut, unitamente al ricorrere delle condizioni di cui all' art. 2 ter del Codice, risulta dimostrato in re ipsa.

Si ribadisce inoltre che nell'ambito di un gruppo di società pubbliche (a controllo totale o maggioritario), il distacco o comando comporta effetti sostanzialmente *“neutri”* e quindi di un' *“amministrazione allargata”* imposta in ogni caso dalla prescrizione normativa del Bilancio consolidato dell' ente locale e delle aziende partecipate (art. 147 quater 4° comma della L.

n. 213/2012) con l'esplicita valutazione dei risultati della gestione complessiva del gruppo ente locale-società partecipate (così testualmente l'art. 2 ter 4° comma del Codice).

Eventuali profili di rischio sono legati quindi all'elusione delle condizioni del distacco ed in particolare riguardo al distacco proveniente da imprese all'interno della compagine azionaria privata. Si consideri in ogni caso che il distacco non può essere disposto dall'Amministratore Delegato, ma è di competenza del Consiglio di Amministrazione (art. 2 ter ultimo capoverso).

Il livello di rischio appare pertanto basso (impatto: basso 2; probabilità: poco probabile 1. Valore rischio: non significativo 2)

2.2.2. 3. anomalie significative.

Possibili anomalie sono da ricercarsi nelle motivazioni contenute nei contratti di distacco, ove non riportanti motivazioni dettagliate delle condizioni legislative e regolamentari del distacco.

2.2.2.4. indicatori.

Un indicatore di possibili situazioni di criticità è l'incremento dei distacchi rispetto al numero del personale in servizio rispetto alla media delle tre annualità precedenti.

2.2.2. 5. possibili misure.

Tra le possibili misure si indica:

- trasmissione al Comitato di Controllo interno degli schemi dei contratti di distacco, prima della loro approvazione in Consiglio di Amministrazione;
- la trasmissione all'RPCT da parte del Servizio Affari Generali entro il 30.11. (in tempo utile per la redazione della Relazione annuale per la prevenzione della Corruzione) di copia dei contratti di distacco stipulati nel corso dell'annualità di riferimento e l'indicazione di quelli precedentemente stipulati e cessati nella medesima annualità.

2.2.3. processo di mobilità da società pubbliche.

2.2.3.1. processi e procedimenti rilevanti.

Esperate infruttuosamente le modalità procedurali precedenti (mobilità interna, distacco di personale) ed a differenza di tali forme di reclutamento, l'attivazione del processo di mobilità da società pubbliche comporta da parte di Azimut S.p.a. l'assunzione alle proprie dipendenze di un'unità di personale.

Attualmente la fattispecie è regolata dall'art. 3 ter del Codice.

La procedura prevede la possibilità in primis di ricorrere a processi di mobilità comportanti *“il passaggio diretto di personale da società a controllo pubblico partecipate/controllate da Ravenna Holding S.p.a. ai sensi della normativa vigente”* al ricorrere in ogni caso di determinate condizioni ostative (fabbisogno di personale presente nel piano assunzioni, possesso di adeguate precedenti esperienze lavorative o professionali mirate alla copertura della specifica posizione aziendale; provenienza esclusiva da società a controllo pubblico partecipate/controllate da Ravenna Holding; essere stati assunti nella società di provenienza sulla base di procedure concorsuali/selezione ad evidenza pubblica; sottoposizione perveniva da una priva da parte di Commissione Giudicatrice)

Il capoverso dell'art. 2 ter richiama da ultimo *“le disposizione in materia di mobilità tra società pubbliche previste dalla L. n. 147/2013 e gli indirizzi che potranno essere disposti dagli enti locali.*

In particolare l'art. 1 comma 564 della L. 27.12. 2013, n. 147 prevede che, in caso di nuove assunzioni, il processo di mobilità da società pubbliche vada attivato con criteri di priorità rispetto alle selezioni pubbliche.

Pur prevedendo la norma la possibilità di rivolgersi a società pubbliche in genere, il disposto dell'art. 3 ter del Codice deve ritenersi norma speciale prevalente limitando il riferimento alle *“società a controllo pubblico partecipate/controllate da Ravenna Holding”* ed al ricorrere delle altre condizioni ostative stabilite dall'art. 3 ter medesimo. Tale interpretazione è del resto coerente con le direttive impartite da Ravenna Holding (*“Atto di indirizzo in materia di personale relativo alle società partecipate da parte degli enti soci di Ravenna Holding”* trasmesso in allegato a prot. Ravenna Holding 652 del 09.07.2015 *“... è necessario che le Società controllate dalla Holding, prima di avviare procedure per il reclutamento del personale verificchino la presenza di profili di personali idonei alle esigenze aziendali negli elenchi ricevuti sul personale in esubero delle partecipate o comunque reperibile all'interno del perimetro del gruppo allargato, anche sulla base di accordi”*);).

La procedura prevede un accordo tra Azimut e la società (l'art. 1 comma 568 della L. 27.12.2013 n. 147 stabilisce che la società cedente può riconoscere fino al 30% del trattamento economico del personale trasferito alla cessionaria per tre annualità).

Pur non essendo previsto dalla vigente normativa, l'accettazione del dipendente trasferito (è necessaria unicamente "informativa" alle associazioni sindacali), si ritiene opportuno regolare tutti i rapporti con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale.

L'operazione avviene in un quadro di "neutralità" nell'ambito di un concetto di "pubblica amministrazione allargata" ("senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica").

2.2.3.2. Possibili rischi rilevanti.

In considerazione del trattarsi di accordo tra società pubbliche (non con dipendenti), che si opera in applicazioni di direttive degli enti controllanti, che la procedura da seguire è dettagliatamente prevista nella normativa vigente e soprattutto a livello regolamentare con previsioni di specifiche condizioni ostative, che l'operazione è "neutra" in un ambito di amministrazione pubblica allargata, si ritengono irrilevanti rischi di situazioni di criticità. (impatto. bassissimo 1; probabilita improbabile 1. Valore rischio: non significativo 1).

2.2.3.3. Anomalie significative.

Non rilevano per quanto specificato al precedente capoverso 2.2.3.2..

2.2.3.4. Indicatori.

Non rilevano per quanto specificato al precedente capoverso 2.2.3.2.

2.2.3.5. Possibili misure.

Non rilevano per quanto specificato al precedente capoverso 2.2.3.2..

Si consideri che al momento l'art. 19 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 ha abrogato la normativa che consentiva il passaggio di dipendenti tra società pubbliche, al di là della particolare casistica prevista all'art. 25 del medesimo Decreto Legislativo in via transitoria fino al 30.06.2018 (elenchi degli esuberanti dalle società pubbliche su base regionale).

2.2.4. Selezione pubblica.

2.2.4.1. Processi e procedimenti rilevanti.

L'ultima modalità in ordine progressivo gerarchico di reclutamento del personale è quello della selezione pubblica. La selezione avviene attraverso procedure comparative selettive mediante le quali si accertano secondo principi meritocratici la professionalità, la capacità e le attitudini richieste per la posizione da ricoprire.

L'art. 3.1. del Codice detta norme specifiche per i requisiti di ammissione.

L'art. 3.2. comma 3° del Codice elenca il contenuto di dettaglio dell'avviso di selezione.

Tra questi sono indicate le *“prove di selezione e modalità di espletamento delle prove di selezione in lingua italiana e relativo punteggio”*. In particolare, l'art. 3.3 7° comma del Codice prevede che l' avviso di selezione prevede *“criteri, subcriteri e relativi pesi”* nonché *“una griglia di valutazione prestabilita “* per la valutazione della Commissione Giudicatrice, stabilendo che la media dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari per ogni criterio e subcriterio per ciascuna prova e la somma dei relativi punteggi delle varie prove determinerà la graduatoria finale di merito .

Le prove di selezione consistono normalmente in test a risposta guidata o libera, prove pratiche o attitudinali, colloqui.

Gli avvisi di selezione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 3.4. del Codice, gli avvisi di selezione sono sottoscritti dall'Amministratore Delegato e vengono pubblicizzati con la massima evidenza possibile mediante invio, con invito di affissione, ai seguenti enti:

- a) Comune di Ravenna, Cervia, Faenza, Castel Bolognese;
- b) Centro Provinciale per l'impiego;

Inoltre, l'avviso di selezione è affisso presso la sede legale della società e pubblicato nel suo sito internet www.azimut-spa.it.

Il C.d.A. può inoltre prevedere la pubblicazione dell'avviso per estratto su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale e/o l'invio ad Ordini professionali o Associazioni datoriali di categoria.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni solari ininterrotti e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, salvo comprovate ragioni di urgenza per cui il termine può essere ridotto fino a 20 giorni solari ininterrotti e consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

La presentazione delle domande potrà avvenire a mezzo del servizio postale, mediante presentazione diretta o con posta elettronica certificata, secondo le modalità specificatamente previste nel bando di selezione.

L'art. 4 prevede come parziale variante che Azimut, per determinate figure di personale di livello medio-alto (come, meglio definito all'art. 5) possa avvalersi *“nei casi e secondo le modalità previste dal Codice, di società specializzate nella selezione del personale, selezionandole tra quelle di comprovato prestigio e professionalità, con procedure che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza della scelta ai sensi della legislazione vigente così come integrata dalla normativa regolamentare interna.”*

Azimut S.p.a. potrà rivolgersi a società esterne specializzate, anche solo per gestire determinate fasi della procedura o unicamente come supporto all'attività aziendale di selezione (art. 4 ultimo comma del Codice).

In particolare, la società esterna può gestire una fase preliminare di preselezione, individuando una rosa di candidati (le modalità con cui la società esterna procede alla preselezione sono indicate del dettaglio all'art. 4 nei commi 7-10 del Codice).

Successivamente Azimut procederà alla selezione *“operando secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione resi pubblici nell'avviso di selezione, con espletamento di norma prova orale (salvo ulteriori diverse determinazioni) e valutazione da parte di Commissione Giudicatrice ...”*.

Nei contratti con tali società dovrà altresì essere previsto che la società prescelta, al termine della procedura di preselezione, rilasci una dichiarazione in merito all'autonomia, alla imparzialità e alla trasparenza con le quali ha svolto l'incarico (art. 4 comma 4° del Codice).

I dati di base per la preselezione sono comunque forniti da Azimut S.p.a. (indicazione della posizione da ricoprire, con relativo inquadramento contrattuale, condizioni di lavoro, comprensive del patto di prova e sede di lavoro; tipologia contrattuale richiesta; requisiti generali, professionali e d'esperienza per l'ammissione alla selezione e i titoli di studio e/o preferenziali richiesti per la copertura della posizione; modalità generale di svolgimento della selezione). Le modalità di pubblicazione della selezione sono preventivamente individuate con l'Amministratore Delegato di Azimut.

In sostanza, la fattispecie costituisce variante della procedura selettiva, per il solo fatto di prevedere una fase preselettiva affidata a Società esterna, che tuttavia opera sulla base di regole predeterminate da Azimut S.p.a..

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per i contratti a tempo determinato (art. 6 del Codice).

Sono fatte salve procedure semplificate per contratti di minore durata e per la necessità di soddisfare esigenze aziendali temporanee e/o urgenti.

L'art. 6 comma 6 prevede la possibilità per l'Amministratore Delegato di assumere, su mandato del C.d.A., ad assunzioni di durata di 6 mesi prorogabile per altri 6 mesi *“qualora non sia possibile attingere il necessario personale dalle eventuali graduatorie degli idonei di precedenti selezioni, o qualora la graduatoria sia esaurita oppure la selezione sia andata deserta”*, L'Amministratore Delegato può procedere a chiamata diretta scegliendo tra varie opzioni quella che riterrà più funzionale per soddisfare le esigenze di servizio *“selezione dai curricula pervenuti in azienda a seguito di pubblico avviso pubblicato sul sito internet aziendale (laddove la tempistica sia compatibile con le esigenze di servizio) o tra quelli comunque posti agli atti aziendali negli ultimi 12 mesi, dalle liste di disoccupazione o mobilità dei centri per l'impiego, oppure, attingendo da banche dati gestite da associazioni di categoria datoriali a cui la società aderisce o ricorrendo alle agenzie di somministrazione lavoro.”*.

Solo *“in caso di urgenza che richiede particolare celerità decisionale per far fronte ad esigenze temporanee improvvise e non prevedibili”* l'Amministratore Delegato può procedere all'assunzione anche in mancanza di delega espressa del C.d.A. con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente per un periodo massimo di tre mesi non prorogabile (art. 6 comma 7 del Codice).

L'Amministratore Delegato relazionerà al CdA in occasione della prima seduta utile successiva in entrambe le fattispecie (art. 6 commi 6 e 7 del Codice).

In sostanza, anche nel caso di contratto a tempo determinato, la regolamentazione aziendale stabilisce regole comportamentali atte a limitare e ad indirizzare le decisioni dei soggetti competenti.

In riferimento all'acquisizione di commesse da parte di Azimut come operatore economico privato, al fine di consentire alla società di operare al pari di ogni altro operatore, ove non risultasse possibile o opportuno il ricorso a modalità alternative (ad es. distacco), per l'assunzione di figure dotate di particolare professionalità riguardo all' esecuzione della commessa medesima, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all'assunzione entro il termine di durata massima normativamente prevista, su proposta motivata dell'Amministratore Delegato (art. 6 11° comma).

2.2.4.2.Possibili rischi rilevanti.

La normativa interna societaria, così come reso evidente nella descrizione delle procedure di cui al precedente paragrafo 2.2.4.1., è stata intenzionalmente connotata da un'ampia normativa di dettaglio, con lo scopo di regimentare il più possibile processi e procedimenti rilevanti.

Il Codice individua:

- a) i requisiti generali di accesso e di selezione;
- b) le modalità di pubblicazione dell'avviso;
- c) prevede che l'avviso di selezione predetermini criteri, subcriteri, pesi di valutazione e la stessa griglia di valutazione della Commissione, normando la procedura che la Commissione deve seguire per attribuire i punteggi. Vengono applicate in toto per estensione le medesime disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici;
- d) viene data pubblicità alle graduatorie delle prove ed alle graduatorie finali;
- e) il ricorso a società esterne è previsto, ma non modifica sostanzialmente la procedura di selezione. E' limitata ad una fase di preselezione ed è in ogni caso indirizzata da Azimut;

- f) le selezioni vengono adottate di norma anche per i contratti a tempo determinato, salvo fattispecie connotate da esigenze temporanee e/o urgenza con durata del rapporto comunque limitata ed in ogni caso all'interno di una procedura predefinita.

Il regolamento declina in modo certamente ampio e dettagliato i principi di *“di trasparenza, pubblicità e imparzialità.”*(richiamati dall'art. 18 2° comma della L. n. 133/2008 e s.m.i.). In via di autolimitazione, seppure non richiamato nel succitato art. 18 2° comma trovano esplicita applicazione tutti i principi di cui di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. (che regolamenta i concorsi delle pubbliche amministrazioni);

Ne deriva che in fase di progettazione della selezione, il livello di rischio appare oggettivamente limitato dalla regimentazione del procedimento. Si consideri inoltre che l'avviso di selezione predisposto dal Servizio Affari Generali e proposto dall'Amministratore Delegato, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, per cui appaiono individuati vari livelli progressivi di responsabilità.

Si tenga conto che tra il 2013 ed il 2014 sono stati esperite tre selezioni pubbliche per varie posizioni aziendali con assunzioni a tempo indeterminato, senza che siano stati presentati ricorsi interni, giurisdizionali e neppure richieste di chiarimenti.

La procedura scelta adottata deve considerarsi consolidata e prevede una selezione per titoli ed esami (di norma una prova orale, preceduta nel caso da una prova pratica, a secondo dei profili. La prova scritta non risulta essere stata finora valutata come necessaria. E' stato finora escluso il ricorso a società specializzate esterne).

La metodolologia utilizzata è quella di suddividere sostanzialmente in tre parti il punteggio complessivo: titoli- esperienza; titoli- attesati di studio; prova orale (nel caso di prova pratica, il punteggio viene sostanzialmente suddiviso in quattro parti).

Venendo effettuata una prima selezione per titoli (i punteggi vengono predeterminati nell'avviso di selezione ed attribuiti automaticamente secondo una griglia predefinita priva di discrezionalità), si vuole sostanzialmente attribuire in questa fase un peso sostanzialmente identico all'esperienza ed al curriculum di studi. In tal modo si garantisce una possibilità anche a chi può vantare sostanzialmente anche solo una delle due tipologie di titoli, ovviamente dando il massimo ai soggetti che più soddisfano contemporaneamente entrambe i requisiti. L'avviso preindividua il numero degli ammessi alle successive prove: la valutazione priva di discrezionalità dei titoli appare quindi garantire al massima trasparenza a tale fase.

La fase di valutazione dei titoli, per quanto sopra esplicitato, non può oggettivamente evidenziare un rischio misurabile.

Gli aspetti più delicati riguardano la determinazione dei subcriteri di selezione, in particolare di quelli riguardanti l'esperienza (quello riguardante i titoli di studio non appare escluso da rischi, ma sono certamente circoscritte le possibili opzioni). L'individuazione di criteri illogici o sproporzionati connessi in modo eccessivamente ristretto all'attività aziendale richiesta può comportare un vantaggio a favore di determinati soggetti ed in particolare a quelli che sono stati già testati dall'azienda con rapporti vari (distacchi, somministrazione, tempo determinato). Si tenga presente da un parte che, in considerazione della specificità delle attività aziendali (in particolare per profili medio - bassi per attività operative), un criterio pur logico relativo all'esperienza è comunque di per sé selettivo. In ogni caso avere adottato come principio una ripartizione del punteggio dei titoli incentrato per la metà sull'esperienza e per l'altra metà da essa sostanzialmente disconnessa tende a garantire nella sommatoria un contrappeso riguardo alla limitazione degli effetti di possibili eccessi derivanti dall'individuazione di subcriteri troppo sbilanciati per entrambe le tipologie di titoli.

Ne consegue un impatto rilevante ed un rischio certamente da considerare, che tuttavia la procedura e la prassi regimentata oggettivamente riduce. Per i titoli connessi all'esperienza: impatto: alto 3; rischio: probabile 3 medio. Valore rischio: significativo 9; per titoli connessi ai titoli di studio: impatto: alto 3; rischio: poco probabile 2. Valore rischio: significativo 6).

La determinazione dei criteri di valutazione delle prove, presenta per certi versi un rischio basso, in quanto per la prova pratica, pur potendo potenzialmente determinare modalità tese a favorire un soggetto rispetto ad un altro, non può rilevare un significativo vantaggio, trattandosi pur sempre di prova pratica connessa ad una prestazione materiale di livello modesto (situazioni di palese illogicità, pur non escluse, sarebbero comunque pubblicamente rilevabili) (impatto: basso 2; rischio: poco probabile 2. Valore rischio: significativo 4).

Riguardo alla determinazione dei criteri della prova orale, essendo di norma riconducibile a materie a carattere generale attinenti alla prestazione, nella fase di individuazione del bando non presentano rischi di rilievo (impatto: bassissimo 1; rischio: improbabile. Valore: non significativo 1).

2.2.4.3. Anomalie significative.

Essendo la procedura nel dettaglio regimentata, eventuali anomalie in fase di progettazione del bando, devono ritenersi limitate ad eventuale sproporzione tra i vari criteri ed a palese illogicità degli stessi. Poiché sono dati che devono comparire nell'avviso, dovrebbe trattarsi tuttavia di scostamenti evidenti.

2.2.4.4.Indicatori.

Possono costituire indicatori di eventuali situazioni anomale:

- graduatorie che individuano tra il personale assunto soggetti che hanno già prestato attività lavorativa per Azimut S.p.a. (distacco, somministrazione, tempo determinato). Considerando che le graduatorie valgono di norma per un periodo ultrannuale e possono dare luogo a scorrimento in caso di necessità, la valutazione andrebbe opportunamente riferita almeno alle prime tre posizioni. Le graduatorie sono pubblicate sul sito e pertanto direttamente consultabili dal RPCT;
- ricorrenza nelle diverse graduatorie, pur per diversi profili aziendali, di stessi soggetti, con verifica delle prime cinque posizioni;
- proporzionalità nella ripartizione tra titoli - esperienza, titoli - titoli di studio, prove (pratica o orale) intendendosi come non proporzionata una suddivisione che assegni meno o più di un terzo o un quarto alle vari voci (a seconda che le prove siano una o due) oltre il 10%.

2.2.4.5.Possibili misure.

Come possibile misura si indica quella di introdurre un'ulteriore regolamentazione di dettaglio nel regolamento riguardo a prassi consolidate.

In particolare, occorre valutare se predeterminare la proporzionalità tra titoli e prove ed a sua volta all'interno dei titoli o delle prove.

Più in generale, considerando anche le modalità della prova pratica e le materie della prova orale, con relativi pesi, si ritiene che potrebbero approvarsi come allegato al Regolamento per ogni profilo aziendale di ogni servizio le modalità di svolgimento della prova pratica, le materie per la prova orale ed i relativi pesi, definendo in pari tempo anche la ripartizione tra i titoli e le prove in modo da predeterminare la proporzionalità tra le stesse.

Essendo in corso di definizione dei profili delle varie posizioni aziendali nei vari settori, anche al fine di ovviare alla mancanza di dettaglio del CCNL Federfunerari Utilitalia, si ritiene che la predefinizione degli elementi sopraindicati per la selezione possa costituire integrazione dell'attività di elaborazione già in corso, con l'obiettivo di giungere ad un completamento entro il 2017.

2.2.5. Fase di selezione.

2.2.5.1. Processi e procedimenti rilevanti.

La fase di selezione appare caratterizzata dall'operato della Commissione Giudicatrice.

L'art.3.3. prevede che la Commissione Giudicatrice venga nominata dal C.d.A..

E' presieduta dall'Amministratore Delegato e composta da un numero variabile di componenti (3 o 5). Possono fare parte della Commissione anche "*esperti esterni di provata competenza nelle materie di concorso*". Non risulta peraltro, anche alla luce delle verifiche fatte in riferimento alle selezioni precedentemente espletate, che siano stati nominati membri esterni.

Laddove il Consiglio di Amministrazione non si determini diversamente, la Commissione è composta dall' Amministratore Delegato che la presiede, dal Responsabile del Servizio in cui la risorsa selezionata dovrà trovare collocazione e dal Responsabile del Servizio Affari Generali, che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 3 4° comma, non possono fare parte della Commissione soggetti che ricoprono cariche politiche o siano rappresentanti sindacali (in esplicita attuazione, in via di autoregolamentazione, del principio espresso di cui all'art. 35 3° comma lett e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.*).

La presenza fissa dell'Amministratore Delegato è conseguente alla sua competenza sulla direzione del personale. Di norma, come anche per le Commissioni relative alle procedure

d'appalto in cui l'Amministratore Delegato presiede la Commissione, lo stesso non parteciperà alla discussione ed alla votazione in C.d.A. riguardo all'approvazione della graduatoria della selezione.

Come esplicitato al precedente paragrafo 2.2.2.3. "*Selezione pubblica*" del Codice, l'avviso di selezione preindividua criteri e subcriteri di valutazione, relativi pesi, griglia e modalità di valutazione dei Commissari. Al fine di dare concreta attuazione ai principi "*di trasparenza, pubblicità e imparzialità*" richiesti dall'art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., si stabilisce una regimentazione di dettaglio che limita oggettivamente l'operato della Commissione. In sostanza, si adottano intenzionalmente, in via di autolimitazione, gli stessi principi restrittivi introdotti per le Commissioni Giudicatrici d'appalto.

La Commissione "*al momento del suo insediamento verifica preliminarmente l'esistenza di rapporti di coniugio o di parentela e affinità entro il quarto grado, dei suoi componenti con i concorrenti ammessi. In caso di sussistenza di dette condizioni di incompatibilità i lavori vengono sospesi e il Presidente della commissione ne dà tempestiva notizia al C.d.A. affinché provveda alla sostituzione del membro incompatibile*" (art. 3 5° comma del Codice).

L'attribuzione del punteggio dei titoli avviene in via matematica, sulla base di quanto predeterminato dall' avviso di selezione. Non sussistono pertanto margini di discrezionalità se non per eventuali interpretazioni di punti specifici del contenuto dell'avviso in merito alle domande presentate.

Uguualmente il numero degli ammessi è predeterminato nell'avviso e non implica pertanto alcuna discrezionalità da parte della Commissione.

Lo specifico operato della Commissione attiene alla modalità di effettuazione delle prove ed alla valutazione dei candidati. Riguardo a tale valutazione l'art. 3 7° comma del Codice prevede che "*La valutazione di ogni Commissario sarà espressa in cifra numerica sulla base di una griglia di valutazione prestabilita, applicando i criteri, subcriteri e relativi pesi prestabiliti nell'avviso di selezione. La media dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari per ogni*

criterio e subcriterio per ciascuna prova e la somma dei relativi punteggi delle varie prove determinerà la graduatoria finale di merito .”.

Al termine dei lavori “i verbali dei lavori delle Commissioni e la graduatoria di merito degli idonei risultanti dalla selezione sono rimessi al C.d.A. per la relativa approvazione. La graduatoria finale, con il nome e cognome dei candidati idonei e il corrispondente punteggio totale, è affissa presso la sede legale della società e pubblicata nel suo sito internet per un periodo non inferiore a 30 giorni.”(art. 3 commi 8 e 9 del Codice).

2.2.5.2. Possibili rischi rilevanti.

In considerazione del livello di regimentazione dei processi sopradelineato, i rischi di questa fase sono legati all’operato della Commissione Giudicatrice.

Il punto certamente critico è la possibile anticipata conoscenza da parte dei candidati delle modalità di esecuzione della prova pratica o dei quesiti della prova orale (o scritta) (impatto: altissimo 4; rischio: probabile 3. Valore rischio: significativo 12)

Riguardo alla valutazione dei Commissari, pur essendo predefiniti in sede di avviso di selezione criteri, subcriteri e relativi pesi così come la griglia di valutazione della stessa Commissione, non può non permanere il rischio riguardante possibili favoritismi nei confronti di qualche candidato (impatto: alto 3; rischio: probabile 3. Valore rischio: significativo 9).

2.2.5.3. Anomalie significative.

Possibile anomalia è riscontrare la presenza nelle prime posizioni della graduatoria di soggetti che hanno già prestato attività lavorativa per Azimut S.p.a. (distacco, somministrazione, tempo determinato).

Si ritiene di potere aggiungere anche l’ indeterminatezza dei verbali della Commissione, in merito alle modalità di esplicazione delle prove e di determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati.

2.2.5.4. Indicatori.

Possono costituire alcuni indicatori di eventuali situazioni anomale, già considerati nella fase di progettazione della selezione:

- graduatorie che individuano tra il personale assunto soggetti che hanno già prestato attività lavorativa per Azimut S.p.a. (distacco, somministrazione, tempo determinato). Considerando che le graduatorie valgono di norma per periodo ultrannuale e possono dare luogo a scorrimento in caso di necessità, la valutazione andrebbe opportunamente riferita almeno alle prime tre posizioni. Le graduatorie sono pubblicate sul sito e pertanto direttamente consultabili dal RPC;
- ricorrenza nelle diverse graduatorie, pur per diversi profili aziendali, di stessi soggetti, con verifica delle prime cinque posizioni;

2.2.5.5.Possibili misure.

Le possibili misure devono necessariamente considerare che ogni ulteriore regimentazione delle modalità di esplicazione delle prove e di determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati dovrebbe essere bilanciata con le esigenze societarie di assicurarsi in ogni caso la scelta più adeguata a soddisfazione delle esigenze societarie. Occorre evitare che un eccessivo formalismo provochi scelte casuali che non assicurino un risultato pienamente soddisfacente delle esigenze aziendali di coprire il posto assicurando la massima professionalità. Ove si pervenisse ad una scelta meramente formale e quindi casuale, potrebbe concretizzarsi proprio una fattispecie di "*mala administration*", che si intende contrastare con il presente piano.

Potrà quindi stabilirsi in modo formale l'obbligo per la Commissione:

- a) di determinare le modalità di esplicazione delle prove e di determinazione dei quesiti disposti dalla Commissione nell'imminenza dell'effettuazione delle stesse, al fine di ridurre il rischio di fughe di notizie;
- b) di definire:
 - modalità della prova pratica che corrispondano effettivamente alla prestazione del profilo da ricoprire, evitando particolari specificità inutilmente selettive in rapporto alla prestazione richiesta;
 - quesiti sufficientemente generali che consentano alla Commissione di valutare la reale capacità del candidato, evitando particolari specificità inutilmente selettive che potrebbero prestarsi ad avvantaggiare alcuni candidati ove fossero preconosciute;

- modalità della prova pratica e quesiti della prova orale sostanzialmente identici per ogni candidato, in modo da evitare che la prova del candidato sia dettata dalla casualità;
- c) di effettuare le prove non in seduta pubblica, a cui potranno essere nel caso chiamati ad assistere soggetto esterni a titolo di testimoni (potrebbe in tal senso trattarsi di membri delle organizzazioni sindacali, essendo escluso che possano comunque fare parte della Commissione);
- d) di svolgere le prove in una sola giornata;
- e) di assicurare modalità che evitino che i candidati che devono sostenere la prova vengano a contatto con quelli che l'hanno già sostenuta.

L' inserimento di esperti esterni nella Commissione Giudicatrice, al fine di ridurre l'impatto nell'ambito della Commissione di valutazioni a favore di candidati che hanno già prestato attività a vario titolo per la società, apparirebbe tuttavia incompatibile con il presupposto di legittimità di ogni incarico esterno (e cioè che non sia altrimenti esperibile all'interno della società). Specialmente per profili medio – bassi, non apparirebbe plausibile sostenere una spesa esterna, ricorrendo certamente all'interno della società tutte le specializzazioni richieste (trattandosi di attività estremamente specifiche).

2.2.6. Gestione del rapporto.

2.2.6.1. Processi e procedimenti rilevanti.

La fase successiva all'approvazione della graduatoria, prevede di norma la valutazione delle autodichiarazioni dei candidati e la visita del medico competente

In sede di esecuzione del contratto, rilevano le fattispecie delle progressioni di carriera e dei riconoscimenti ad personam che comportano necessariamente valutazioni dell'attività in servizio del personale.

Il PTPC 2016 prevedeva la possibilità di individuare dei profili di ogni posizione aziendale nei vari servizi, supponendo alla mancanza di determinazione nel CCNL Federfunerari Utilitalia (il

CCNL regolamenta nel dettaglio il solo servizio cimiteriale). In tale ambito, si sarebbe dovuto individuare il livello d'ingresso e quello dell'evoluzione del rapporto.

L'Accordo Aziendale relativo alle *schede ruolo personale, progressioni di carriera, premi, mobilità intera volontaria*” sottoscritto con le OO.SS. in data 12.10.2016 approva schede ruolo riguardante tutte le posizioni aziendali.

Le “schede ruolo” sono relative al personale di nuova assunzione alla data di adozione del presente atto.

Per il personale in attività le schede hanno vigenza, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo riguardo all' *“Inquadramento e percorso di progressione”* e *“Durata del percorso di progressione”*.

Per ciascuna “*scheda ruolo*” vengono individuati: nome della posizione, scopo della posizione, collocazione gerarchica, mansioni principali, capacità e competenze minime richieste per l'assunzione, percorso formativo, inquadramento e percorso di progressione, durata del percorso di progressione, sede dove viene svolta la prestazione, criteri di valutazione, rischi legati al ruolo.

L'art. 2 del Regolamento prevede per il personale assunto successivamente alla data di adozione dell'atto, una durata della progressione di carriera di durata variabile (da 30 a 60 mesi) con passaggio di due livelli (in ingresso ed in uscita).

L'art. 5 prevede i titoli di studio richiesti per l'accesso ad ogni posizione.

Per la valutazione del personale (in sede di riconoscimento di premio di risultato, di incentivi, di progressioni di carriera), il PCTC 2016 prevedeva che potevano introdursi schede di valutazione sulla base di criteri, relativi pesi, modalità predefiniti (già utilizzate per la selezione degli ausiliario del traffico e stagionali ed introdotta dal 2016 per la valutazione del premio di risultato dei lavoratori agricoli).

In attuazione di tale indirizzo:

a) l'accordo relativo al premio di risultato 2016-2017-2018 sottoscritto in data 12.10.2016 .ha introdotto esplicitamente che il 20% dell'importo potenzialmente attribuibile sia determinato sulla base di una valutazione del personale sulla base di criteri e modalità prestabilite nell'accordo.

b) l'art. 3 dell'*Accordo Aziendale relativo alle schede ruolo personale, progressioni di carriera, premi, mobilità intera volontaria* sottoscritto in data 12.10.2016, prevede per il personale neo assunto un riconoscimento economico progressivo proporzionale mensile ogni 3 anni, successivi alla fine del percorso di progressione (assorbibile, in caso di mutamento di mansione e modifica di livello) per un importo massimo al 20% della differenza lorda con il livello di inquadramento successivo rispetto a quello occupato. Il riconoscimento economico verrà definito a seguito di valutazione della Direzione. In specifico, opererà una Commissione composta da Amministratore Delegato (in quanto munito di poteri di direzione del personale), Responsabile Affari Generali - Personale e Responsabile del Servizio/Responsabile dell'unità di staff. Sulla base di una griglia numerica prestabilita, i Commissari formuleranno un giudizio per ognuno dei criteri di valutazione prestabiliti (massimo 30 punti; per ogni criterio massimo 5 punti). La media dei punti di valutazione attribuita dai Commissari per ogni criterio verrà rapportata al punteggio massimo di ogni criterio, a cui verrà rapportato l'importo del premio da riconoscere secondo una formula prestabilita.

In caso di valutazione negativa (che comporti la mancata attribuzione di qualsiasi emolumento), tale valutazione verrà ripetuta annualmente.

L'ultimo riconoscimento economico attribuito in ordine temporale potrà essere revocato entro il triennio successivo (e quindi fino al momento della successiva valutazione triennale), unicamente in presenza di sanzioni disciplinari gravi.

In caso di particolare distinzione, la Direzione (secondo le modalità più sopraindicate) potrà decidere di anticipare fino a 12 mesi prima della scadenza prevista il riconoscimento economico.

A fini di equità, al personale già assunto a tempo indeterminato a partire dal 1.7.2012, si applicherà - tendo conto degli opportuni adattamenti in fase attuativa - la stessa normativa prevista per i neoassunti dal presente regolamento. Entro il 31.12.2016 verrà determinato un programma di attuazione senza riconoscimenti economici retroattivi e con effetti unicamente a fare data dal 01.01.2017, tenendo conto del livello di inquadramento attuale e della data di assunzione.

c) l'art. 6 *dell'Accordo Aziendale relativo alle schede ruolo personale, progressioni di carriera, premi, mobilità intera volontaria* prevede che, con riguardo a tutti i dipendenti aziendali, in sede di approvazione del bilancio di esercizio ed in conseguenza delle sue risultanze, su proposta dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare una budget dedicato al riconoscimento di premi una tantum, che verranno attribuiti dall'Amministratore Delegato (in quanto munito di poteri di direzione del personale) a singoli dipendenti o a uffici/reparti. All'ammontare di tale budget, concorrerà in ogni caso l'importo del premio di risultato non distribuito inerente ad obiettivi individuali. Nella comunicazione al dipendente, dovrà darsi conto della motivazione di attribuzione del premio. L'una tantum potrà variare da € 100,00 ad € 600,00 per dipendente, salvo casi specifici valutati direttamente dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato. La normativa di cui al presente articolo si applica a tutti i dipendenti aziendali.

2.2.6.3. Possibili rischi rilevanti.

La fase di verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla selezione non appare presentare profili di rischio rilevante (impatto: basso 2; rischio: improbabile 1; Valore rischio: non significativo 2).

Le progressioni di carriera e gli incentivi ad personam presentano di per sé invece un rischio elevato, potendo comportare vantaggi a favore di singoli (impatto: alto 3; rischio: probabile: 3.- valore rischio: significativo 9).

2.2.6.4. Anomalie significative.

Possibile anomalia è un numero significativo dei passaggi di livello e degli incentivi ad personam riconosciuti nell'annualità.

2.2. 6.3. Indicatori.

Tra gli indicatori si ritiene di potere individuare il numero dei passaggi di livello e degli incentivi ad personam riconosciuti nell'annualità in rapporto alla media delle due annualità precedenti.

2.2.6.4.Possibili misure.

Le possibili misure si confermano quelle, indicate al precedente paragrafo 2.2.1.4 che la società ha già definito, riguardo alla definizione dei profili delle posizioni nei vari servizi, con la predeterminazione delle possibili progressioni di carriera, della regolamentazione delle schede di valutazione del personale, della regimentazione del riconoscimento degli incentivi ad personam. Nel corso del 2017 vengono monitorate le prime fasi di attuazione delle misure adottate.

Programma Triennale 2015-2016-2017 per la Trasparenza ed Integrità “ di Azimut S.p.a.

Aggiornamento 2017

PREMESSA

Il presente Regolamento fornisce norme tecniche e interpretazioni in materia di disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni trasparenza e si applica a Azimut S.p.A. (d'ora in poi anche “**Società**”) ai sensi dell'articolo 2 bis 2° comma lett. b) del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i., quale società mista a partecipazione pubblica maggioritaria in “*controllo pubblico*”, costituita a seguito di gara a c.d. “*doppio oggetto*” per la scelta del socio privato con compiti operativi (durata: 01.07.2012-30.06.2027).

Le norme contenute nel presente Regolamento in materia di trasparenza devono intendersi a tutti gli effetti, fino all'adozione di eventuali successivi documenti dedicati, quale “*Programma Triennale 2016-2017-2018 per la Trasparenza ed Integrità*” di Azimut S.p.a. ai sensi dell'art. 10, 1° comma del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i..

Il presente Regolamento riporta nelle premesse (“*Titolo 1. Principi Generali*”) il necessario raccordo con la normativa in materia di prevenzione alla corruzione applicabile alla Società ai sensi dell'art. 1 comma 34 della L. 190/2012. Le misure del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2016-2017-2018 costituiscono apposita sezione (e quindi parte integrante) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2017-2018, a sua volta inserito nel “*Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e s.m.i. integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012 e s.m.i.*”. Il periodo di riferimento del sopracitato Programma Triennale viene pertanto adeguata al triennio 2016-2017-2018.

Il presente atto si raccorda con analoga regolamentazione disposta da Ravenna Holding S.p.a, società capogruppo che esercita la direzione, coordinamento e controllo di Azimut S.p.a.

1. FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento è finalizzato a fornire le regole tecniche e di funzionamento cui dovrà attenersi la Società per il rispetto delle norme di legge, ovvero dei principi in esso contenuti quali modelli di *moral suasion* per una gestione etica delle risorse pubbliche.

In dettaglio, il Regolamento è finalizzato a:

- individuare le informazioni che la Società è tenuta a fornire agli enti Soci affinché essi possano provvedere ai rispettivi adempimenti di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. nonché ai relativi decreti attuativi;
- individuare le regole tecniche cui la Società deve attenersi ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

Titolo primo: Principi Generali
--

2. PRINCIPI GENERALI.

Il Regolamento è redatto sulla base di principi generali contenuti nella L. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013, aggiornati da ultimo ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016, tenendo conto dei seguenti pronunciamenti: circolare numero 2/2013 del Dipartimento della funzione pubblica; deliberazione numero 72/2013 del Dipartimento della funzione pubblica; delibere Civit numero 47, 50, 59, 65 e 66 del 2013; circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1 del 14/02/2014 e s.m.i., determinazione ANAC 17 giugno 2015, n. 8, delibera ANAC 03.08.2016 n. 831, delibera ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016.

3. DEFINIZIONI.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **D.Lgs. n. 33/2013**: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricata “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- b) **L. 190/2012**: Legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” c.d. “*Legge anticorruzione*”;
- c) **modello 231**: modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- d) **Codice di Comportamento e Corporate Governance**: il Codice di comportamento e corporate governance della società capogruppo Ravenna Holding S.p.a. (società capogruppo che esercita l’attività di direzione, controllo e coordinamento di Azimut S.p.a.) che, oltre al sistema di regole che sovrintende l’attività di governo della Società, detta principi e modalità operative in materia di anticorruzione e trasparenza;
- e) **programma triennale per la trasparenza e integrità**: modalità attuative del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- f) **piano per al prevenzione della corruzione**: modalità attuative della L. n. 190/2012 e s.m.i.
- g) **Presidente**: Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) **Organismo di Vigilanza (ODV)**: l’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è il soggetto che deve vigilare sul corretto funzionamento e sull’osservanza del modello 231 da parte della Società con poteri di iniziativa e controllo. Tale Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Azimut a composizione monocratica o costituito da tre membri. In aderenza alle Linee Guida di Confindustria e Confservizi, l’ODV si caratterizza per autonomia ed indipendenza, e per tali ragioni

- non ha compiti operativi che possano minarne l'obiettività di giudizio; svolge, pertanto, attività di vigilanza, ispezione e controllo;
- i) **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento, che nella Società viene ad essere individuato sulla base dei regolamenti vigenti ed assolve anche alle funzioni previste all'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - j) **sito istituzionale:** sito web della Società all'indirizzo www.azimut-spa.it;
 - k) **Società:** Azimut S.p.A.;
 - l) **società controllate e collegate:** società controllate e collegate dalla Società Ravenna Holding s.p.a. ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - m) **trasparenza:** accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Società, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 bis 2° comma lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. ;
 - n) **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per al Trasparenza (RPCT):** soggetto è incaricato e responsabile ai sensi del D.Lgs. 190/2012 degli adempimenti in materia di anticorruzione ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013 degli adempimenti in materia di trasparenza;
 - o) **Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni dei dati (RTP):** responsabile della specifica di attività di supporto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per al Trasparenza (RPCT) riguardo alla trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni dei dati, ai sensi dell'art. 10 1° comma del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
 - p) **Servizio Affari Generali:** Servizio che assiste il Consiglio di Amministrazione e il Responsabile per la trasparenza negli adempimenti di raccolta delle informazioni e dei dati che sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Società (eccetto per quanto al seguente punto sub q). E' prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a.;

- q) **Servizio Servizi Informatici:** Servizio preposto al materiale inserimento nel sito istituzionale della Società delle informazioni e dei dati in base alle indicazioni ricevute dal Servizio Affari Generali e/o dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT): e/o del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, fatti salvi gli inserimenti ripetitivi direttamente effettuati dal Servizio Affari Generali previamente formati dal Servizio Affari Informatici. E' prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a.;
- r) **incarichi dirigenziali:** i contratti di lavoro con qualifica di Dirigente acquisiti con apposita delibera consiliare;
- s) **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. LA STRUTTURA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETA'

La Società ha adottato procedimenti interni riconducibili al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Nell'ambito del Modello 231, il presente Regolamento costituisce attuazione dei principi e delle disposizioni previsti nel Codice di comportamento e corporate governance, paragrafo F. *"Anticorruzione e trasparenza. Principi e modalità applicative"* di Ravenna Holding S.p.a. (società capogruppo che esercita l'attività di direzione, controllo e coordinamento di Azimut S.p.a.) con particolare riferimento all'individuazione delle funzioni e dei controlli all'interno della struttura.

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 (c.d. “Modello 231”)

La società ha adottato un Modello 231 costituito da:

- una Parte Generale, dedicata alla descrizione del quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/2001), il quale ha adeguato la normativa nazionale in tema di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni Internazionali introducendo una specifica disciplina in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Lo scopo del legislatore è quello di coinvolgere gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di specifiche tipologie di reato da parte dei propri dipendenti o Amministratori, tipologie che nel corso degli anni sono state ampliate dal legislatore (c.d. reati presupposto);
- una Parte Speciale che comprende anche una mappatura delle attività a rischio dedicata alla descrizione dei reati presupposto e delle procedure organizzative adottate dalla Società al fine di garantire l’attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati. Per le attività ipoteticamente a rischio e sensibili si rimanda alla specifica parte del modello 231 adottato dalla società.

L’applicazione del Modello 231 ha comportato l’adozione di specifici protocolli di prevenzione, e di un Codice Etico che, quale parte integrante del modello 231, esprime i valori e le responsabilità etiche fondamentali che la Società segue nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, individuando il complesso di doveri e responsabilità che la Società assume nei confronti dei propri stakeholders.

Al fine di consentire all’ODV di vigilare sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello 231, sono previste, nei suoi confronti, due tipologie di flussi informativi:

- segnalazioni, da inviare nel caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali e, in ogni caso, non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231;
- flussi informativi periodici, provenienti dalle singole funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio.

6. IL MODELLO ANTICORRUZIONE.

Come chiarito da ultimo mediante la circolare D.P.C.M. n. 1/2014 *“In caso di enti ai quali si applichi il dettato del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (...) e che quindi adottino un modello di organizzazione e di gestione idoneo alla prevenzione di reati e che affidino ad un organismo di vigilanza (cosiddetto OVI) la verifica del modello, appare possibile che il modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231/01 ed il Programma per la trasparenza e l'integrità siano contenuti in un unico documento (nel quale potrebbero essere valutati anche i rischi di corruzione, inserendovi i contenuti del Piano di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012), per ragioni di economicità e di razionale organizzazione”.*

L'indirizzo è confermato dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 (*“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*)

“Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di Prevenzione della Corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti” (paragrafo *“2.1.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione*).

Per tali ragioni, la Società dà attuazione alle finalità del modello anticorruzione, la cui analisi dei processi, la valutazione e la successiva gestione del rischio sono state assunte fra i presupposti per l'aggiornamento del Modello 231 già adottato.

La Società attua, dunque, il modello anticorruzione mediante:

- il riferimento al modello 231 già adottato, implementato ed integrato in base alle nuove disposizioni in materia di mappatura dei rischi di cui alla L. 190/2012 e s.m.i.;
- l'integrazione del modello 231 con le disposizioni in materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi attraverso una integrazione e/o revisione dei documenti e delle informazioni già pubblicati sul sito istituzionale, attraverso l'adempimento di quanto previsto dal presente Regolamento.

Azimut S.p.a. rientra tra le società *“in controllo pubblico”* intese come quelle *“direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile”*(determinazione ANAC 17 giugno 2015, n. 8 paragrafo *“2. Le società in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo”*), così come confermato dalla nozione di *“società a controllo pubblico”* prevista all’art. 1 lett. m) del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato tra le opzioni previste alla rubrica *“2.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione”* e tenendo conto di quanto previsto al paragrafo *“6. Disciplina transitoria”* della succitata delibera ANAC n. 8 del 17 giugno 2015: *“Considerate le modifiche apportate dalla disciplina delle presenti Linee guida rispetto ai contenuti del PNA, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, procedono, qualora non l’abbiano già fatto, a nominare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione affinché predisponga*

entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle presenti Linee guida. L'adeguamento alle presenti Linee guida, con l'adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012, dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016.

In data 21.10.2015 il Vice Presidente Emanuele Rocchi di Azimut S.p.a. (privo di deleghe gestionali) è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. come Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC), ai sensi dell'artt. 1 comma 7 della L. n. 190/2012 e s.m.i., a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della normativa medesima e di quanto previsto dalla determinazione ANAC 17 giugno 2015, n. 8.

Tra le opzioni previste al paragrafo "2.1.2. *Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione*", non è risultato possibile nominare:

- a) un Dirigente, non essendo presenti dirigenti nell'organico aziendale;
- b) un Quadro "*che garantisca comunque le idonee competenze*", in quanto il Quadro che funge da Responsabile del Servizio Affari Generali (già nominato Responsabile per la Trasparenza), pur in possesso delle competenza richieste, appare svolgere attività oggettivamente confliggenti ("*appalti e contratti*" nonché "*selezione e gestione del personale*" sono indicate dalla sopracitata determina come attività esposte al massimo rischio di corruzione) con la funzione di controllo del RPC;
- c) l'RPC della capogruppo Ravenna Holding S.p.a, in quanto non è stata predisposta un'unica programmazione delle misure ex Lege n. 190/2012 e s.m.i. da parte del RPC della società capogruppo;
- d) Organismo di Vigilanza ex Lege n. 231/2012 e s.m.i., che alla data di nomina del RPC era monocratico e non dipendente aziendale.

Risultando pertanto inapplicabili tutte le restanti opzioni previste dalla ANAC 17 giugno 2015, n. 8, è stato di conseguenza nominato un amministratore privo di deleghe gestionali, così come previsto dalla sopracitata determina come unica opzione residua (*“solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purchè privo di cariche gestionali”*).

Il nominativo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è stato formalmente comunicato in data 13.11.2015 ad ANAC, secondo la modulistica e nel modalità stabilite da ANAC medesima. Il nominativo del Responsabile associato ad Azimut S.p.a. risulta tra i nominativi pubblicati sul sito ANAC. La nomina del responsabile è stata pubblicata sul sito *“Amministrazione Trasparente”* di Ravenna Holding S.p.a. Sezione *“Azimut”* link *“Componenti organi”* e, con link di richiamo, sul sito di Azimut S.p.a..

Ai sensi dell’art. 10 e 43 1° comma del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in data 31.01.2017 il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha deciso di concentrare in una sola figura di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (RPCT), le due figure attualmente di Responsabile per la Prevenzione e Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, nella persona Vice Presidente Emanuele Rocchi di Azimut S.p.a. (privo di deleghe gestionali) (già nominato RPC).

7. IL PIANO DELLA TRASPARENZA

Ai sensi del paragrafo *“2.1.3. La trasparenza”* della succitata delibera ANAC *“Alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall’art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo.*

L'art. 11, co. 2, lett. b), come novellato dall'art. 24-bis del dl. n. 90 del 2014, dispone, infatti, che la disciplina del d.lgs. n. 33 del 2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata «limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

La nuova disposizione introduce una netta distinzione tra le società controllate e le società a partecipazione pubblica non di controllo. L'elemento distintivo tra le due categorie di società consiste nel fatto che nelle società controllate deve sempre essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione. Per le società in controllo pubblico, cioè, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte.”

Le “attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea “sono quelle “così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici.”

In attuazione di quanto previsto dalla determinazione ANAC 17 giugno 2015 n. 8, Azimut S.p.a definisce con il presente atto il Programma Triennale 2015-2016-2017 per la trasparenza ed integrità (*“Le società controllate adottano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Nello stesso Programma, come sopra anticipato, le società indicano, esplicitandone la motivazione, quali sono le attività non qualificabili di pubblico interesse che quindi come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza*

previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 e quelle che invece sono di pubblico interesse. Per gli altri contenuti del Programma e per le indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, si rinvia alla delibera A.N.AC. n. 50/2013. Si ricorda che, l'omessa adozione del Programma è esplicitamente sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014."

Azimut S.p.a. definisce come "attività non di pubblico interesse":

- a) attività acquisite sul libero mercato per propria iniziativa o da privati (tra cui, l'acquisizione o la gestione del parcheggio di via Guidarelli a Ravenna);
- b) attività acquisite sul libero mercato da enti pubblici, che non sono oggetto dei contratti di servizio degli enti locali o sono definibili come di "attività di pubblico interesse" (così come definite dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015) (tra cui, la gestione e manutenzione ordinaria del Ponte mobile sul canale Candiano a Ravenna).

Nel corso del 2016, il D. Lgs. n. 97/2016 ha apportato diverse modifiche al D.Lgs. n. 33/2013.

E' stato abrogato l'art. 11 ed è stato introdotto in particolare l'art. 2-bis comma 2 "*Ambito soggettivo di applicazione*" che ha precisato che per "*le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" si applica indistintamente (sia per la sua organizzazione interna che per la sua attività, senza specificazioni) la normativa in materia di trasparenza prevista per le "*pubbliche amministrazioni*" di cui al comma 1° del medesimo articolo, pur precisandosi "*in quanto compatibile*".

La sopravvenuta normativa non riporta più alcuna distinzione tra attività di pubblico interesse e non. Attività "*in regime di mercato*" possono essere peraltro svolte esplicitamente dalle società a controllo pubblico, come tra l'altro confermato dall'art. 6 1° comma del D.Lgs. n.175/2016. Deve pertanto ritenersi - in assenza di ulteriori specificazioni da parte di ANAC - che, stante in ogni caso la valutazione di "*compatibilità*" prevista dalla sopravvenuta

normativa, possa confermarsi al momento la distinzione prevista per le attività non di interesse pubblico dalla determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015

La delibera ANAC 03.08.2016 n. 831 ha espressamente previsto un intervento di ANAC che chiarisca gli impatti in materia di trasparenza del D. Lgs. n. 97/2016 sulle società in controllo pubblico, a seguito dell'adozione dei preannunciati testi unici di regolamentazione dei servizi pubblici locali e delle società pubbliche (al momento risulta unicamente adottato il D. Lgs. n. 175/2016) (pag. 14 *“Tenuto, inoltre, conto del fatto che l’Autorità deve individuare gli obblighi di pubblicazione applicabili a dette società e agli altri enti di diritto privato indicati nell’art. 2 secondo il criterio della “compatibilità”, l’Autorità si riserva un approfondimento di tutte queste problematiche e di quelle collegate all’applicazione della L.190/2012 a detti soggetti in apposite Linee guida di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del presente PNA.”*).

Successivamente, nell'adunanza del 28 dicembre 2016 ANAC ha approvato in via definitiva la delibera n. 1310 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*. Dette Linee Guida non riguardano tuttavia le società in controllo pubblico: a pag. 5 si precisa esplicitamente che *“Con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) (N.B. anche società pubbliche controllate) si rinvia a specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 e a un apposito atto d’indirizzo per gli ordini professionali. Al fine di consentire da subito l’adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti.”*

In attesa dei preannunciati chiarimenti di ANAC, Azimut S.p.a. applica in ogni caso quanto specificamente previsto per le società pubbliche dalla Determinazione ANAC n 17 giugno 2015, n. 8 e dalla regolamentazione interna adottata.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 31.03.2015 il dott. Ledda Massimo come Responsabile per la Trasparenza.

Il nominativo del Responsabile per la Trasparenza è stato formalmente comunicato ad ANAC, secondo la modulistica e nel modalità stabilite da ANAC medesima. Il nominativo del Responsabile associato ad Azimut S.p.a. risulta tra i nominativi pubblicati sul sito ANAC. La nomina del responsabile è stata pubblicata sul sito "*Amministrazione Trasparente*" di Ravenna Holding S.p.a. Sezione "*Azimut*" link "*Componenti organi*" e, con link di richiamo, sul sito di Azimut S.p.a..

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente Regolamento rimangono pubblicati per un periodo di anni 5 decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatto salvo quanto previsto agli art. 11, 13 e 16 del presente Regolamento.

Il Responsabile per la Trasparenza, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, redige annualmente una propria relazione a consuntivo sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, che invia entro il 31 gennaio all'ODV.

La Relazione 2015 (prot. Azimut 1037/16 del 27.01.2016, con successiva precisazione prot. Azimut 6831/10 del 10.05.2016) e quella 2016 (prot. Azimut 1596/17 del 25.01.2017) risultano inserite sul sito "*Amministrazione Trasparente*" link "*Trasparenza ed accesso Civico*".

L'Organismo di Vigilanza - che ogni anno predispone ed invia al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle risultanze della attività di vigilanza e controllo - relaziona in tale ambito anche sulle verifiche effettuate relativamente alla attuazione del presente Regolamento.

Per quanto previsto dalla rubrica "*1. Soggetti tenuti all'attestazione*" della delibera ANAC 20.01.2016 n. 43 *sull' Assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016*, Azimut S.p.a. in quanto società per azioni mista, a maggioranza pubblica, non rientra tra i soggetti per cui è disposta l' "*attestazione*" degli adempimenti in oggetto, in quanto soggetto compreso nella fattispecie di cui all'art. 11 2° comma lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (allegato 1 alla succitata delibera).

Risulta pubblicata sul medesimo sito sopraindicato in data 29.02.2016 la "griglia di rilevazione" al 31.12.2015 e la "scheda di sintesi della rilevazione" (allegati 2 e 3 alla delibera ANAC 20.01.2016 n. 43). Ai sensi della rubrica "*2.1. La griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016*" ultima parte della succitata delibera, non essendo previsto un O.I.V. o struttura analoga data anche la struttura societaria, la documentazione viene predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (alla data odierna non assommante anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza).

Ai sensi dell'art. 10 e 43 1° comma del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in data 31.01.2017 il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha deciso di concentrare in una sola figura di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (RPCT), le due figure attualmente di Responsabile per la Prevenzione e Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, nella persona Vice Presidente Emanuele Rocchi di Azimut S.p.a. (privo di deleghe gestionali) (già nominato RPC).

In pari data il CdA ha nominato il dott. Ledda Massimo come Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni dei dati.

In quanto anche Dirigente del Servizio Affari Generali aziendale, si avvale del servizio medesimo, al fine della ricezione, pubblicizzazione ed aggiornamento dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale della Società.

Le informazioni relative agli adempimenti di trasparenza, come previste nel presente Regolamento, dovranno essere trasmesse di norma dai singoli uffici al Servizio Affari Generali per ogni adempimento. Il Servizio Affari Generali trasmette entro il mese successivo a quello del loro ricevimento le informazioni a Servizio Servizi Informatici (prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a), che provvede tempestivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale, salvo eventuali diversi minori termini previsti dalla normativa o altri flussi informativi indicati negli articoli seguenti.

Gli art. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 (così come introdotti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016) hanno disciplinato, ulteriormente rispetto all'accesso civico, un nuovo accesso generalizzato riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati, nel rispetto dei limiti relativo alla titolarità degli interessi pubblici e privati, di segreti o di divieti di divulgazione previsto dall'ordinamento.

ANAC ha adottato al riguardo la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 - art. 5 bis comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013*"). A pag. 9 si precisa che "*Per le categorie di soggetti di cui ai punti 2 (N.B. società in controllo pubblico) e 3 il legislatore prevede che la disciplina della trasparenza si applichi "in quanto compatibile". Il principio della compatibilità, tuttavia, concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l'accesso generalizzato, stante la ratio e la funzione del generalizzato descritta nel primo paragrafo delle presenti Linee guida. L'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto "compatibile" con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati ai punti 2 e 3, considerato che l'attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi pubblici.*" Data la recentissima determinazione delle

Linee Guida ANAC ed il suo complesso contenuto, ferma la valutazione dell'accesso caso per caso ove pervenissero richieste necessariamente tenendo conto di tali Linee Guida, è comunque necessario un approfondimento al fine del suo recepimento in un regolamento attuativo, date le rilevanti implicazioni dell'applicazione della normativa in particolare ad una società mista.

8. LE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE

Le disposizioni in materia di trasparenza disciplinate dall'art. 1, commi 15-33 della L. 190/2012 e relative integrazioni e interpretazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 sono applicate, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 c.c., in quanto per le società controllate e collegate la Società Ravenna Holding s.p.a. si impegna a promuovere l'adozione e l'applicazione dei principi di trasparenza previsti dal presente Regolamento.

Le pubblicazioni vengono effettuate nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet di Ravenna Holding S.p.a. nella sezione di "*Azimut S.p.a.*". Sul sito internet di Azimut S.p.a. la medesima pubblicazione viene effettuata con link di rinvio automatico al sito di Ravenna Holding.

Per Azimut S.p.a. si deve tenere conto che, in considerazione del distacco totale a Ravenna Holding S.p.a. del Dirigente Affari Generali di Azimut S.p.a., la prestazione dello stesso viene fornita in service ad Azimut S.p.a.

Titolo secondo: la trasparenza

9. LA TRASPARENZA E IL SITO ISTITUZIONALE

La società al momento dell'approvazione del presente Regolamento ha già provveduto alla pubblicazione sul sito delle informazioni previste dal Regolamento stesso, ad esclusione dei dati da pubblicare in termini di legge diversi e dei dati da pubblicare a consuntivo.

10. LA STRUTTURAZIONE DEL SITO INTERNET.

La Società individua la sezione “**Amministrazione Trasparente**” sul sito internet aziendale e su quello della capogruppo Ravenna Holding S.p.a., ben visibile al cittadino e così strutturata (viene indicata la strutturazione standard, con eventuali possibilità di ulteriori dettagli su disposizione del Responsabile per la Trasparenza, pervio informativa all'Amministratore Delegato):

link: [Organizzazione](#)

link: [Componenti Organi](#)

link: [Incarichi Dirigenziali](#)

link: [Compensi Amministratori](#)

link: [Consulenze e Collaborazioni](#)

link: [Bilanci](#)

link: [Atti Regolamentari](#)

link: [Bandi e Gare](#)

link: [Appalti servizi e forniture](#)

link: [Selezione del personale](#)

link: [Contributi sovvenzioni e sussidi](#)

link: [Monitoraggio rispetto tempi procedurali](#)

link: [Contatti](#)

link: [Trasparenza ed Accesso Civico](#)

link: [Altri contenuti – Modello 231 ed anticorruzione](#)

La sopracitata suddivisione potrà essere oggetto di variazioni sulla base di quanto precisato dal D. Lgs. n. 97/2016 (allegato A) e dalle disposizioni introdotte da ANAC.

11. LE INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (art. 13 lett. b, c, d del D.Lgs. 33/2013).

L'Amministratore Delegato, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, garantisce la pubblicazione sul sito istituzionale delle seguenti informazioni:

- illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione della società con indicazione del numero delle risorse a disposizione;
- elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata.

I dati e le informazioni di cui sopra sono forniti da Amministrazione, Finanza e Controllo al Servizio (fornito in "service" da Ravenna Holding S.p.a.) al Servizio Affari Generali compilando, entro un mese dalla approvazione dei relativi atti di aggiornamento. L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali provvede quindi, previo verifica e visto dell'Amministratore Delegato, ad inoltrarli ai Servizi Informatici (fornito in "service" da Ravenna Holding S.p.a.) per la relativa pubblicazione, ove non provveda direttamente il Servizio Affari Generali.

12. LE INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPONENTI GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO (art. 13 lett. a, art. 14 D.Lgs. 33/2013; art. 20 D.Lgs. 39/2013).

Per Organi di indirizzo politico si intendono i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Gli Organi di indirizzo politico, che non sono dipendenti degli enti soci, sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni al Servizio Affari Generali per la pubblicazione sul sito istituzionale nelle tempistiche di seguito specificate:

- atto di nomina e durata;
- curriculum vitae;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- dichiarazioni ed attestazioni di cui all'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e s.m.i. per tutti gli amministratori (tenendo conto delle disposizioni impartite da Ravenna Holding S.p.a.), sulla base del modello ministeriale e senza l'allegata dichiarazione dei redditi (salvo diverse successive disposizioni normative o regolamentari, o di interpretazione delle medesime, in materia). Le dichiarazioni ed attestazioni di cui all'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e s.m.i. riguardano anche la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Gli amministratori potranno eventualmente autocertificare la indisponibilità dei suddetti;
- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico;
- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico;
- per gli organi di indirizzo politico dipendenti degli enti soci si rimanda alle pubblicazioni eseguite, in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, presso i rispettivi enti di appartenenza.

I dati informativi di cui sopra sono trasmessi dagli interessati impegnandosi a comunicare tempestivamente le relative modifiche.

Contestualmente alla trasmissione dei dati sopracitati dovrà essere consegnata anche copia dei modelli contenenti le relative informazioni ai sensi della Legge 5/07/1982 n. 441 (compresa dichiarazione dei redditi).

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali provvede quindi, previo verifica e visto dell'Amministratore Delegato, ad inoltrarli ai Servizi Informatici (fornito in "service" da Ravenna Holding S.p.a.) per la relativa pubblicazione (ove non provveda direttamente il Servizio Affari Generali), unitamente all'apposito modello della Legge 5/07/1982 n. 441(compresa la dichiarazione dei redditi).

Sono inoltre pubblicati, attraverso il relativo collegamento (link) alla relativa sezione presente nel sito della Società i compensi determinati dagli Organi competenti relativi a: componenti il Collegio Sindacale; componenti l'ODV; revisore legale.

Fatto salvo quanto previsto per la prima pubblicazione, i dati e le informazioni di cui al presente articolo vengono aggiornati annualmente entro i termini previsti per la pubblicazione dalla Legge 5/07/1982 n. 441. I dati e le informazioni rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salvo le informazioni concernenti i dati patrimoniali che rimangono pubblicati fino alla data di cessazione dell'incarico e come previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e non verranno trasferiti nelle sezioni di archivio del sito istituzionale.

A riscontro delle dichiarazioni pubblicate, l'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali provvede alla verifica - entro il mese di luglio - presso il Casellario Giudiziale e quella delle cariche riportate presso la CCIAA in relazione agli amministratori (estesa anche ai Sindaci, Revisore Contabile, Organo di Vigilanza, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; Dirigenti).

13. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONSULENZE E ALLE COLLABORAZIONI ESTERNE (art. 15 bis D.Lgs. 33/2013) .

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali garantisce la pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi di consulenza e ai contratti di servizio di collaborazione esterna, come di seguito indicato. L'RPT, attraverso il Servizio Affari Generali organizza i dati ricevuti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale (attraverso la propria struttura o il Servizio Servizi Informatici, prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a.) entro 30 giorni dal conferimento e per i 2 anni successivi alla cessazione dell'incarico. In particolare devono essere pubblicati:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Sulla fattura dovrà essere riportato il visto di avvenuta pubblicazione da parte del RPT come condizione per potere disporre il pagamento.

14. LE INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI (art. 14 D.Lgs. 33/2013 - art. 20 D.Lgs. 39/2013) .

Il Responsabile per la Trasparenza, avvalendosi del Servizio Affari Generali, garantisce che per ciascun titolare di incarico dirigenziale siano pubblicate le seguenti informazioni:

1. estremi atto di nomina e data di decorrenza del contratto Dirigenti;
2. funzione aziendale ricoperta dal Dirigente;
3. compensi annui a qualsiasi titolo riconosciuti al Dirigente per il rapporto di lavoro con la società distinguendo tra: retribuzione fissa e continuativa e retribuzione variabile;
4. eventuali altri incarichi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni o da Soggetti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;

5. curriculum vitae;
6. dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico;
7. dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico.

L'art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016 accomunando i Dirigenti alla fattispecie dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, estende agli stessi anche le dichiarazioni di cui all'art. 2 della L. 5.7.1982, n. 441 nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge (anche per coniuge separato e parenti entro il secondo grado, se non viene evidenziato il mancato consenso).

A seguito della modifica dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 97/2016), ANAC ha elaborato uno schema di Linee guida recanti indicazioni sull'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016), relativo agli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Secondo quanto esplicitamente indicato nel suddetto schema, l'applicazione delle medesime disposizioni agli altri soggetti indicati nell'art. 2-bis, co. 2 del D.Lgs. 33/2013 (tra cui anche le società in controllo pubblico) sarà trattata in distinte Linee guida di ANAC.

I Dirigenti devono fornire le informazioni di cui ai punti precedenti al Servizio Affari Generali. Le informazioni sono pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico.

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali trasmette i dati ricevuti ai Servizi Informatici (prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a), che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale, qualora non provveda direttamente il Servizio Affari Generali. Viene data contestuale comunicazione all'Amministratore Delegato.

15. SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (art. 23 lett. b 37 D.Lgs. 33/2013; art. 1 comma 32 L. 190/2012; per quanto compatibile ed in via di autoregolamentazione, art. 21, 29 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016).

L’RPCT, tramite l’RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, garantisce per ogni contratto, a prescindere dall’importo, l’effettuazione delle pubblicazioni sul sito aziendale previste dall’art. 1 comma 32 L. 190/2012 e s.m.i., nei tempi (entro il 31.1. dell’annualità successiva a quella di riferimento) e le modalità (invio di specifico URL ad ANAC entro il 31.01 dell’annualità successiva di riferimento; compilazione di tracciati dedicati secondo il formato delle specifiche ANAC). Il Servizio Affari Generali deve verificare sul sito ANAC che i dati sia stati appositamente verificati da ANAC medesimo, procedendo nel caso senza indugio agli opportuni adeguamenti tecnici, dando comunicazione dell’avvenuta positiva verifica al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Per ogni contratto, a prescindere dall’importo, dovranno essere acquisiti CIG e CUP (nei casi previsti dalla normativa vigente) procedendo pertanto all’inserimento dei dati nei siti ANAC e MEF.

L’RPCT, tramite l’RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, per ogni procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro, garantisce l’adempimento della pubblicazione delle informazioni all’Osservatorio dei Contratti Pubblici (SITAR) nei tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito aziendale ai fini della trasparenza.

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, deve essere osservata la medesima procedura sopra indicata, fatta salva la pubblicazione delle informazioni semplificate richieste ai fini della trasparenza.

Le pubblicazioni sui siti aziendali verranno curate attraverso il Servizio Affari Generali o il Servizio Servizi Informatici (prestato in “service” da Ravenna Holding S.p.a.).

Devono essere pubblicati sul sito aziendale:

- a) gli atti relativi alla programmazione biennale di forniture e servizi per valori unitari superiori ad € 40.000,00 + Iva ed alla programmazione triennale di lavori pubblici per valori unitari superiori ad € 100.000,00 + Iva, per quanto compatibile ed in via di autoregolamentazione. Si richiama quanto si preciserà in seguito riguardo alla tempistica di pubblicazione;
- b) i provvedimenti di esclusione dalla procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (entro due giorni dall'adozione e comunque per quanto compatibile, in via di autoregolamentazione). Riguardo ai provvedimenti di ammissione, la pubblicazione deve escludersi in ogni caso nella fase di prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate;
- c) le composizioni delle commissioni giudicatrici (nell'ambito di procedure che prevedono l'offerta economicamente più vantaggiosa) ed i curricula dei suoi componenti (entro 5 giorni dall'adozione dell'atto di nomina, comunque successivo al termine di scadenza delle offerte per quanto compatibile, in via di autoregolamentazione);
- d) il resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Dovrà essere pubblicato l'importo complessivo liquidato, entro 30 giorni dal pagamento del saldo e comunque per quanto compatibile, in via di autoregolamentazione, per i contratti d'importo superiore ad € 40.000,00 + Iva (inserendo il dato nella tabella predisposta per la pubblicazione dei dati dell'esito dell'appalto). Al proposito il Servizio Affari Generali farà vistare la fattura di saldo al RTP, unitamente all'indicazione dell'importo contrattuale complessivo liquidabile, in modo da consentire l'adempimento della pubblicazione. Per i contratti d'importo inferiore ad € 40.000,00 + Iva, si procederà all'inserimento del dato relativo all'importo liquidato nell'apposita casella delle tabelle predisposte ai sensi dell'art. 1 comma 32 del L. n. 190/2012, procedendo il Servizio Affari Generali al rilevamento con frequenza almeno semestrale (entro il 31.7 per il primo semestre ed entro il 31.1. per il secondo semestre dell'anno precedente e comunque per quanto compatibile, in via di autoregolamentazione);

e) pubblicazione dell'avviso per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 + Iva, entro 20 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque per quanto compatibile, in via di autoregolamentazione con indicazione del CIG, oggetto del contratto, importo di affidamento, impresa aggiudicatrice, indicazione dei soggetti invitati, termine di esecuzione, importo liquidato (quest'ultimo dato verrà inserito secondo la tempistica indicata al precedente capoverso).

Più in generale, occorre evidenziare che l'art. 1 3° comma del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), in vigore dal 19.04.2016, prevede che: *"Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica"*. In mancanza di adozione dei Testi unici tassativamente citati dalla norma sopraprecisata, l'applicazione da parte di Azimut S.p.a. della normativa sui contratti pubblici avviene unicamente in via di autolimitazione e per le norme specifiche dichiarate negli specifici atti. E' stato al riguardo inviato quesito ad ANAC, che tuttavia non ha fornito risposta.

Il successivo art. 17 6° comma del D. Lgs. n. 175/2016 appare confermare fra l'altro esplicitamente l'esclusione per le società miste (con le caratteristiche di Azimut Spa) dall'applicazione della normativa sui contratti pubblici, conseguendone - salvo eventuali successivi diversi chiarimenti - che l'applicazione di eventuale normativa pubblicistica in materia di contratti da parte di Azimut S.p.a. viene effettuata unicamente in via di mera autolimitazione, ferma restando quindi l'operatività della fattispecie su un piano *"privatistico"* e la competenza del giudice ordinario.

Al link *"Bandi e gare"* ed in quello *"Appalti di lavori, servizi, forniture"* viene pertanto precisato che *"Ai sensi dell'art. 3.3.2. del vigente "Regolamento per incarichi professionali e contratti"*

aziendale (doc. AZQG15R) e dell'art. 17 6° comma del D.Lgs. n. 175/2016, non trova applicazione ad Azimut S.p.a. la normativa in materia di contratti pubblici. Azimut S.p.a. opera pertanto contrattualmente su un piano privatistico e l'eventuale applicazione di normativa pubblicistica avviene unicamente in via di autolimitazione e per le norme specificamente richiamate, con conseguente competenza del giudice ordinario.”

L' art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che *“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.”*

Ferma restando il sopravvenuto disposto dell'art. 17 6° comma del D. Lgs. .n. 175/2016, preme in ogni caso evidenziare che Azimut S.p.a. non rientra nella fattispecie delle *“amministrazioni aggiudicatrici”* di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre il comma 8 del medesimo articolo prevede l'adozione di un decreto ministeriale di attuazione e che, fino all'adozione dello stesso, ai sensi dell'art. 216 3° comma *“si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci”* sempre da parte delle *“amministrazioni aggiudicatrici”*.

Ciò detto, a seguito di approvazione del budget 2017 e della previsione triennale 2017-2018-2019 da parte dell' Assemblea dei soci, il Cda deciderà in merito alla pubblicazione, in via di autolimitazione e secondo modalità ritenute compatibili, sul sito *“Amministrazione Trasparente”* il programma triennale relativo a lavori pubblici di importo unitario pari o superiore ad € 100.000,00 e - nel caso - il programma biennale delle forniture di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00 (non sarebbero al momento in ogni caso disponibili riferimento sul sito informatico ANAC, in quanto il Presidente dell'ANAC con comunicato del 26.10.2016 ha precisato *che “l' Autorità sta adeguando i sistemi informatici al fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni.”*)

16. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013).

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali garantisce la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative alla concessione, da parte della Società, di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, previo verifica e visto dell'Amministratore Delegato, trasmette al Servizio Servizi Informatici (prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a.) per la pubblicazione, le seguenti informazioni: tipologia (sovvenzione – contributo – sussidio), descrizione, beneficiario, importo, norma-titolo di riferimento, modalità di individuazione del beneficiario, link al curriculum del beneficiario con specificazione di Codice fiscale/P.IVA .

Relativamente ai contributi ad ONLUS (erogazioni liberali) la Società individua annualmente le attività meritevoli di accoglimento delle richieste.

Le informazioni sono curate dal Servizio Affari Generali, come desunte dagli atti specificatamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

17. CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE (art. 19 D.Lgs. 33/2013) .

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, garantisce relativamente ai concorsi e prove selettive, la pubblicazione per ciascuna selezione delle seguenti informazioni:

- il testo del bando di selezione (indicativo del numero dei dipendenti da assumere e del profilo richiesto, contenete anche i criteri di valutazione della Commissione);
- la scadenza;

- graduatoria e sua scadenza;
- numero dei dipendenti assunti;
- tracce delle prove scritte
- spese sostenute per la selezione.

Le informazioni suddette sono trasmesse, al Servizio Affari Generali. Il Responsabile della Trasmissione e della Pubblicazione dei documenti (RTP), avvalendosi del Servizio Affari Generali, a sua volta le trasmette, previo verifica e visto del Presidente, a Servizio Servizi Informatici (attraverso la propria struttura o il Servizio Servizi Informatici, prestato in “service” da Ravenna Holding S.p.a.) per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Le informazioni relative ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale rimangono pubblicate per tre anni.

Il Servizio Affari Generali trasmette altresì a Servizi Informatici le informazioni sulle selezioni concluse con le relative graduatorie entro 15 giorni dalla conclusione ai fini dell'aggiornamento dei dati pubblicati.

18. PERSONALE (art. 16, 17 e 21 del D.Lgs. n. 33/2013). **VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE** (art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013)

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, provvede alla pubblicazione su base annuale (entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio) del numero e del costo per personale a tempo indeterminato e determinato e dei dati sui tassi di assenza, curando la disponibilità sul sito del CCNL di categoria di riferimento del personale della società.

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali provvede - in merito ai sistemi di premialità esistenti - alla pubblicazione dei criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente (entro il 28.02. dell'anno successivo a quello di riferimento).

Le pubblicazioni sui siti aziendali vengono effettuate dal Servizio Servizi Informatici (prestato in “service” da Ravenna Holding S.p.a.).

19. PUBBLICAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI (art. 29 D.Lgs. 33/2013) .

L’RPCT, tramite l’RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali garantisce la pubblicazione del Bilancio di Esercizio, debitamente approvato dall’Assemblea dei Soci.

L’RPCT, tramite l’RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali trasmette al Servizio Servizi Informatici (prestato in “service” da Ravenna Holding) (dandone contestualmente comunicazione al Presidente ed all’Amministratore Delegato) le informazioni sopraindicate affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale entro i 30 giorni successivi alla approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

20. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE (art. 38 D.Lgs. 33/2013).

Le informazioni di cui al 2° comma dell’art. 38 del D.Lgs. 33/2013 relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate, da pubblicarsi sulla base di uno schema tipo redatto dalla ANAC saranno rese a seguito della pubblicazione dello schema stesso da parte dell’ANAC.

Le funzioni aziendali coinvolte saranno individuate in conseguenza della definizione da parte dell’ANAC del contenuto dello schema da pubblicare.

21. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE (art. 22 D.Lgs. 33/2013).

Le informazioni e i dati da pubblicare sulle società controllate/partecipate ai sensi dell’art. 2359 c.c., sono curate dal Servizio Affari Generali che le trasmette, previo verifica e visto del RPCT, al Servizio Servizi Informatici (prestato in “service” da Ravenna Holding) per la

pubblicazione sul sito istituzionale, dandone contestualmente comunicazione all'Amministratore Delegato.

Con modalità operative da definirsi le società controllate, anche con il supporto della Capogruppo, Azimut S.p.a. la più ampia accessibilità, tenendo conto della specificità di ciascuna, alle informazioni sul proprio sito o con link al sito della capogruppo.

22. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (disposizioni varie: D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; L. n. 190/2012 e s.m.i.; determinazioni ANAC).

Nel sito "*Amministrazione Trasparente*" link "*Altri contenuti - Modello 231 e Anticorruzione*" devono essere pubblicati:

- a) i dati relativi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (compresa l'email dedicata) ed il suo atto di nomina;
- b) il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della L. n. 190/2012 e s.m.i.. La documentazione tiene luogo del Piano per la Prevenzione della Corruzione (determinazione ANAC 17 giugno 2015 n. 8 paragrafo "*2.1.1 Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione*");
- c) la sezione del Modello relativa al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i suoi aggiornamenti;
- d) la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (entro il 15.01. di ogni annualità - salvo diverse disposizioni regolamentari).

La pubblicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dall'adozione degli atti o delle variazioni, salvo una tempistica ridotta con riferimento a termini disposto da disposizioni normative o regolamentari.

23. TRASPARENZA (ATTI GENERALI) (disposizioni varie: D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; determinazioni ANAC)

Nel sito “*Amministrazione Trasparente*” link “*231 ed anticorruzione*” devono essere pubblicati:

- a) il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità ed i suoi aggiornamenti annui (entro il 31.01.), come estratto del PTPC;
- b) la Relazione annuale del Responsabile della Trasparenza (entro il 31.1. successivo all'annualità di riferimento o diversa data comunicata da ANAC);
- c) la griglia annuale di rilevazione e la scheda di sintesi della Rilevazione ai sensi della delibera ANAC 20.01.2016 n. 43, salvo determinazioni successive, a cura del Responsabile per la prevenzione della Corruzione coadiuvato dal Responsabile della Trasparenza (entro il 28.02. dell'anno successivo a quello di riferimento o diversa data comunicata da ANAC);
- d) regolamento sull'accesso civico ed apposita modulistica.

La pubblicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dall'adozione degli atti o delle variazioni, salvo una tempistica ridotta con riferimento a termini previsti da disposizioni normative o regolamentari.

24. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTI.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione e dei Soci. La modifica al Regolamento diverrà efficace a seguito della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

In caso di emanazione di norme di legge imperative, le disposizioni del presente Regolamento in contrasto con queste ultime si intendono automaticamente modificate.

<p>Titolo terzo: La comunicazione dei dati della società in adempimento a disposizioni di legge</p>
--

25. COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI AI COMUNI SOCI EX ART. 22 DEL D.LGS. 33/2013.

La Società è tenuta a comunicare a Ravenna Holding S.p.a. (per i Comuni soci della capogruppo) ed agli enti pubblici soci (Comune di Castel Bolognese) i dati e le informazioni relativi a: entità della partecipazione, durata dell'impegno (come da statuto), rapporti con l'ente socio, numero rappresentanti dell'Amministrazione negli Organi di governo e trattamento economico complessivo, trattamento economico complessivo spettante agli Amministratori della Società, risultanze di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

La Società intende assolto l'obbligo di cui all'art. 22 D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul proprio sito aziendale delle relative informazioni.

26. ULTERIORI COMUNICAZIONI AI SOCI.

In ottemperanza alle disposizioni di legge diverse da quelle contenute nel D.Lgs. 33/2013, la Società è tenuta a comunicare ai propri soci pubblici dati e informazioni aventi ad oggetto:

- a) i compensi relativi ai componenti dell'Organo amministrativo, che ai fini del presente articolo si intende il Consiglio di Amministrazione, ivi comprese eventuali indennità di risultato; obbligo cui la Società adempie attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni contenute nella scheda informativa 2;
- b) la riconciliazione dei saldi di debito e credito fra la società e gli enti soci come prevede l'art. 6 comma 4 del D.L. 06/04/2012 n. 95: il dato potrà essere desunto da ciascun ente socio in base ai dati esposti nel bilancio di esercizio pubblicato sul sito aziendale.

27. ULTERIORI OBBLIGHI DI TRASPARENZA (ALLEGATO 1 A DETERMINAZIONE ANAC 17.06 2015, N. 8).

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, procederà in ogni caso alle pubblicazioni secondo le modalità previste all'allegato 1 "*Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati ad pubbliche amministrazioni*" rubrica "*Società ed enti di diritto privato controllati*" alla determinazione ANAC 17.06.2015, n. 8 ed eventuali successive disposizioni normative o regolamentari.

Sulla base di quanto espressamente previsto nella succitata determinazione, Azimut S.p.a. non è pertanto soggetta ad altri obblighi di trasparenza contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013, tra cui esplicitamente quelli sui controlli sulle imprese (art. 23), il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29), gli oneri informativo per cittadini ed imprese (art.12 , comma 1 bis). Riguardo alle attività commerciali di Azimut S.p.a. gestite in regime concorrenziale, si procede alla pubblicazione in forma semplificata così come previsto dalla succitata determinazione.

28. ACCESSO CIVICO.

L'**accesso civico**, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il **diritto di chiunque** di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Ai sensi di quanto previsto dalla determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali "*sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013) e*

a pubblicare, nella sezione “Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.”

Azimut S.p.a., in quanto società a controllo pubblico maggioritario indiretto, applica la normativa in materia di trasparenza riguardo alla propria organizzazione ed all’attività di pubblico interesse effettivamente svolta. Per l’attività commerciale di Azimut S.p.a. la pubblicazione dei dati avviene del pari per la propria organizzazione, mentre la pubblicazione di altri eventuali dati avviene in via facoltativa ed unicamente in forma aggregata.

La sopracitata determina ANAC 17 giugno 2015 n. 8 definisce come *“attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell’Unione europea”* svolte dalle società partecipate *“quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall’art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici”*

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al RPCT di Azimut S.p.a. secondo le seguenti modalità:

La richiesta può essere inviata tramite:

- posta ordinaria all’indirizzo: RPCT di Azimut S.p.a. Via Trieste, n. 90/a 48121 Ravenna (RA);
- posta elettronica all’indirizzo e-mail: **trasparenza@azimut-spa.it**.

Il modulo allegato di richiesta di accesso civico è scaricabile dal sito “Amministrazione Trasparente “ di Ravenna Holding S.p.a. (www.ravennaholdingspa.it), Sezione “Azimut S.p.a.” “Trasparenza ed Accesso civico”, oltrechè dal sito www.azimut-spa.it “Home” “Amministrazione Trasparente” “Trasparenza ed Accesso Civico”.

L'oggetto dell'accesso civico in Azimut S.p.a.

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza di Azimut S.p.a, qualora il medesimo ne abbia omissa la pubblicazione.

Il Procedimento.

L'RPCT, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, previo informazione all'Amministratore Delegato, provvede entro trenta giorni attraverso il Servizio Affari Generali ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web "*Amministrazione Trasparente*" di Ravenna Holding S.p.a.. (sezione "Azimut S.p.a." link "*Contatti -Accesso civico*") nonché con link di richiamo sul sito aziendale. Nel medesimo termine il medesimo Responsabile provvede alla contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, alla comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile del potere sostitutivo di Azimut S.p.a., individuato nell'Amministratore Delegato.

Tutela dell'accesso civico.

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

I Responsabili

L'RPCT è il Dott. Emanuele Rocchi, nominato nella seduta del C.d.A. di Azimut S.p.a. del 31.01.2017.

Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è l'Amministratore Delegato Ing. Stefano Di Stefano.

29. ACCESSO GENERALIZZATO.

Gli art. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 (così come introdotti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016) hanno disciplinato, ulteriormente rispetto all'accesso civico, un nuovo accesso generalizzato riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente

rilevanti, l'accesso ai dati, nel rispetto dei limiti relativo alla titolarità degli interessi pubblici e privati, di segreti o di divieti di divulgazione previsto dall'ordinamento.

ANAC ha adottato al riguardo la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 - art. 5 bis comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013”*. A pag. 9 si precisa che *“Per le categorie di soggetti di cui ai punti 2 (N.B. società in controllo pubblico) e 3 il legislatore prevede che la disciplina della trasparenza si applichi “in quanto compatibile”. Il principio della compatibilità, tuttavia, concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l'accesso generalizzato, stante la ratio e la funzione del generalizzato descritta nel primo paragrafo delle presenti Linee guida. L'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto “compatibile” con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati ai punti 2 e 3, considerato che l'attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi pubblici.”*

Data la recentissima determinazione delle Linee Guida ANAC ed il suo complesso contenuto, ferma la valutazione dell'accesso caso per caso ove pervenissero richieste necessariamente tenendo conto di tali Linee Guida, è in ogni caso necessario un approfondimento al fine del suo recepimento in un regolamento attuativo, date le rilevanti implicazioni dell'applicazione della normativa in particolare ad una società mista.

Fermo quanto sopra specificato, in attesa di ulteriori specificazioni, riguardo alla procedura per la richiesta, la valutazione ed il rilascio si richiama, per quanto compatibile, quanto previsto per l'accesso civico al precedente capitolo 28, disponendo unicamente sul sito link *“Trasparenza ed Accesso Civico, “* uno schema di richiesta dedicato.